

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
"FEDERICO II"**



**FACOLTA' DI ECONOMIA
Dipartimento di Economia Aziendale**

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE – XXIV CICLO

Tesi di Dottorato

**Riflessioni sulla *audit quality*
nella revisione contabile esterna**

**Relatore:
Ch.ma Prof.ssa Adele Caldarelli**

**Candidato:
Dott.ssa Erika Capobianco**

**Coordinatore del corso di dottorato:
Ch.ma Prof.ssa Adele Caldarelli**

Abstract

Tante e di grosse proporzioni sono le turbolenze che colpiscono ciclicamente i mercati finanziari, generando un clima di sfiducia nei meccanismi che ne regolano il funzionamento ma soprattutto nelle figure professionali che agiscono per tutelare gli interessi del pubblico dei risparmiatori. E' prassi che gli utenti del bilancio lamentino di non sentirsi sufficientemente protetti dall'operato dei revisori; tale circostanza è avvalorata, in Italia come all'estero, dal profondo disagio causato da episodi di forte contraddizione informativa tra una clean opinion e le informazioni rese dal bilancio che, a posteriori, hanno manifestato la presenza di gravi irregolarità che non si è **saputo** cogliere o **voluto** cogliere e rappresentare¹. Se inizialmente, la principale necessità avvertita era quella di un maggiore rigore nelle procedure dei controlli amministrativi-contabili in modo che il bilancio fosse rappresentativo e pienamente espressivo della realtà aziendale colta nel suo divenire e nel suo contesto ambientale, al giorno d'oggi aderire alle linee guida dettate per garantire i controlli amministrativi-contabili non è più sufficiente ai fini della bontà della procedura di revisione e del risultato ottenuto. Infatti, esprimere un giudizio sul bilancio non significa solamente testare la veridicità dei numeri in esso contenuti ma anche osservarlo sotto il punto di vista della qualità dell'informazione resa ai terzi. Nel presente lavoro si indaga sulle determinanti della qualità di revisione, sulle nuove procedure per il controllo dettate dagli standard, sul contesto normativo in cui si opera e sull'impatto del risultato di revisione sull'informazione resa al mercato, tutto al fine di individuare quali sono gli aspetti maggiormente lacunosi e fornendo alcuni spunti per il loro miglioramento.

¹ G. Bruni, 1996, "Revisione aziendale" p. XVII

INDICE

Premessa	5
CAPITOLO PRIMO	6
1. Le determinanti dell'audit quality	7
1.1 La necessità di standard qualitativi: la nascita dell'International Standard Quality Control (ISQC) n. 1	8
1.2 Primo livello. Ambiente di controllo	11
1.3 Secondo livello. La valutazione del rischio	24
1.4 Terzo livello. Le attività di controllo	26
1.5 Quarto livello. Monitoraggio	30
1.6 I controlli di qualità nelle audit firm statunitensi ed in quelle europee	33
CAPITOLO SECONDO	37
2.1. Il sistema di corporate governance e l'audit qualità	37
2.2. La corporate governance e la figura del revisore	39
2.3. La corporate governance negli Stati Uniti prima del SOA	41
2.4. La corporate governance negli Stati Uniti dopo del SOA	43
2.5. La corporate governance in Italia	46
2.6. Gli Stati Uniti: il ruolo della SEC e il ruolo del PCAOB	54
2.7. L'Italia: il ruolo della Consob	60
2.8. L'Authority e l'audit quality	66
2.9. Il contesto Statunitense e Britannico, similitudini e differenze	67
2.10. Dalla joint and several alla proporzionate responsibility: l'impatto sulla audit quality	74

2.11. Le novità introdotte dal SOA in tema di responsabilità	78
2.12. La responsabilità nella legislazione italiana	82
CAPITOLO TERZO	88
3.1 I presupposti	88
3.2 Le definizioni di audit quality	88
3.3. Considerazioni	99
CAPITOLO QUARTO	100
4.1 L'informazione al mercato	100
4.2 Qualità della revisione e qualità dell'informazione	101
4.3 L'efficienza del mercato	103
Conclusioni	107
Bibliografia	111

Premessa

La scelta di trattare un tema che ricade nel settore della revisione esterna nasce dalla convinzione che l'auditor/audit firm svolgano un ruolo decisivo nelle dinamiche che interessano i mercati finanziari. In particolare, la candidata sottolinea l'importanza che il revisore renda una *opinion* dotata di un elevato livello qualitativo e che, quindi, permetta di fornire ai terzi un'informazione quanto più attendibile possibile.

La prima parte del presente lavoro analizza le determinanti endogene della qualità della revisione, cioè quelle che sono poste alla base della struttura della società di revisione e dei suoi membri – revisori - che procedono alla realizzazione dell'incarico. La seconda parte approfondisce il tema relativo alle determinanti esogene della qualità della revisione che sono esterne ad una audit firm ma ne influenzano direttamente l'operato (il sistema di corporate governance, il sistema di authority, il sistema di responsabilità). Nella terza parte si analizzano, contributo per contributo, gli scritti più rilevanti in tema di audit quality che evidenziano gli aspetti principali dell'oggetto di studio nella letteratura esistente. Nella quarta parte la candidata conclude mettendo in relazione l'audit quality con l'informazione resa al mercato ed esponendo le proprie considerazioni finali.

CAPITOLO PRIMO

Nella mia fantasia, il revisore è come un musicista che attraverso gli strumenti in suo possesso ha il compito di creare una melodia che rispecchi, al meglio, quanto è riportato sullo spartito che ha di fronte. E' innegabile la rilevanza di questa figura il cui obiettivo è comunicare al mercato e creare un ponte tra chi redige il bilancio e gli utilizzatori dello stesso; più precisamente il revisore deve cercare di trasmettere un'informazione che sia quanto più attendibile e trasparente possibile e che rispecchi fedelmente la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'azienda oggetto di revisione. Il fatto che il revisore venga più volte chiamato in causa e additato come responsabile delle anomalie verificatesi, talvolta anche ingiustamente, ha portato ad una evoluzione del nodo del problema: inizialmente, infatti, la principale necessità avvertita era quella di un maggior rigore nelle procedure dei controlli amministrativi e contabili in modo che il bilancio venisse redatto sulla base di principi corretti e uniformi; la convinzione diffusa era che solo in questo modo il bilancio potesse essere rappresentativo e pienamente espressivo della realtà aziendale colta nel suo divenire e nel suo contesto ambientale. Questo approccio avrebbe dovuto abbracciare sia il profilo quantitativo sia il profilo qualitativo, infatti, esprimere un giudizio su un bilancio non significa solamente testare la veridicità dei numeri in esso contenuti ma anche osservarlo sotto la prospettiva qualitativa.

Con il tempo, tuttavia, ci si è resi conto che l'obiettivo per cui si fa revisione, cioè verificare che la redazione del bilancio sia tale da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e economica dell'azienda e quindi rendere un'informazione al mercato che sia quanto più attendibile possibile, è funzione non solo della verifica quantitativa e qualitativa dei dati di bilancio ma anche della qualità delle caratteristiche personali del revisore, delle decisioni e delle procedure che quest'ultimo pianifica per svolgere la sua attività. Visto che l'importante non è solo "fare" ma "fare bene", si è ritenuto indispensabile cercare di far luce sulle definizioni già esistenti e relative alla qualità dell'attività di audit.

1. Le determinanti dell'audit quality.

Per analizzare la letteratura esistente e le definizioni rese per la audit quality è necessario, in via preliminare, individuare quali sono le determinanti della qualità della revisione suddividendole, per comodità di intuizione ed espositiva, in due categorie. La prima, che riguarda la figura del revisore persona fisica nelle sue caratteristiche personali, organizzative, operative, ma anche l'audit firm, racchiuderà le determinanti che chiameremo **endogene**.

E' ormai avvertita da tempo l'esigenza di una evoluzione della professionalità del revisore, intesa innanzitutto in termini di competenza che non si traduce solamente nella perfetta adesione alle regole contabili ma avente l'obiettivo di cogliere la visione globale della realtà dell'impresa, così da intendere il legame tra le informazioni (in entrata/in uscita) e gli accadimenti aziendali. Si può definire **revisore competente** colui che ha una conoscenza tale da poter avere un approccio critico nei confronti, non solo dei dati contabili e quindi i loro criteri di valutazione, ma anche delle informazioni che rispecchiano o non rispecchiano la visione globale dell'economia dell'impresa. L'opinione di chi scrive, e presente nella maggior parte della letteratura, è che la competenza sia una caratteristica personale acquisibile nel tempo, diversamente dall'indipendenza che risulta la vera condizione necessaria per svolgere un'attività di revisione. Infatti l'efficienza del sistema della revisione contabile è, in primo luogo, subordinata all'assenza di conflitti di interessi tra la società preposta alla sorveglianza contabile e la società auditata; ne deriva che la comunicazione al mercato di una *clean opinion* che non ha rispettato il sistema di valori etici necessario per svolgere un buon operato, a causa dell'influenza aperta o indiretta degli organi di governante, annulla la *condicio sine qua* non per l'esistenza della funzione stessa dell'attività di revisione.

La seconda categoria di determinanti riguarda tutte le caratteristiche dell'ambiente esterno al revisore stesso e per questo le chiameremo **esogene**.

E' innegabile che l'operato del revisore dipende anche dal sistema di responsabilità e di vigilanza vigente nell'ambito in cui egli esercita la sua attività; un revisore può essere tanto competente e completamente indipendente dalla società auditata ma se è conscio del fatto che il sistema di responsabilità del suo paese non è adeguato - perchè dotato di una

tempistica notevole o è posto in essere da soggetti non molto competenti - non avrà mai incentivi ad essere scrupoloso nel suo operato, incidendo così sulla qualità globale del servizio offerto. Il sistema di responsabilità fa parte dell'**ambiente esterno** al quale il revisore si rapporta ma è fondamentale considerare anche l'**ambiente interno** alla società auditata che cambierà, di audit in audit, perché dipendente dalla struttura interna e dal sistema di controllo interno creato dagli organi di governance che vedranno analizzate, verificate, controllate tutte le loro attività che hanno portato alla redazione del bilancio di esercizio. Un ambiente interno ostile o disorganizzato, un sistema di controllo interno male articolato, organi di governance che hanno frodato e cercato di falsare i risultati di esercizio, non aiutano l'operatore del revisore. Viceversa, se il revisore riesce a reperire le informazioni senza difficoltà, se le situazioni sono chiare e limpide, tutto sarà più semplice con la diretta conseguenza positiva sulla qualità della revisione.

In questo capitolo si analizzeranno le determinanti endogene mentre nel capitolo successivo quelle definite determinanti esogene.

1.1 La necessità di standard qualitativi: la nascita dell'International Standard Quality Control (ISQC) n. 1.

La scelta di affiancare all'analisi del singolo revisore anche una società di revisione dipende dal fatto che è vero che alcune caratteristiche sono riconducibili anche alla persona fisica ma è vero anche che molte altre, ad es. quelle di carattere organizzativo, sono proprie di un gruppo di singoli che cooperano per raggiungere determinati obiettivi, cioè una audit firm. Ovviamente è assunto che ogni audit firm può svolgere il proprio lavoro in un determinato modo, realizzando così un risultato finale che non sarà mai omogeneo in termini di qualità è dunque non direttamente confrontabile con quello ottenuto dagli altri. Sorge così l'esigenza di introdurre degli standard comuni a tutte le audit firm che possano garantire un livello minimo di qualità, dove questi standard sono una guida che lasciano il revisore libero di applicare al caso specifico e concreto il suo parere professionale, non solo per quanto riguarda le norme etico-professionali ma anche

riferendosi alle norme tecniche di svolgimento della revisione contabile, nonché alle norme di stesura della relazione finale di revisione, cioè la sua *opinion*².

Un revisore, attenendosi al dettato degli standard, assicura che il suo operato sia dotato un certo livello di qualità minima ma, visto che è nella natura umana operare scelte discrezionali, è inteso che i modi di procedere saranno leggermente diversi da revisore a revisore. Dunque, per meglio garantire la qualità nelle procedure e di conseguenza anche nel prodotto finale della revisione, le audit firm hanno dovuto articolare un proprio sistema di controllo interno e quest'esigenza è stata così fortemente sentita tanto da definire un apposito standard internazionale sul controllo della qualità (ISQC n. 1³). Questo standard vuol essere una guida riguardo le procedure necessarie per creare un sistema di controllo di qualità per gli incarichi di audit e i relativi servizi⁴ all'interno delle società di revisione. Questo documento riguarda tutte le audit firm ma è necessario considerare che la natura delle politiche e delle procedure creata dalle singole società per essere conformi a questo standard dipenderanno da vari fattori, quali la dimensione e le caratteristiche operative dell'audit firm, nonché la condizione di appartenenza ad un gruppo. In generale ogni società dovrebbe definire un sistema di controllo della qualità atto a fornire una ragionevole assicurazione che la stessa società ed il suo personale svolgano il loro lavoro conformemente agli standard professionali e ai requisiti legali e regolatori in modo che i report da loro emessi siano appropriati alle circostanze. Per capire come questo sistema si debba articolare possiamo pensare ad un comune sistema di controllo interno ed adattarlo alle caratteristiche delle audit firm. In generale il sistema di controllo interno è costituito da alcune componenti fondamentali, interconnesse ed integrate con i processi gestionali dell'azienda che si distinguono in quattro categorie:

² L'opinion di un revisore va ad articolarsi in quattro possibile alternative: la cosiddetta clean opinion, con la quale il revisore afferma che la redazione di un bilancio è avvenuta nel rispetto dei principi contabili e che essa è in accordo con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda; la qualified opinion, cui il revisore fa dei rilievi e quindi esprime un giudizio "macchiato"; la adverse opinion, con cui il revisore dà un giudizio totalmente negativo sulla redazione di quel bilancio e sulla sua portata informativa; la disclaimer of opinion attraverso la quale si attesta l'impossibilità di esprimere un giudizio per particolari situazioni verificate che non gli hanno permesso di svolgere il suo lavoro.

³ Disponibile sul sito http://www.paab.co.za/documents/doc_00219.pdf

⁴ Da non dimenticare che altri standard e guide sulla responsabilità del personale riguardanti le procedure di controllo di qualità per specifici tipi di incarichi sono definiti nell'ISA 220.

- a) politiche generali e organizzazione di un valido ambiente di controllo: esse determinano il livello di sensibilità del personale alla necessità che esistano dei controlli, si basano sui valori etici dell'azienda che si evidenziano nella filosofia del management, nella motivazione del personale verso obiettivi condivisi indicati dal vertice aziendale e vengono trasmessi a tutta l'organizzazione attraverso codici di condotta e adeguati modelli organizzativi;
- b) criteri e metodi per la valutazione del rischio: una volta definiti gli obiettivi compatibili e coerenti per le attività aziendali, la valutazione dei rischi consiste nell'individuare ed analizzare i fattori che possono pregiudicare il raggiungimento di questi obiettivi affinché l'organizzazione possa operare in modo coordinato ed armonico. Visto che il sistema di controllo interno per essere efficace deve essere orientato al rischio è importante che siano chiaramente identificati i criteri ed i metodi per individuare, analizzare e valutare i rischi che l'impresa si trova a dover fronteggiare. Per ottenere che la valutazione sia realmente efficace occorrono specifici criteri che permettono la preventiva definizione di un livello di rischio accettabile, con un corretto rapporto di costo/beneficio affinché il costo dei controlli non ecceda il beneficio che gli stessi possano apportare;
- c) procedure e modalità per la gestione per la rischio predisposizione di attività di controllo: una volta valutata la natura e l'importanza dei rischi a cui è soggetta l'audit firm, il management dovrà studiare i modi appropriati per la sua gestione, cioè di volta in volta, la sua prevenzione a neutralizzazione nel caso esso si manifesti. Occorrono, per far ciò, procedure ben strutturate che prevedano meccanismi di controllo come ad es. le autorizzazioni, verifiche, raffronti, esame delle performance;
- d) meccanismi di verifica e monitoraggio: l'impresa opera in un contesto di continuo cambiamento che richiede il monitoraggio del sistema e la necessaria evoluzione delle modalità di controllo, infatti, procedure che erano valide nel passato possono essere oggi insufficienti per segnalare e prevenire i rischi o anche ridurre le conseguenze negative che questi possono originare, di conseguenza è indispensabile che la qualità nel tempo dei sistemi di controllo interno sia verificata

periodicamente. A fare da collante a quanto costruito è necessario un adeguato sistema di informazione e comunicazione che deve avere due direzioni: “top down” cioè dalla direzione alle linee operative, e “bottom-up” cioè dalle linee operative - che sono più a contatto con i clienti - verso la direzione - che coordina le operazioni; ma, per far arrivare tempestivamente alla direzione eventuali problemi e suggerimenti, devono anche esistere comunicazioni trasversali tra le varie persone addette al controllo per renderlo più efficace attraverso informazioni condivise, nonché la necessità che ci sia una appropriata comunicazione con l'esterno dell'azienda.

Nel caso specifico della società di revisione è ovvio che questo approccio di base va caratterizzato, così andiamo ad osservare punto per punto come deve essere strutturato il sistema di controllo interno di audit firm.

1.2 Primo livello. Ambiente di controllo.

La società dovrebbe stabilire politiche e procedure designate per promuovere una cultura interna basata sul riconoscimento del fatto che la qualità è essenziale nello svolgimento di un incarico. In tal ottica la qualità di un lavoro dipende da due requisiti: gli incentivi e i controlli-responsabilità. I primi perché se alla realizzazione di un obiettivo è riconosciuto un premio la motivazione dell'operatore cresce; i controlli perché si capisce che la bontà delle procedure da realizzare è direttamente correlata alla probabilità che di queste procedure ci sia una revisione e che, in caso di esiti negativi, vengano applicate sanzioni. Dunque è importante identificare chi sono i responsabili che rispondono del sistema di controllo della qualità ed è necessario che essi abbiano sufficienti esperienze e un'abilità appropriata, nonché una necessaria autorità. Un ruolo fondamentale per realizzare un ambiente di controllo adeguato è, inoltre, svolto dalla leadership che esercita un'influenza significativa sulla cultura interna, la cui promozione dipende da azioni e messaggi da tutti i livelli del management atti ad incoraggiare un lavoro di alta qualità, ad esempio attraverso seminari, meetings, newsletters, che riconoscono che la strategia della società sia improntata sul fatto che la qualità ha la priorità su tutto.

L'ambiente di controllo definito finora si basa, quindi, sulle caratteristiche del personale che, in particolare, deve presentare alcuni requisiti affinché lo si possa definire "personale dotato di uno standard di qualità" ed infatti l'ISQC n.1 stabilisce che una società dovrebbe porre in essere procedure atte a garantire che essa stessa ed il suo personale siano conformi ai requisiti etici che sono anche esplicitati nel Code of Ethic dell'IFAC e distinti in parte A e parte B⁵.

Requisiti etici: competenza, diligenza professionale, indipendenza etica.

Competenza.

La società di revisione ha il compito di dotarsi di un insieme di regole che garantiscano la conduzione del lavoro nel rispetto dei principi di revisione, adottando un insieme di procedure finalizzate al raggiungimento di alcuni obiettivi di qualità tra i quali quelli della preparazione e competenza⁶ dell'organico, il cui livello deve essere tale da consentirle di fare fronte alle esigenze professionali con il necessario grado di diligenza. La competenza, in qualunque professione la si osservi, viene considerata come articolata in due aspetti:

- ottenimento della competenza professionale. In tale accezione è vista come un requisito personale ed è ottenuta seguendo un percorso di studi adeguato che poi sfocia nel conseguimento del titolo universitario e nella successiva abilitazione all'esercizio della professione;
- aggiornamento professionale. In tale accezione la competenza è alimentata da un continuo perfezionamento e rinnovo delle materie e delle discipline direttamente o indirettamente attinenti alla revisione contabile. Nel nostro caso però la competenza non è solo questo, infatti, una società di revisione per dotarsi di un personale qualificato che le permetta un buon operato deve:

⁵ Nella parte A del Code troveremo diverse tematiche affrontate tra cui integrità, obiettività, competenza professionale etc. mentre la parte B è esclusivamente dedicata all'indipendenza e le sue minacce, dato l'ampia importanza del tema. Nel presente lavoro non manterrò questa distinzione e discuterò in generale di quelli che sono i requisiti etici di un revisore.

⁶ Valobra D. "I principi di comportamento nell'attività di revisione.." in RIREA Luglio-Agosto 2004 p. 489.

- istituire un processo di assunzione che consenta di includere nell'organico solo il personale che abbia i titoli, competenze ed i requisiti soggettivi ritenuti idonei per l'esercizio della professione,
- istituire un processo di sviluppo professionale che tenga conto delle esigenze di formazione e addestramento e che preveda specifici momenti formativi e di aggiornamento, individuali e collettivi,
- valutare le prestazioni del personale, informandolo dei progressi conseguiti e garantire adeguate procedure di supervisione, istituire cioè come accade in tutti i sistemi di controllo interno, una funzione di monitoraggio che individui carenze e adotti le necessarie azioni correttive⁷. Ovviamente la competenza, insieme alla diligenza di cui si parlerà a breve, non è requisito di esclusiva pertinenza della società di revisione o del singolo revisore, ma si estende automaticamente anche ai suoi assistenti, infatti, è del revisore la responsabilità di provvedere all'adeguata formazione professionale ed al costante aggiornamento della preparazione dei suoi assistenti e degli eventuali specialisti cui ritenesse svolgersi.

Diligenza professionale.

La diligenza professionale possiamo intenderla come *“l'impegno del revisore e dei suoi collaboratori ad ottemperare ai propri doveri professionali e, in particolare, ad osservare i principi di revisione statuiti nello svolgimento della propria attività⁸”*. In virtù dell'incarico ricevuto il revisore ha vincolo di risultato; questo non significa esprimere un giudizio sul bilancio favorevole al committente ma obbligarsi a formulare un giudizio professionale sulla base dei risultati di tutte le procedure di verifica effettuate avendo osservato, con scrupolo e rigore, il corpus di norme e regole di cui si è dotata la professione. Quindi il risultato del revisore non si identifica con la soddisfazione nell'interesse del committente ma nel compimento di tutte quelle scelte affinché l'opera possa dirsi eseguita avendo rispetto degli standard di professione. Affinché la diligenza trovi concreta attuazione il revisore deve mantenere durante la durata dell'incarico un atteggiamento di scetticismo

⁷ Vedi ISA n. 220 “Controllo della qualità” Riflessioni di Bauer in *Controllo Legale dei Conti* 2003, p. 349.

⁸ Valobra D. “I principi di comportamento nell'attività di revisione..” in *RIREA* Luglio-Agosto 2004, p. 499.

professionale, cioè deve sempre tenere in considerazione l'eventualità che esistano intenzionali irregolarità, errori ed omissioni, deviazioni o anomalie. E' ovvio che dire che un revisore deve essere diligente non significa equipararlo ad un soggetto con doti eccezionali, egli non può fornire garanzia assoluta ma deve solo agire con la massima cura e lo scrupolo al fine di non innalzare l'audit risk oltre la soglia tollerabile. Infine è necessario precisare che per modulare il grado di diligenza deve prendersi in considerazione la complessità dell'incarico, in particolare il revisore è tenuto a modulare il suo atteggiamento professionale in base all'ampiezza del lavoro dovuta per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la possibilità di utilizzare strumenti automatici e computerizzati, ma soprattutto la complessità, numerosità o significatività dei contenuti ai quali le procedure di revisione sono applicate, l'adeguatezza ed efficacia dei processi di controllo e la probabilità della presenza di significativi errori, irregolarità o non conformità.

Indipendenza.

Affinché la funzione di revisione sia svolta correttamente il revisore ed i suoi collaboratori, oltre ad essere competenti ed operare con diligenza, devono assumere uno specifico atteggiamento mentale in ogni momento relativo all'incarico che svolgono. Essi sono chiamati ad operare con imparzialità (obiettività) ed onestà intellettuale (integrità) e nell'assenza di qualsiasi interesse che essi possano avere direttamente o indirettamente con il "client" per cui si svolge l'incarico, il quale deve essere rifiutato qualora il revisore constati la sussistenza di circostanze o vincoli che possano influenzare il suo giudizio ovvero quando particolari circostanze possano sollevare in terzi il fondato dubbio di possibili influenze. Infatti, non è sufficiente l'onestà intellettuale del revisore ma è altresì necessario il riscontro nel giudizio dei terzi. La condizione appena esposta, in mancanza della quale diventa concreta la minaccia al corretto svolgimento del lavoro di revisione, la chiameremo "indipendenza"; essa rappresenta infatti il requisito fondamentale in base al quale il pubblico riterrà affidabile o meno l'operato del revisore incaricato del controllo della redazione del bilancio e della rispondenza dell'informazione che da esso emerge con la realtà. Data la grande importanza associata a questo requisito

cercherò di delinearne meglio le definizioni, il carattere operativo e il contesto storico in cui è stata studiata e si è evoluta.

Definizioni di indipendenza.

Sono due le principali classificazioni del concetto di indipendenza che possiamo esporre⁹: entrambe non definiscono l'essenza del termine "indipendenza" ma contribuiscono a far luce su alcune possibili sfaccettature della stessa. La prima classificazione che consideriamo distingue la cosiddetta indipendenza di fatto dalla indipendenza in apparenza: con l'espressione *indipendenza di fatto* si è soliti indicare l'assenza di circostanze oggettive che minaccino l'obiettività di giudizio del controllore, circostanze che in via presuntiva impediscano di fatto una considerazione serena e libera dell'oggetto del giudizio professionale; con l'espressione *indipendenza in apparenza* si è soliti indicare la circostanza per cui un terzo è in grado di apprezzare l'indipendenza del professionista per certi aspetti al di là della presenza o meno delle circostanze di possibile minaccia a tale obiettività di giudizio. Si nota così, che queste due caratteristiche non sono sempre collegate l'una all'altra, è possibile infatti che un revisore che sembra, in apparenza, adottare un comportamento dettato dal pieno possesso del requisito di indipendenza, non sia invece effettivamente in una condizione tale da poter procedere al suo operato senza condizionamenti da parte del suo client.

La seconda classificazione, invece, rileva le distinzioni tra la cosiddetta indipendenza soggettiva e indipendenza oggettiva. Con l'espressione *indipendenza soggettiva* si intende solitamente l'indipendenza da un soggetto avente una carica formale nella società client sia esso il management, la direzione centrale, l'assemblea dei soci, ovvero l'inesistenza di un interesse personale per lo più economico da parte del revisore nella medesima società da revisionare (es. partecipazioni). Nella sostanza, il fulcro dell'attenzione è rivolto sulla persona del revisore, in relazione ai suoi propri interessi, più o meno legati agli interessi di altri soggetti. Al contrario, con l'espressione *indipendenza oggettiva* si è soliti indicare

⁹ Regolosi C. "Indipendenza ed obiettività nelle funzioni di revisione interna ed esterna" in *Revisione Contabile*, 2003.

l'indipendenza dall'oggetto da revisionare, che si verifica quando il revisore non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nella compilazione o predisposizione del documento esaminato.

In questo caso, la prima classificazione si riferisce per lo più a quelle che sono le circostanze che potrebbero creare conflitti di interessi tali da intaccare l'operato del revisore e compromettere la funzione di revisione stessa; la seconda invece fa riferimento a circostanze oggettive e quasi sempre, quando parliamo di revisione esterna, il revisore è un soggetto che non ha partecipato alla redazione del bilancio; in maniera diversa accade nella funzione di revisione interna, dove invece l'auditor partecipa alla strutturazione del sistema di controllo interno ed è quindi un supporto al management, essendo così più integrato nel contesto dell'azienda client e dunque meno indipendente, soprattutto considerando che l'indipendenza è un atteggiamento mentale. Cosa sia, dunque, l'indipendenza o cosa si intenda con questo termine è forse adesso più chiaro ma sembra opportuno studiarne anche il processo storico di formazione che ha portato alla sua affermazione nei contesti normativi americani, prima, ed europei, poi.

Il percorso storico-normativo dell'indipendenza.

L'ITALIA.

Nel nostro paese fu il 1939 l'anno che vide l'affacciarsi dei concetti di revisione contabile e controllo legale dei conti; nacque così la figura della società di revisione che, nel 1974 con la Legge n. 216 del 7 giugno¹⁰, fu meglio definita nella sua natura e competenze. Con questa legge fu istituita anche la CONSOB cui fu delegato l'onere di tenere un albo speciale delle società di revisione disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, l'idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Maggiore rigore si ebbe con il D.P.R. n. 136/75 con cui fu, inoltre, istituito l'obbligo per le società quotate di procedere alla certificazione dei propri bilanci ad opera di una società di revisione il cui oggetto sociale era limitato appunto alla revisione e organizzazione contabile, in modo da

¹⁰ Per maggiori approfondimenti consultare la documentazione disponibile sul sito web della Consob (www.consob.it)

garantire un'idoneità tecnica specifica per l'attività da svolgere e di assicurare maggiore indipendenza tra controllore e controllato, introducendo l'impossibilità di fornire servizi diversi dalla pubblica revisione (es. consulenza fiscale) così da scongiurare pericolose commistioni tra esperti esterni revisori e amministrazione della società (cioè garantire quella che abbiamo definito indipendenza oggettiva). Una maggiore attenzione all'altra categoria da noi definita indipendenza soggettiva fu invece dedicata dal D.P.R. n. 136/75 nell'art. 3¹¹, riguardante le incompatibilità, che indica le circostanze per cui l'incarico di revisione non poteva essere conferito a società i cui soggetti aziendali fossero in qualche specifica misura legati con le persone coinvolte nell'operazione di revisione in virtù dei rapporti familiari o interessi professionali; tali situazioni infatti minacciavano di fatto proprio l'indipendenza del giudizio del revisore.

Successivamente, la disciplina delle società di revisione appena esposta è stata dapprima modificata dal Testo Unico sulla Finanza con D. Lgs. N. 58/98¹² che, tuttavia, ha eliminato alcune garanzie di indipendenza prima previste ed ha altresì lasciato permanere diversi elementi critici. Solo dopo l'ondata di tristi e noti scandali finanziari che hanno travolto il mercato italiano a poco più di un anno di distanza l'uno dall'altro (crack Cirio e Parmalat) è stata introdotta la cosiddetta "legge sul risparmio"¹³. Per quanto riguarda il suo contenuto rileviamo subito che

¹¹ Art.3 – Incompatibilità. 1. L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali: 1) siano parenti o affini entro il quarto grado dagli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano; 2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 3) siano amministratori o sindaci delle società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società. 2. I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'articolo 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione. 3. Il divieto di cui al quarto comma dell'articolo 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa.

¹² Per il testo integrale http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs58_98.html

¹³ La legge è del 28 dicembre 2005, n. 262 ed è disponibile su <http://www.camera.it/parlam/leggi/052621.htm>

la disciplina risulta complessivamente migliorata¹⁴: da una parte sono state ripristinate quelle garanzie che erano già state pensate in funzione dell'indipendenza del revisore al momento stesso dell'introduzione dell'obbligo del controllo contabile nel nostro ordinamento, garanzie inspiegabilmente cancellate con la riforma operata dal Testo Unico sulla Finanza nel 1998. Dall'altra parte sono stati esplicitati alcuni principi, come quello della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi tra società di revisione e società assoggettata a revisione per le attività di consulenza o di predisposizione della contabilità, anche se prestate tramite consorella società di consultino ed in tale modo sono state affermate finalmente le regole che già fin dal 1975 avrebbero potuto ritenersi vigenti. Questo intervento normativo sembrerebbe piuttosto efficace, almeno in tema di indipendenza, ma è bene ricordare che anche la disciplina più severa e attenta nella configurazione di garanzie e, più in generale, del funzionamento dell'istituto della revisione contabile, non può dare risultati soddisfacenti se non si preoccupa di predisporre gli strumenti che permettano l'attuazione della disciplina stessa.

LA COMUNITA' EUROPEA.

Nell'ambito dell'Unione Europea da diversi anni ormai la pubblica attestazione dell'attendibilità dei bilanci rappresenta una problematica di notevole interesse. Dal "Libro Verde" del 1996 in poi, infatti, sono stati molteplici gli interventi in materia di controllo legale dei conti da parte di differenti organismi comunitari ed europei, tra cui la raccomandazione emanata dalla Commissione Europea il 16.05.2002¹⁵ che sottolinea in maniera precisa che le regole (..) relative all'indipendenza dei revisori legali dei conti negli Stati membri dell'U.E. devono essere conformi al seguente nucleo di principi fondamentali: obiettività, integrità ed indipendenza. L'indipendenza ovviamente è il tema di primaria importanza mentre i primi due sono ad essa subordinati tanto che lo stesso testo stabilisce che *"il principale modo in cui il revisore legale può dimostrare al pubblico che una revisione viene compiuta secondo*

¹⁴ La disciplina che segue sarà riferita prettamente al tema dell'indipendenza del revisore, gli ulteriori interventi della presente legge verranno trattati nel terzo capitolo del presente lavoro dedicata alla responsabilità dei revisori.

¹⁵ Disponibile sul sito web http://www.europea.eu.int/eur-lex/it/archive/2002/1_19129929719it.html

questi principi (obiettività e integrità) è di comportarsi, di fatto e agli occhi di terzi, in modo indipendente” configurando quella che chiamiamo indipendenza *in apparenza*. Per poter rintracciare una definizione di indipendenza è necessario proseguire nella lettura del suddetto testo in cui si espone *“i principi e le norme in materia di indipendenza del revisore dovrebbero consentire ad un terzo ragionevole ed informato di valutare le procedure e i provvedimenti presi dal revisore per evitare o risolvere fatti e circostanze che costituiscono minacce o rischi per l’obiettività”*. I caratteri appena tratteggiati sono i propri dell’indipendenza cosiddetta *in apparenza*. Ma come visto prima, il fatto che il revisore non si trovi in situazioni che facciano sorgere sospetti nella collettività in ordine alla propria capacità di giudizio obiettivo dell’operato del revisionato, non significa essere indipendente *di fatto* e dunque non esaurisce il concetto. Al punto 3 del Quadro Generale, inoltre, si possono poi ritrovare le possibili minacce all’indipendenza del revisore, consistenti principalmente nell’interesse personale, l’auto-riesame, l’esercizio del patrocinio legale, la familiarità o fiducia e l’intimidazione, e tali fattispecie si sono sviluppate nel passaggio denominato “circostanze specifiche” nel quale al punto 7 sono trattate le cause di non indipendenza legate all’oggetto della revisione: come l’aver svolto, o il perdurare a svolgere “servizi diversi dalla revisione” per conto della società della quale si deve rendere la pubblica attestazione del bilancio, rappresenta infatti un pericolo di indipendenza oggettiva ossia di indipendenza dall’oggetto da revisionare, variabile per intensità a seconda dei servizi offerti.

USA.

Alla luce di fenomeni eclatanti che hanno visto coinvolte società quali la Enron, prima, la Worldcom ed altre, di seguito, gli Stati Uniti hanno ritenuto opportuno introdurre modifiche alla loro legislazione esistente per creare rimedi a queste anomalie. Il più rilevante risulta essere il Sarbanese-Oxley Act 2002¹⁶ che, oltre al rafforzamento di alcune previsioni già esistenti, ha realizzato un cambiamento forte in materia di garanzie di indipendenza. Accanto alla creazione del nuovo Board di matrice federale, al quale viene affidato il compito di monitorare l’attività delle

¹⁶ Sito web di riferimento: <http://www.law.uc.edu/CCL/SOact/toc.html>

società di revisione che prestano il proprio servizio alle società quotate, l'Act ha previsto la netta separazione tra attività di revisione e attività consulenza, ponendo il divieto assoluto di svolgere entrambe verso lo stesso cliente. Più precisamente, pur prevedendosi la possibilità che il Board possa, in alcuni casi particolari, stabilire delle eccezioni, l'elencazione dei servizi e delle attività incompatibili è talmente vasta da riguardare, nella sostanza, quasi tutte le attività che una società di revisione normalmente svolge.

Le procedure previste nelle audit firm per salvaguardare l'indipendenza.

All'interno delle audit firm l'approccio al concetto di indipendenza si riferisce per lo più alle politiche e procedure designate per garantire, con ragionevole sicurezza, che la società insieme al suo personale, compresi esperti esterni ingaggiati dalla stessa, mantengano l'indipendenza come richiesta dal Code dell'IFAC e dalle normative etiche nazionali. Esse devono permettere alla società di identificare e valutare circostanze e relazioni che creano minacce all'indipendenza e di prendere provvedimenti appropriati per eliminarle o ridurle ad un livello accettabile o, se queste sono molto considerevoli, rinunciare all'incarico. Risulta, di conseguenza, fondamentale acquisire quante più informazioni possibili circa il cliente per cui svolgiamo l'incarico, tenendo conto dell'obiettivo del servizio offerto, per poter così valutare l'impatto globale sul requisito di indipendenza della società stessa che deriva naturalmente dal personale incaricato, che obbligatoriamente deve notificare alla società qualsiasi circostanza o relazione che creino minacce all'indipendenza così da adottare provvedimenti correttivi appropriati. Per controllare che queste procedure abbiano effettivamente i risultati sperati almeno una volta l'anno, la società richiede lettere di conferma, su carta o in formato elettronico, che attestano che tutto il personale rispetta le norme previste dall'autorità di vigilanza, dal legislatore, dalle policy interne.

Il Codice IFAC sottolinea, in particolare, la minaccia di familiarità derivante dal fatto di utilizzare sempre lo stesso personale "senior" per un incarico di assurance per un lungo periodo di tempo, questa situazione, infatti, potrebbe impattare sul requisito indipendenza ed inficiare l'imparzialità del revisore e dunque sul livello

di qualità della performance dell'incarico; in questo modo diventa indispensabile l'applicazione di una procedura di salvaguardia per cui la società dovrebbe stabilire i criteri per determinare la rotazione dei partner di incarico dopo uno specifico periodo in conformità con il Code dell'IFAC.

Etica.

Nel panorama internazionale stanno assumendo sempre maggiore rilievo di cosiddetti codici etici o di comportamento etico che sono una vera e propria raccolta di norme. Ma cos'è l'etica? Sotto il profilo del contenuto il termine individua ciò che richiama il soggetto ad operare per il bene suo e dell'altro, essa si colloca all'origine dell'azione, nella sua natura e nei risultati che ne discendono; in questo modo essere etici individua una modalità di comportamento che "non depaupera l'altro di qualcosa che gli appartiene naturalmente" rispettando le altrui esigenze sino a non compromettere anche quelle delle generazioni future. Da questi presupposti ne discende che l'operato etico deve essere contemporaneamente rispettoso delle norme, degli individui e del bene comune a cui singolarmente e collettivamente gli stessi individui partecipano. Calare questi principi nella realtà dell'oggetto trattato non è semplice, infatti l'etica di riferimento del revisore si configurerà come conformità a convenzioni che comunemente sono individuate come rispettose degli individui e dell'interesse comune. I revisori sono, quindi, costretti da norme comportamentali che dovrebbero essere sempre in grado di garantire agli individui e alla collettività giudizi e pareri in sintonia con le attese comuni. Data l'importanza inequivocabile di questi principi di comportamento è nata la necessità di raccogliarli in un corpo di norme individuati come codici etici, tali documenti tuttavia, non possiedono una forza normativa tale da prevedere sanzioni penali o civili specifiche contro le violazioni; questi principi rappresentano la *conditio sine qua non* per l'esercizio della funzione del revisore. Nel nostro paese, il CNDC e il CNR nel 2001 hanno affrontato questo problema, in particolare con il documento n. 2 denominato "norme etico-professionali", evidenzia come è importante la onestà intellettuale, infatti l'opportunità dell'accettazione o meno dell'incarico e della buona opera dello stesso è un aspetto qualificante della professionalità e della sostanza della persona del revisore. Nel panorama internazionale, il "Code of Conduct"

dell'AICPA¹⁷ e il "Code of Ethic" dell'IFAC giungono alle stesse conclusioni appena esposte, dando anche loro enfasi alle situazioni di incompatibilità conseguenti dall'esistenza di un possibile nesso tra il revisore e l'oggetto della revisione.

Il dilemma etico.

Il lavoro di Pedruzzi¹⁸ espone il dilemma etico dell'auditor, infatti l'Autore ipotizza che nell'esecuzione della propria attività un revisore rilevi una grave esposizione debitoria aziendale con concreto rischio di danni ai dipendenti; egli rapporta, secondo procedura, al proprio referente i problemi rilevati chiedendo azioni urgenti per tamponare e risolvere il problema, ma nonostante i suoi solleciti gli organi di governance ignorano la rilevazione fatta dal revisore o mostrano di non volervi porre rimedio, pur essendo informati dei fatti e dei rischi connessi. L'auditor, che invece si sente di dover risolvere, comincia a valutare l'opportunità di denunciare i fatti ad una autorità esterna come rimedio esterno. Questa disperata eccezione¹⁹ è stata chiamata in senso tecnico *whistleblowing* la cui traduzione letterale dovrebbe essere "colui che fischia - arbitro", intendendo l'arbitro come colui che - indipendentemente ed obiettivamente - richiami l'attenzione su ogni problematica che sorge nel corretto svolgimento di qualsiasi attività. In questo modo il tema esce da un ambito tecnico e converge su un piano morale e deontologico, con un coinvolgimento assoluto dell'individuo nei confronti dell'azienda e della comunità. L'auditor si trova così di fronte a un complesso e profondo "dilemma etico", cioè alla necessità di dover operare una scelta tra due alternative:

a) denunciare il fatto;

b) non procedere ad alcuna azione verso l'esterno e fare pressione sugli organi interni per trovare un rimedio.

Nel primo caso egli privilegia la comunità ed in particolare i dipendenti che potrebbero correre seri rischi in caso di mancata soluzione del problema ma così

¹⁷ <http://www.aicpa.org/about/code/index.html>

¹⁸ Peduzzi G "Il dilemma etico dell'auditor" in Auditing 2002.

¹⁹ Come l'ha presentata anche Giovanni Grossi, presidente dell'AIIA.

facendo egli verrebbe meno alla lealtà verso l'azienda e potrebbe violare il codice deontologico della professione e questo non può avere ripercussioni sulla sfera personale e professionale. Nel secondo caso, invece, egli rispetterebbe la proprietà delle informazioni facendo fede alla sua riservatezza ma sarebbe contro la sua coscienza lasciare una certa parte della comunità o dei colleghi esposta ad un rischio reale. La caratteristica del "dilemma etico" è che non c'è, in prima battuta, una risposta chiaramente indirizzabile, infatti non abbiamo una netta distinzione tra le due alternative in modo da attribuire il bene all'una ed il male all'altra. Secondo Kidder²⁰ questo dilemma consiste in una scelta "bonus verso bonus" in cui entrambe le opzioni perseguono principi giusti, pur avendo delle ripercussioni negative, mentre identifica come "bonus verso malus" la scelta intenzionale fatta solo per ottenere un tornaconto personale. Prima di soffermarsi a riflettere per cercare una soluzione che non deluda nessuno è importante capire se ci troviamo effettivamente di fronte ad un dilemma etico e Kidder individua quattro paradigmi al fine di identificarlo:

- verità verso lealtà,
- individuo verso comunità,
- medio termine verso lungo termine,
- giustizia verso compassione.

La situazione che abbiamo esaminato prima cade nei primi due casi perché l'auditor non sa se manifestare la verità all'esterno o far fede alla lealtà verso l'azienda, in più deve scegliere se privilegiare l'individuo (l'azienda o la propria carriera) ovvero la comunità che corre rischi concreti. La scelta, che molto probabilmente non darà mai piena soddisfazione, richiama tre ambiti morali: da un lato, ci sono i valori aziendali sempre più tradotti in codice etico, dall'altro gli standard professionali e il codice deontologico dell'auditor e dall'altro ancora, i valori culturali e religiosi che il soggetto possiede. L'Autore suggerisce di utilizzare i seguenti principi ricavati dalla

²⁰ in "How good people make tough choices: resolving the dilemmas of ethical living" pubblicato dall'Institute for Global Ethics.

tradizione della filosofia morale, che non risolvono nettamente il problema ma permettono di ricavare indicazioni e chiavi di lettura per una decisione più consapevole e motivata:

- principio utilitario, finalizzato al risultato “fai ciò che produce il maggior beneficio a più persone”, in questo modo la scelta riferita al nostro caso sarebbe denunciare l'accaduto;
- principio categorico, finalizzato al dovere: considera il bene originario se tutti agissero con la stessa tua scelta. Se tutti denunciassero potrebbe darsi luogo ad abusi, se nessuno denunciasse i problemi gravi non verrebbero affrontati;
- principio solidario, di reversibilità o della “regola d’oro”: fai ciò che vorresti fosse fatto nei tuoi confronti, in questo caso la risposta varia in base alla persona con cui si confronta l’auditor.

Così se la scelta è eseguita con consapevolezza e coscienza, verrà difesa come tale, potrà anche costituire un elemento di maturazione per la figura dell’auditor, attribuendogli valore aggiunto.

1.3 Secondo livello. La valutazione del rischio.

Una volta che abbiamo creato un ambiente di controllo composto da soggetti dotati di competenze, che operano con diligenza professionale, che sono indipendenti e rispettano tutti i requisiti etici per meglio svolgere il loro lavoro, è necessario riferirsi al secondo tassello del mosaico: la valutazione del rischio.

Infatti, per procedere nel suo operato la società di revisione deve analizzare il rischio che corre cercando di valutare al meglio i clienti che si trova di fronte. La società di revisione dovrebbe riuscire ad ottenere tutte le informazioni necessarie per poter stabilire procedure e politiche per l’accettazione dell’incarico ma anche per la sua continuazione. Per fare ciò è importante considerare alcuni punti sui quali è necessario approfondire le conoscenze:

- l'integrità dell'impresa cliente. Intendendo come integrità l'identità e reputazione che l'impresa ha nel suo campo di affari con i principali utenti e con chiunque abbia con essa legami, la natura delle operazioni, l'esistenza di inappropriate limitazioni negli obiettivi che essa si pone, l'intenzione aggressiva nei confronti della società di revisione di mantenere bassi gli onorari, nonché possibili avvisaglie di comportamenti illeciti e fraudolenti. Ovviamente, l'ampiezza della conoscenza che la società avrà circa l'aspetto "integrità" crescerà nel contesto di una relazione continuata con quel cliente, nella quale le informazioni acquisite possono essere comunicazioni, interviste o ricerche sui data base aziendali;
- capacità e competenze della società di revisione stessa. E' vero infatti che una società è in condizione di accettare un determinato incarico o di proseguirne un altro solo se ha un personale sufficiente dotato di capacità e competenze adeguate, nonché esperti a disposizione. Può accadere, ad esempio, che il cliente auditato espanda il suo settore d'affari in un'area rispetto alla quale la società non possiede conoscenze adeguate;
- possibilità di rispettare i requisiti etici da parte della società di revisione stessa. La società infatti deve considerare l'attuale o potenziale conflitto di interessi che si verrebbe a creare; in più qualora la società di revisione venga in possesso, in tempo utile, di informazioni che potrebbero causare situazioni non totalmente lecite ricomprese nella prosecuzione dell'incarico è necessario che questa ponga in essere azioni che devono definire le responsabilità professionali e legali, inclusa la possibilità da parte della società di fare comunicazione alle autorità regolamentari, nonché la possibilità di sottrarsi all'incarico o a tutti gli incarichi derivanti dalla relazione esistente con quel cliente.

Come è attualmente configurato questo controllo di qualità sembra, tuttavia, verificare il rispetto di tali procedure con un'attenzione focalizzata più all'osservanza che alla sostanza dei problemi. Le verifiche sembrerebbero insomma privilegiare più il profilo formale del rispetto delle procedure rispetto a quello sostanziale della loro efficacia nell'evidenziare i rischi che l'incarico comporta; bisognerebbe forse modificare l'impostazione di base che oggi il controllo di qualità

assume. Uno dei rischi che più probabilmente possono essere individuati è la coesistenza di attività di audit e servizi diversi da questa, infatti, sono molti i modi in cui questi servizi possono rappresentare una minaccia all'indipendenza dell'auditor: fornire servizi addizionali potrebbe mettere l'auditor in una posizione di oggettiva incompatibilità. Il fatto che negli ultimi anni le "Big Four²¹" abbiano progressivamente sviluppato questo tipo di servizi, che a livello mondiale rappresentano il 55-65% dei ricavi complessivi, ha già in passato provocato l'intervento della SEC e della CONSOB le quali hanno adottato un nuovo corpus di regole per garantire l'indipendenza del revisore a fronte del mutuato contesto operativo di riferimento. Il progetto iniziale prevedeva il divieto assoluto di prestare al proprio cliente un elenco tassativo di servizi, bandendo una certa parte delle attività di consulenza, ha trovato tuttavia la ferma opposizione della professione²², obbligando la SEC ad adottare così una soluzione di compromesso permettendo l'offerta di questi servizi solo nel rispetto di determinate condizioni.

1.4 Terzo livello. Le attività di controllo.

Una volta valutati gli effetti connessi alla assunzione di un incarico e dunque aver stimato che i rischi sono accettabili, la società procede allo svolgimento del suo lavoro che viene regolato da apposite attività di controllo attraverso le quali la società dovrebbe garantire che gli incarichi siano realizzati da soggetti adeguati alle circostanze e che siano in accordo con gli standard professionali e con i requisiti legali. In questo modo la società si impone di stabilire che la performance sia effettivamente dotata di qualità. E' fondamentale che tutti i membri del team d'incarico capiscano quali sono gli obiettivi che devono realizzare ma ancora più importante risulta essere la figura del coordinatore che aiuta e supervisiona anche l'operato dei revisori meno esperti.

Consulenze.

²¹ Le Big Four sono le società di revisione più importanti e prestigiose del mondo: PriceWaterhouse&Cooper, REconta Ernst&Young, Deloitte&Touche, Kpmg. Il loro numero è andato riducendosi negli anni anche a causa di diversi scandali finanziari che le hanno viste coinvolte (vedi Arthur Andersen).

²² Diversi esponenti delle Big Five e dell'AICPA hanno infatti ricordato i notevoli vantaggi che i clienti ottengono da un servizio più sinergico e completo.

La società dovrebbe stabilire politiche e procedure atte a fornire una ragionevole assurance che ci siano sufficienti risorse per far sì che vengano attuate, qualora ne sorga l'esigenza, supporti e consulenze che, riferite a situazioni di difficoltà o contenzioso, includono discussioni ad un livello professionale adeguato, anche con individui esterni alla società che sono esperti nel risolvere una difficoltà o una materia del contendere. Infatti, qualora una società manchi di risorse interne appropriate allora si richiederà un consulto esterno attraverso servizi supplementari forniti da altre società, organismi professionali e normativi oppure organizzazioni commerciali e ovviamente, prima di stipulare un contratto per questi oggetti, la società deve considerare se l'apporto esterno è coerente con l'obiettivo che si è posta. Queste consulenze devono essere documentate, non solo nella loro natura e obiettivo, ma anche nelle conclusioni da esse ottenute²³, e aiutano a promuovere la qualità, risolvendo situazioni che potrebbero minare il corretto svolgimento dell'incarico e incoraggiano l'applicazione del giudizio professionale.

Opinioni differenti.

Visto che chi procede al lavoro di revisione non è mai un singolo ma un team, è possibile che all'interno della squadra nascano opinioni differenti riguardo un oggetto di analisi; per attenuare gli effetti di queste discordanze la società dovrebbe stabilire politiche e procedure per risolvere queste differenze di opinione all'interno dello stesso team di lavoro, o nei confronti del consulente e, dove applicabili, tra partner d'incarico e soggetto incaricato alla supervisione del controllo di qualità. Una volta identificate le differenze di opinione vengono fornite chiare linee guida su come intervenire per ripianarle, infatti, se così non fosse il report non potrebbe essere emesso.

La revisione di qualità dell'incarico.

Per far sì che l'operato di una audit firm sia dotato di una maggiore garanzia di qualità è possibile che l'operato del revisore sia soggetto a sua volta ad una attività

²³ Queste documentazioni sono ritenute sufficienti se da queste si può intendere l'oggetto su cui la consulenza è stata richiesta nonché il suo risultato.

di engagement review. Questo tipo di revisione viene anche detta “peer review” cioè “verifica tra pari grado”, infatti, come vedremo viene svolta da membri attivi della professione, revisori di grande esperienza che esercitano il controllo legale dei conti e perciò conoscono il modo in cui si affrontano e si risolvono i problemi legati alla prassi operativa. Per realizzare questo tipo di controllo la società di revisione dovrebbe stabilire politiche e procedure che permettono una valutazione obiettiva delle scelte fatte del team d’incarico e delle conclusioni a cui si è giunti nella formulazione del report. In particolare, si dovrebbero poter definire i criteri in base ai quali tutte le audit, nonché tutti i servizi di assurance collegati, dovrebbero essere valutate per determinare se deve essere realizzata o meno una revisione anche sulla qualità dello svolgimento dell’incarico²⁴.

Fra i criteri che una società considera per decidere se implementare procedure di revisione della qualità nello svolgimento dell’incarico troviamo non solo, come può sembrare logico, la natura dell’incarico, ma anche la identificazione di circostanze inusuali o rischi, nonché il sistema di leggi e regolamenti riferiti alla materia in oggetto. Se, dopo questa analisi, si ritiene che queste procedure debbano essere applicate è opportuno definirne i lineamenti considerando:

- la natura, tempistica ed estensione della revisione del controllo di qualità dell’incarico. Una engagement quality control review ordinariamente implica la realizzazione di colloqui verbali con il revisore che si sta occupando dell’incarico, per poi prendere visione delle carte di lavoro relative alle decisioni significative che il team ha preso e le conclusioni a cui è arrivato. L’estensione delle “review” dipende dalla complessità dell’incarico e dal rischio che il report potrebbe non essere appropriato alle circostanze²⁵;
- i criteri per l’eleggibilità dei revisori che si devono occupare del controllo di qualità degli incarichi. Le politiche e procedure dovrebbero definire quali sono le tecniche di qualificazione richieste per definire questo ruolo,

²⁴ Anche qui è condizione necessaria per l’emissione del report contenente il giudizio completare le procedure di revisione dell’incarico.

²⁵ Ricordiamo però che la revisione dell’incarico non riduce la responsabilità del revisore che sta svolgendo l’attività per il client!

includendo la necessaria esperienza e autorità, nonché il grado a cui una revisione del controllo di qualità può essere applicata all'incarico senza compromettere l'obiettività del revisore. Ovviamente le qualificazioni tecniche richieste a questi revisori ovviamente variano da incarico ad incarico ma in ogni caso deve essere un individuo con sufficienti ed appropriate esperienze e autorità che gli permetterebbero comunque di procedere anch'egli alla revisione di un qualsiasi bilancio. E' importante che la società si occupi di mantenere l'obiettività del revisore incaricato del controllo; se accade che, ad esempio, il partner consulti il revisore che deve effettuare il controllo durante lo svolgimento dell'incarico, è necessario che questa consultazione non comprometta necessariamente l'eleggibilità del revisore controllore, di fatti quando la natura e l'estensione delle consultazioni diventa significativa, si deve verificare l'obiettività di entrambi e se questo non risulta possibile allora è necessario nominare un sostituto esterno²⁶;

- documentazione. La documentazione della revisione sul controllo di qualità dell'incarico dovrebbe attestare che le procedure richieste dalla società siano state realizzate ma soprattutto che la revisione riguardante il controllo di qualità dell'incarico sia stata completata prima dell'emissione del giudizio nonché dando prova delle comunicazioni di quelle problematiche che hanno dato vita a decisioni significative da parte del team che il revisore non ritiene appropriate.

Ma in cosa si sostanzia una revisione sul controllo di qualità dell'incarico? Innanzitutto è necessaria una valutazione del team d'incarico sull'indipendenza della società in relazione allo specifico incarico, dei rischi identificati durante l'incarico e le risposte a questi, le decisioni prese in particolare con rispetto della soglia di materialità e se sono state richieste consulenze o se si sono verificate differenze di opinioni e come queste si sono risolte. Entrando nello specifico si vanno a selezionare un certo numero di incarichi, sia per settore di appartenenza sia per classe dimensionale, in modo da toccare gli aspetti più significativi dell'attività al fine di verificare l'operatività delle procedure previste²⁷.

²⁶ Questo accade anche quando l'abilità nella realizzazione dell'obiettivo di revisione va deteriorandosi.

²⁷ In ogni caso per ogni manager e partner deve essere verificato almeno un incarico svolto annualmente.

1.5 Quarto livello. Monitoraggio.

L'obiettivo del monitoraggio è quello di valutare l'aderenza agli standard professionali nonché agli organismi regolatori del sistema di controllo della qualità, per verificare se questo è appropriato e se le politiche sul controllo di qualità sul controllo di qualità della società sono state applicate coerentemente alle circostanze. La società affida la responsabilità del monitoraggio ad un partner o a altre persone con sufficienti e appropriate esperienze e autorità, in modo che questo possa essere svolto da persone competenti che analizzino sia l'appropriatezza della struttura sia l'effettività delle operazioni del sistema di controllo di qualità. Le considerazioni di continuazione e la valutazione del sistema di controllo della qualità esplicitano come le nuove evoluzioni di norme e standard professionali incidono sulle procedure e politiche della società stessa. Per rendere una ragionevole assurance sul fatto che le politiche e procedure relative al sistema di controllo della qualità siano rilevanti, adeguate effettivamente operative e conformi a quelle definite, l'audit firm deve realizzare attività che includono la valutazione del sistema di qualità interno, attraverso periodiche ispezioni su una selezione degli incarichi già conclusi. Le ispezioni riguardanti una parte degli incarichi che sono già stati svolti è di solito definita su base ciclica, esse sono organizzate considerando la dimensione della società, il numero delle diverse filiali e uffici, i risultati di precedenti procedure di monitoraggio, la natura e la complessità dell'organizzazione delle società, senza trascurare il rischio associato ad ogni cliente della società nel suo specifico caso. Le procedure di ispezioni possono però essere talvolta integrate dalle procedure di monitoraggio esterno, integrate e non sostituite. Qualora si evidenziassero alcuni punti in cui il sistema risulta carente è fondamentale darne comunicazione al personale responsabile e avanzare alcuni suggerimenti per azioni riparatorie che possono consistere nel cambiamento delle politiche perseguite dal sistema di controllo, azioni disciplinari contro chi ha realizzato procedure non conformi a quelle definite, in particolare quando questo accade più volte. Dove i risultati del monitoraggio evidenziano che quel giudizio che è stato espresso è inappropriato o che alcune procedure sono state omesse durante la realizzazione dell'incarico, la società dovrebbe definire cosa fare per aderire meglio agli standard

professionali e ai regolamenti e norme previsti, prendendo anche in considerazione l'ipotesi di ricorrere a consulenze legali. Per garantire una procedura valida è necessario che, almeno una volta l'anno, la società comunichi i risultati del monitoraggio sul sistema del controllo di qualità di partner d'incarico includendo le più alte cariche responsabili; questa comunicazione permette, non solo all'impresa di mettere in piedi delle azioni appropriate per evitare di arrivare all'emissione di un report non appropriato, ma è importante soprattutto perché individua quelle che sono le cariche di responsabilità²⁸.

Documentazione.

Da quello esposto finora emerge come la documentation sia un aspetto che abbraccia tutte le procedure realizzate da un revisore e proprio per questo motivo, oltre ad essere discusso nell'ISQC 1, all'argomento è stato dedicato l'ISA 230 che definisce la documentazione come “..complete and detailed to provide an overall understanding of the audit”, cioè tale da fornire una completa ricostruzione dell'attività. Infatti, le cosiddette “carte di lavoro” ovvero “documentation” hanno come obiettivo principale quello di sviluppare la pianificazione e lo svolgimento del lavoro di revisione nonché permettono la supervisione e il riesame del lavoro svolto. Pur riconoscendo che ogni incarico di revisione ha proprie caratteristiche peculiari, il principio di revisione n. 230, che si occupa proprio di questo argomento, determina alcuni “minimi comuni denominatori”²⁹ di comportamento per i professionisti che operano in questo settore.

Per raggiungere gli obiettivi che chi ha introdotto le “documentation” si era posto, è necessario che queste siano preparate in modo sufficientemente completo e dettagliato così da fornire una globale comprensione del lavoro svolto ai terzi, in particolare bisogna includervi informazioni sulla pianificazione del lavoro di revisione, sul tipo di incarico e responsabilità relative, sui tempi di svolgimento e sull'ampiezza delle procedure di revisione necessarie nella fattispecie, sui risultati

²⁸ Questo è un aspetto molto rilevante quando si parla di un gruppo in cui il monitoraggio avviene in un sistema di rete.

²⁹ Bauer R. “I controllo nelle società e negli enti – la documentazione di lavoro” in Controllo Legale dei Conti 2004, p.489.

ottenuti e le conclusioni tratte dagli elementi probativi. Il principio n. 230 sottolinea l'importanza che le documentation contengano considerazioni del professionista su tutti gli aspetti rilevanti che richiedano stime e valutazioni, soprattutto in quei casi caratterizzati da difficili questioni di principio o di valutazione. Non è facile, dunque, stabilire a priori l'ampiezza e il contenuto di queste carte di lavoro, in quando nella loro determinazione subentrano l'esperienza e la capacità professionale del singolo. Il principio stabilisce comunque una linea guida: il loro contenuto deve essere tale da permettere ad un altro revisore senza previa conoscenza alcuna dell'incarico il comprendere il lavoro svolto e le motivazioni delle decisioni prese. E' importante, inoltre, che la forma di queste carte sia standard per migliorare l'efficienza con cui sono preparate e riviste al fine di permettere controlli di qualità sul singolo incarico³⁰. Ciò nonostante la forma e il contenuto dei documenti dipendono da tantissimi elementi tra i quali ci sono: la natura dell'incarico, la tipologia del giudizio da emettere, la natura e la complessità dell'attività di impresa che può implicare o meno l'applicazione di specifiche metodologie e tecnologie nello svolgimento dell'incarico nonché l'organizzazione e affidabilità del sistema contabile e di controllo interno. Il contenuto delle documentation è molto vario, infatti queste devono includere sia informazioni sulla struttura legale ed organizzativa dell'impresa, estratti o copie di importanti documenti legali, accordi e verbali, nonché informazioni sul settore dell'attività, sulla situazione economica e sulla normativa tipica del settore; sia i promemoria di pianificazione, la conoscenza del sistema contabile e del sistema di controllo interno, l'analisi dei rischi inerenti all'attività e ai rischi di controllo, valutazioni sul lavoro dei revisori interni, tipi di procedure di revisione applicate, i loro tempi di attuazione e risultati ottenuti. Inoltre, per quanto riguarda la loro conservazione esse possono essere riassunte in raccoglitori e suddivise tra: documenti permanenti, che hanno informazioni a rilevanza pluriennale, e documenti correnti, che contengono informazioni per la revisione di un singolo bilancio di esercizio. Ovviamente, data la rilevanza delle informazioni contenute il revisore deve adottare procedure appropriate per assicurare riservatezza, sicurezza nella custodia

³⁰ Come previsto dal principio di revisione n. 220.

delle stesse ed anche il tipo di supporto utilizzato (cartaceo, pellicola, elettronico) deve essere idoneo a conservarle per un periodo sufficiente a soddisfare esigenze future, tenuto conto delle disposizioni di legge e delle indicazioni per la conservazione dei documenti, che nel nostro paese significa minimo dieci anni. Infine è bene precisare che la proprietà di queste carte è sempre del revisore, che in fondo è colui che le ha create e redatte, sottolineando come esse non sostituiscano in alcun modo i documenti contabili dell'impresa, anche se talune parti o estratti possono essere messi a disposizione della società, a discrezione del revisore o di organi di controllo che possono, in talune situazioni, richiederne la visione.

Il ruolo della documentation nell'audit firm.

Documentare gli aspetti rilevanti di una revisione è indispensabile per ottenere gli elementi probatori a sostegno del giudizio espresso e per evidenziare come le verifiche si sono svolte in accordo con i principi di generale operatività dell'attività. Le politiche e procedure che la società dovrebbe stabilire hanno come obiettivo la realizzazione di una documentazione appropriata, che dia evidenza delle operazioni attuale per ogni elemento del sistema del controllo di qualità³¹. Una società di revisione per determinare la forma e il contenuto delle documentazioni deve considerare innanzitutto la sua dimensione, il grado di autorità che sia il suo personale sia i suoi uffici hanno la natura e la complessità della sua organizzazione. La società conserverà questa documentazione per un periodo di tempo sufficiente a permettere alle procedure di controllo e monitoraggio di valutare la compliance della società al loro sistema di controllo interno, oppure per più tempo se richiesto dalla legge.

1.6 I controlli di qualità nelle audit firm statunitensi ed in quelle europee.

Ovviamente le disposizioni dell'ISQC n. 1, come già esposto, variano in base alle caratteristiche delle audit firm ma anche in relazione al contesto nazionale in cui esse esercitavano la loro attività. E' importante quindi analizzare come si differenzia il controllo di qualità negli Stati Uniti - che rappresenta il contesto in cui è nata e cresce

³¹ Ad esempio le grandi imprese potrebbero usare database elettronici per documentare diversi oggetti, come le conferme, le valutazioni di performance e i risultati del monitoraggio.

tutt'oggi la revisione - e l'Italia, che ci riguarda da vicino. Negli Stati Uniti, dove la revisione contabile si è affermata sin dai primi anni del Novecento quale funzione di pubblico di interesse, l'estensione del controllo di qualità presenta uno sviluppo forse più radicato rispetto a quello presente nei paesi europei ma non necessariamente migliore; basta pensare che la maggior parte dei più grandi scandali finanziari si è verificata proprio oltreoceano. Forse anche alla luce di quanto appena detto, l'AICPA³² per garantire una elevata qualità di servizi offerti dai suoi membri, svolge un'intensa attività di autoregolamentazione che comprende la definizione dei requisiti per l'ammissibilità all'Institute, di principi tecnici e di comportamento, di interventi volti a verificare il rispetto delle norme emesse nonché l'applicazione di un regime sanzionatorio in caso di violazioni. Nel contesto statunitense il sistema del controllo interno di qualità di una società di revisione si distingue nei controlli di processo, o human resources, e controlli di prodotto, o engagement. Tra i primi collochiamo le procedure che riguardano la variabile strategica per garantire un adeguato livello di qualità: la componente umana, cioè le caratteristiche personali e tecniche di cui esegue gli incarichi di revisione. Mi riferisco innanzitutto alle procedure per la selezione del personale volte ad accertare che i candidati posseggano alcuni requisiti importanti per operare ed accanto a queste si collocano le attività di formazione e aggiornamento professionali. La seconda categoria, cioè i controlli di prodotto, comprende le procedure di accettazione del cliente/incarico, che abbiamo poc'anzi analizzato, le quali prevedono un'accurata analisi dei rischi di una nuova relazione professionale con riferimento sia alle caratteristiche del business a cui l'incarico si riferisce sia all'integrità della direzione aziendale del cliente. Il rischio complessivo di revisione in questo caso è data dalla combinazione di tre componenti:

- il rischio di continuità operativa del cliente, cioè la possibilità che la società non sopravviva nel tempo o che produca risultati non sufficienti;
- il rischio immagine per il revisore, ossia la minaccia che potrebbe derivare alla società di revisione dall'associare il proprio nome a quello del cliente sia per i

³² L'American Institute of Certified Public Accountants è l'istituto più rappresentativo della professione contabile nel paese.

notevoli costi per cause legali sia per gli effetti negativi all'immagine dei prodotti alla sua reputazione;

- il rischio di revisione, ovvero la possibilità che il revisore non scopra eventuali errori od irregolarità anche dopo aver completato efficacemente tutte le procedure previste.

E' importante non dimenticare come avvengono le procedure di assegnazione dell'incarico all'interno della società, visto che il mercato richiede che i revisori, oltre ad una conoscenza completa dei principi tecnici e delle regole, abbiano una buona comprensione degli aspetti di business a cui esso si riferisce, e non solo alla normativa che disciplina il settore e alle sue problematiche contabili. Infine l'attività di supervisione. Le audit firm hanno una struttura organizzativa piramidale per cui ogni soggetto deve limitare il proprio controllo all'operato di chi gerarchicamente occupa la posizione sottostante. Pertanto, il senior prima, il manager e il partner poi controllano il lavoro eseguito dai collaboratori direttamente presso il cliente per accertare che esso sia conforme ai principi professionali e alle procedure interne statuite. Questo sistema è l'espressione chiara dell'approccio di autoregolamentazione che caratterizza la realtà americana, dove è la stessa professione a farsi carico del compito di garantire la qualità nell'interesse del servizio pubblico a cui è chiamata. Ciò presenta vantaggi e svantaggi, senza comunque dimenticare il ruolo della Security Exchange Commission (SEC) quale organismo preposto alla trasparenza e alla tutela del mercato finanziario americano. Essa riconosce, promuove e appoggia le numerose iniziative sviluppate dall'AICPA e svolge un'attività di vigilanza sorveglianza sull'operato di diversi organismi al suo interno operanti, inoltre verifica il rispetto dei principi di revisione e del requisito di indipendenza con un frequente contatto con i soggetti che gestiscono il controllo di qualità e controlla annualmente un campione casuale delle verifiche svolte nell'ambito del programma di peer review. La SEC infine dispone di ampie facoltà ispettive e di provvedimenti disciplinari "personalizzati", in grado di meglio adattarsi alle diverse situazioni e richiede azioni correttive dei comportamenti contestati. Tra l'AICPA e la SEC si instaura dunque un'intensa collaborazione fondata su un confronto continuo in merito alle questioni più critiche che riguardano l'audit quality. Seppure rappresentano interessi diversi, entrambi gli enti sono impegnati ad unire le loro forze e i diversi strumenti di cui dispongono per garantire il

pubblico interesse. In Italia è la CONSOB che ha il compito di vigilare sull'indipendenza e l'idoneità tecnica delle società di revisione iscritte all'Albo Speciale, cioè società che eseguono la revisione dei bilanci degli emittenti quotati. In particolare, il TUF le attribuisce il potere di vigilare sulle audit firm iscritte all'Albo Speciale anche attraverso lo svolgimento di accertamenti ispettivi (art. 162 TUF) nonché il potere di applicare eventuali sanzioni (art. 163 TUF) essendo prevista la possibilità di intimare alle società di revisione di non avvalersi, per un massimo di due anni, dei responsabili di specifici lavori di revisione cui siano iscrivibili gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento di tali lavori³³.

³³ Il Ministero della Giustizia ha invece competenza sui revisori contabili iscritti nell'apposito registro sui quali vigila la Commissione Centrale per i Revisori Contabili. Per maggiori approfondimenti consultare il capitolo terzo del presente lavoro.

CAPITOLO SECONDO

Finora abbiamo analizzato le componenti della qualità dell'attività di revisione endogene alla stessa audit firm, cioè quelle personali del revisore e quelle che vanno a determinare la struttura della società di revisione che realizza l'incarico. Tali determinanti, tuttavia, rappresentano una sola delle due facce di quella medaglia che è la revisione di bilancio, così, per avere una visione completa, dobbiamo procedere all'analisi delle determinanti esogene, cioè quelle esterne alla figura della revisore e della società di revisione ma che vanno a influenzarne il loro operato: il sistema di corporate governance, il sistema di authority, il sistema di responsabilità.

CORPORATE GOVERNANCE

2.1. Il sistema di corporate governance e l'audit quality.

L'obiettivo finale della revisione contabile è quello di esprimere un'opinione professionale sul bilancio, in tutti i suoi aspetti significativi, e per raggiungere quanto più efficacemente possibile tale obiettivo il revisore deve adeguatamente pianificare il suo lavoro. L'audit risk, che è il rischio di esprimere un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio presenti delle anomalie significative, è quindi inversamente correlato alla qualità del lavoro di un revisore: tanto maggiore è l'audit risk tanto più il revisore può incorrere in errori e disattenzioni influenzando il livello di audit quality offerto. Il rischio di revisione si può definire come la risultante di due categorie³⁴:

- a) il rischio di errori material, cioè errori tali da alterare in modo significativo la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica dell'impresa. Questo dipende a sua volta da due elementi: l'inherent risk e il control risk. Il primo esprime il rischio che una categoria o una voce di operazioni possano contenere errori significativi e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi. Tale rischio deriva direttamente dai rischi generici d'impresa, dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali dell'impresa revisionata per cui, indipendentemente dall'adeguatezza e dal funzionamento del

³⁴ "Information system risk and audit planning" di Bedard, Graham and Lackson in International Journal of Auditing n.9, p. 147.

sistema di controllo interno, si possono verificare errori significativi nelle rappresentazioni fornite dal sistema informativo-contabile. Il secondo, invece, nasce dal fatto che il management introduce nel suo sistema contabile una serie di controlli atti a prevenire ed individuare frodi ed errori e da tali controlli, che possono prendere la forma di supervisione o di analisi delle registrazioni da parte di organi diversi da quelli che hanno effettuato l'operazione, ha origine il rischio in oggetto, cioè la possibilità che il sistema contabile e di controllo interno non riesca a prevedere, individuare e tempestivamente rilevare gli errori significativi di un documento contabile. A tale proposito si evidenzia come il sistema di governance esistente può, con le sue caratteristiche, rendere il lavoro del revisore più o meno articolato e dunque influenzare la qualità del prodotto finale. È vero infatti che un sistema di governance in cui gli amministratori non sono indipendenti può significare, per il revisore, un dispendio di risorse maggiore per controllare le valutazioni degli stessi amministratori che potrebbero contenere margini discrezionali di errore; è altrettanto vero che la creazione di più comitati all'interno dello stesso board potrebbe portare il revisore più facilmente al raggiungimento di un livello di qualità, in termini di servizio offerto, notevolmente alto.

- b) il rischio di individuazione, cioè il rischio che tali errori non siano individuati dal revisore (detection risk).

Una volta valutate le prime due componenti (inherent e control risk) il revisore deve determinare l'ampiezza e la natura delle procedure necessarie per ridurre l'audit risk al livello desiderato determinando il suo detection risk, o rischio di individuazione, cioè il rischio che le procedure di validità eseguite non evidenzino una inesattezza significativa, individualmente considerata e sommata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni. Questo rischio di individuazione, ovviamente, è inversamente proporzionale al rischio intrinseco e di controllo: quando questi sono bassi il revisore può accettare un detection risk più elevato mantenendo l'audit risk globale ad un livello accettabile, se invece i primi due rischi risultano essere elevati, allora è necessario raccogliere maggiori elementi probatori attraverso lo svolgimento di procedure di verifica, che si traduce in un detection risk basso, cioè il revisore sarà molto più attento al suo operato e dunque potrà garantire maggiormente il risultato finale ottenuto.

La differenza sostanziale tra inherent-control risk e detection risk si ricollega al fatto che le prime due tipologie di rischio esistono indipendentemente dall'intervento del revisore, mentre l'ultima è una diretta conseguenza delle scelte da lui operate in termini di mix di procedure adottate e di ampiezza dei controlli operati. Però è bene osservare che l'inherent risk è determinato dall'ambiente esterno all'impresa e quindi il revisore lo definisce, diciamo, con un dato esogeno, invece per il control risk è diverso, infatti per apprezzarlo e quantificarlo il revisore deve conoscere com'è strutturato il sistema di controllo interno. E, dal momento che il sistema di controllo interno è pensato e realizzato dagli organi di governance, risulta indispensabile capire cosa si intende per corporate governance e come essa influisce sull'attività di revisione.

2.2 La corporate governance e la figura del revisore.

La corporate governance³⁵, nella più semplice delle accezioni, nasce quando un investitore esterno desidera esercitare il controllo, in maniera differente dal manager, in seno ad una società. Il problema di corporate governance sembra oggi ridursi a come trovare un compromesso tra il management e i piccoli azionisti: l'insieme delle relazioni che vengono ad instaurarsi tra i detentori di capitale di rischio e gli agenti preposti al governo dell'impresa, infatti, rendono necessaria una chiara definizione delle regole, per garantire al management stesso, agli azionisti (proprietà) e agli interlocutori aziendali la massima efficacia possibile nell'operare. Come detto, le problematiche di corporate governance assumono rilevanza quando vi è una separazione tra la proprietà ed il controllo; in tale situazione la figura dell'imprenditore-manager tipica di molte imprese a carattere familiare viene meno, in quanto la gestione dell'impresa viene affidata a persone, i manager, che possono avere interessi differenti da chi detiene il capitale di rischio. Si può dunque capire come abbia rilevanza il rapporto di agenzia che viene ad instaurarsi, non solo tra il proprietario e il gestore, ma anche tra il management di una società e coloro che intrattengono qualsiasi rapporto con la società stessa, dagli azionisti ai creditori, dai fornitori ai clienti, dai dipendenti agli investitori istituzionali; il management così agisce come intermediario/rappresentante degli interessi di tutte le diverse figure aventi un

³⁵ Il primo ad usare il termine è stato R. Eells per descrivere "la struttura e il funzionamento della politica societaria", anno 1960.

legame con l'impresa. Le regole di corporate governance possono essere intese come il risultato di un processo di contrattazione tra gli stakeholders e il management nel quale l'aspetto più importante è capire in che modo agire per rendere tale risultato il più efficiente possibile. Il problema è tanto più evidente, quindi, quanto più esiste una separazione tra chi detiene il capitale di rischio e chi controlla la società³⁶. Jensen e Mecling³⁷ idearono un modello basato sul rapporto, denominato "alfa" tra le azioni detenute dal proprietario controllante ed il totale dei titoli azionari emessi. In particolare, posto il valore di alfa in termini percentuali, il modello chiariva quanto segue:

- alfa pari a uno: non vi è alcuna disparità tra azionisti e manager, in quanto si è in presenza di forti azionisti che controllano la società senza problemi; i costi di agenzia così sono pari a zero;
- alfa pari a zero: ci si trova in presenza di una proprietà estremamente frazionata (public company) che non detiene il controllo della società nelle mani del management; i costi di agenzia sono molto elevati;
- alfa compreso tra zero e uno: situazione nella quale proprietà e controllo sono separati in modo più o meno esteso; i costi di agenzia variano tra zero e uno.

Gli azionisti cercano, per quanto possibile, di ottimizzare i costi di agenzia ma è difficile realizzare ciò per l'impossibilità di contrattare e quantificare l'utilizzo dei fattori produttivi da parte del manager, infatti, i contratti di agenzia, in quanto incompleti, non prevedono un'efficiente allocazione dei diritti di controllo, con la quale sarebbe possibile una mediazione. Berle e Means³⁸, studiando il caso particolare dell'impresa a proprietà diffusa, misero in evidenza come il problema principale derivi dal fatto che gli azionisti non riescono a controllare l'operato del loro agente a causa della grande dispersione dell'azionariato, spesso poco interessato alla gestione d'impresa. In questo caso, quindi, il controllo è solo formalmente nelle mani degli azionisti, in quanto esercitato dal management in seno all'impresa. Così, i costi di agenzia nascono in riferimento

³⁶ Nel modello della public company o impresa a proprietà diffusa, tipico del mondo anglosassone, tale differenza raggiunge il suo livello maggiore.

³⁷ Tratto da "i meccanismi di controllo societario. La necessità di un'efficace regolamentazione della Corporate Governance" di Bresciani e Oliveira in *Revisione Contabile*, 2003.

³⁸ Vedi nota precedente.

all'asimmetria informativa tra proprietà e management e sono dovuti alla necessità di monitoraggio, controllo e incentivo sull'operato del management, nel tentativo di ridurre il comportamento opportunistico ed allineare gli interessi a quelli degli azionisti. Spesso non è facile comprendere la necessità di un'adeguata regolamentazione della corporate governance, infatti, è difficile capire perché sia necessario istituire delle regole quando dovrebbe essere naturale ed elementare per un'impresa proteggere i propri azionisti. Tuttavia c'è motivo di base che rafforza la necessità di una chiara normativa in materia: assicurare la protezione di tutti gli interlocutori dell'impresa³⁹ ed è per soddisfare questa esigenza che risulta indispensabile la figura del revisore, infatti, procedendo all'analisi di bilancio stilato dagli amministratori, egli deve evidenziarne gli errori significativi, controllare le valutazioni effettuate, insomma verificare l'operato dei redattori del bilancio per ridurre al minimo le loro scelte discrezionali, le quali portano inevitabilmente alla realizzazione di un documento finale che contiene e trasmette informazioni errate e fuorvianti per l'investitore. Il revisore, dunque, ha il compito di eliminare quanto più possibile queste devianze e garantire così una maggiore affidabilità dell'informazione, che si traduce in una maggiore sicurezza per i risparmiatori che vengono in contatto con l'azienda auditata.

2.3. La corporate governance negli Stati Uniti prima del SOA.

Gli organi interni: il board e gli amministratori.

Per rafforzare i meccanismi interni di tutela dei soci, cioè dei principals nel cui interesse gli amministratori (agents) dovrebbero agire, in presenza della frammentazione legislativa americana a livello dei singoli Stati, l'elaborazione teorica ha sviluppato il modello del c.d. *monitoring board*. Dalla premessa che è irrealistico pensare che i Boards possano effettivamente gestire le società quotate e che manca negli Stati Uniti uno specifico organo interno di controllo sulla gestione, si è individuata nella sorveglianza la funzione specifica del consiglio di amministrazione che deve valutare regolarmente, fissare il compenso e, se del caso, sostituire i principal senior executives; dall'altro, deve vigilare sul generale

³⁹ Assicurare la protezione di tutti gli interlocutori dell'impresa significa cercare di colmare il gap informativo esistente ed un metodo per scoprire se le informazioni che il management diffonde siano effettivamente rappresentative della realtà aziendale in tutte le sue forme è proprio l'operato di un revisore.

andamento della gestione e sulle operazioni più rilevanti. Perché ciò potesse effettivamente avvenire era necessario interrompere il predominio degli executives sulla composizione dei Boards e prevedere regole efficienti di funzionamento del consiglio. E' in questo contesto che si sono sviluppati sia la teoria degli amministratori indipendenti sia quella dell'articolazione del Board in comitati. Per un verso, infatti, solo la presenza di amministratori che non solo non siano coinvolti nella gestione (non executives directors) ma neppure abbiano relazioni significative con la società e gli executives, può consentire che si svolga effettivamente ed efficacemente una funzione di sorveglianza sull'operato di questi ultimi; per altro verso, il rischio che le sedute consiliari si risolvano in una semplice presa d'atto di quanto comunicato dagli executives può essere evitato a condizione che ai singoli amministratori siano affidati compiti specifici e i lavori del consiglio siano preceduti da un'istruttoria svolta da comitati composti in prevalenza da amministratori non esecutivi indipendenti. In questa visione si affermano, quindi, comitati interni al Board ed in particolare a) l'audit committee, con funzioni di vigilanza dei processi di produzione dei dati finanziari e dei controlli interni alla società nonché di rapporto con gli auditors esterni; b) il compensation committee, dedicato a vagliare i sistemi di remunerazione degli executives; c) il nomination committee, volto a raccomandare al consiglio i candidati per le funzioni direttive che devono essere ricoperte tramite nomina consiliare o assembleare.

Gli organi esterni: il revisore.

Quanto alla regolamentazione degli auditor, la disciplina era di livello federale in quanto fa parte della securities law. Prima degli scandali, tuttavia, non esisteva praticamente alcun presidio a tutela dell'indipendenza del revisore, in termini di durata nel tempo dell'incarico e di cumulo con altre attività svolte in favore della stessa società: solo la Final Rule 33-7919 emanata il 21 novembre 2000 dalla SEC, prevedeva un primo elenco di servizi non-audit la cui fornitura veniva interdetta alla società di revisione nei confronti dei clienti i cui conti fossero dalla stessa società revisionati. La vigilanza sull'operato delle società di revisione, infine, era affidata all'autodisciplina della categoria. In definitiva, prima di Enron, la disciplina della revisione si basava sull'assunto che delle società di revisione ci si può fidare in quanto per loro sarebbe irrazionale mettere a repentaglio la reputazione, cioè il loro asset più prezioso, per colludere con un cliente dal quale, anche il

più importante, traggono solo parte minima dei loro introiti. Il caso Enron⁴⁰ è consistito principalmente in artifici contabili di “finanza creativa” che hanno consentito larghi guadagni agli executive directors e hanno occultato la reale situazione debitoria della società⁴¹. Per quanto qui rileva, lo scandalo ha mostrato l’inefficienza sia del Board, sia degli auditors, infatti, per questi ultimi le ragioni della disfunzione erano abbastanza evidenti: Arthur Andersen incassava da Enron più per i (maggiormente remunerativi) servizi non-audit che per quelli audit. Era chiaro, dunque, che l’affidabilità del servizio di auditing non poteva essere più garantita dalla sola reputazione e dalle azioni di responsabilità ex post. Più complesso il discorso sul Board. Per quanto quello di Enron avesse indubbiamente mai funzionato, esso presentava un alto grado di compliance con la teoria del monitorino Board: gli amministratori erano quasi tutti indipendenti e prestigiosi e il consiglio era articolato nei canonici comitati raccomandati dalla best practice. Non era quindi affatto chiaro se un eventuale intervento in materia dovesse rafforzare tale modello oppure invertire decisamente la rotta tenendo conto della circostanza che, frequentemente, agli amministratori indipendenti mancano tempo, informazioni e incentivi adeguati per svolgere efficacemente il loro ruolo.

2.4. La corporate governance negli Stati Uniti dopo del SOA.

Poiché il nucleo dello scandalo Enron concedeva la c.d. contabilità creativa, l’attenzione maggiore del SOA in materia di controlli interni ed esterni ha riguardato proprio gli organi e i soggetti deputati a svolgere tale tipo di funzione. In sostanza, nell’ambito del cosiddetto corporate governance ecosystem, le modifiche hanno quindi riguardato l’audit committee e gli auditors.

Gli organi interni: l’audit committee.

In materia di amministratori, il SOA ha operato una scelta di campo netta. La legge è pervada dall’idea che tra le cause della vicenda Enron non vi sia l’inidoneità in sé c.d. monitoring board, ma la sua insufficiente implementazione da parte delle società. Di conseguenza l’intervento è stato mirato per dare una base legale all’audit committee e alla

⁴⁰ In “Enron: quali lezioni?” di Grossi in Auditing 2003, n. 28 p. 4

⁴¹ Benché molti dati fossero pubblici, tutti gli organi, i soggetti e le autorità preposte ai controlli non hanno tempestivamente reagito.

presenza degli amministratori indipendenti, stabilendo alcuni requisiti minimi per poter accedere alla quotazione in un mercato. Per la prima volta, quindi, la legge federale⁴² ha menzionato l'audit committee delle società quotate, prevedendo requisiti in tema di composizione dell'organo e di funzioni allo stesso affidate. Benché le nuove norme non prevedano l'obbligo di formare un tale comitato all'interno del Board, tuttavia esse di fatto inducono con decisione le società a munirsi di tale organo, per il quale il SOA affida alla SEC il compito di "direct the national securities exchanges and national securities associations to prohibit the listing of any security of an issuer that is not in compliance" con le regole di indipendenza e di competenza dell'organo stabilite nella legge⁴³. Il SOA, inoltre, approfondisce le competenze minime dell'audit committee, in mancanza delle quali è preclusa la quotazione, consistono nel fatto che l'organo "shall establish procedures for: a) the receipt, retention and treatment of complaints received by the issuer regarding accounting, internal accounting controls or auditing matters; and b) the confidential, anonymous submission by employees if the issuer of concerns regarding questionable accounting or auditing matters" istituisce un collegamento diretto tra audit committee e auditors. Questi ultimi sono scelti, remunerati e vigilati dal comitato e a esso devono relazionare direttamente sul loro lavoro.

Infine, per quanto concerne la quotazione, per le società che hanno una maggioranza di amministratori indipendenti è previsto che siano istituiti due ulteriori comitati: a) il nominating/corporate governance committee, con mansioni relative non solo alla selezione dei candidati per le nomine di competenza del consiglio e dell'assemblea ma anche di develop and recommend to the board a set of corporate governance guidelines applicable to the corporation; b) il compensation committee.

Gli organi esterni: il revisore.

⁴² Con ciò, secondo alcuni, invadendo la sfera di competenza dei singoli Stati e realizzando una shadow corporation law.

⁴³ In materia di indipendenza il SOA prevede due requisiti: ogni membro del committee deve essere "a member of the board of directors of the issuer and shall otherwise be independent". Indipendenza significa che "a member of an audit committee of an issuer may not, other than in his or her capacity as a member of the audit committee, the board of directors, or any other board committee: i) accept any consulting, advisory or other compensatory fee from the issuer; ii) be an affiliated person of the issuer or any subsidiary thereof". In sede di esercizio dei poteri normative secondari la SEC ha poi precisato che non va considerate come affiliated person il soggetto che abbia una partecipazione inferiore al 10% nella società.

Le novità di contenuto più interessanti del SOA sono però quelle in tema di revisione contabile tra le quali spicca la previsione di un più efficace controllo sulla qualità del lavoro dei revisori tramite l'istituzione di un nuovo organo di vigilanza specializzato, il Public Company Accounting Oversight Board.

I non audit-services.

Sono state introdotte radicali innovazioni volte – tramite la modificazione della rule 10° di securities and exchange act del 1934 – a rafforzare energicamente l'indipendenza della società di revisione e dei suoi partners dai clienti revisionati tramite: i) la precisazione di numerosi servizi non-audit che non possono essere svolti in favore della società i cui conti sono oggetto di audit; ii) la previsione che tutti i servizi non-audit permessi siano comunque specificamente approvati dall'audit committee (c.d. pre-approval); iii) l'introduzione della regola di rotazione obbligatoria per il lead e il concurring audit partner; iv) il rafforzamento delle regole volte a prevenire conflitti di interesse; v) la previsione di uno stretto raccordo operativo, in sede di nomina e di svolgimento del rapporto, tra società di revisione e audit committee del cliente. Dalla constatazione che ormai "the audit has become merely a commodity [e che] the greater profit opportunities for auditors come from using audits as a platform from which to sell more lucrative non-audit services" è derivata dunque la regola per cui il soggetto che effettua l'audit di una società quotata (ma anche la persona associata dell'auditor, secondo la definizione fornita dalla SEC) non può svolgere una serie di servizi in favore di quella stessa società. Per i servizi non previsti nella lista nera è stabilito il requisito della preapprovazione in base al quale ogni servizio non-audit, inclusi i tax services, deve essere approved in advance by the audit committee che può delegare il compito a uno o più dei suoi membri indipendenti.

La durata dell'incarico e la rotazione.

Assolutamente innovativo per il sistema americano è l'obbligo di rotazione del lead e del concurring audit partner (cinque anni di durata massima più cinque anni di cooling-off⁴⁴); le disposizioni attuative emanate dalla SEC hanno allargato l'ambito della rotazione

⁴⁴ Per i periodi di "cooling-off" consistono di periodi di attesa formale, spesso imposti dalla legge o da un'autorità esterna prima che alle parti sia permesso di continuare a proseguire nel rapporto.

obbligatoria anche agli altri partecipanti alla revisione che abbiano una qualche responsabilità decisoria oppure abbiano avuto regolari rapporti con il management o l'audit committee della società revisionata (sette anni di durata massima più due di cooling off). Con tale regola si è inteso rimediare all'eccessiva familiarità che un rapporto troppo prolungato nel tempo può provocare sull'effettiva indipendenza dell'audit partner, avendo riguardo al caso specifico Enron ove il responsabile della sede texana della Arthur Andersen era da molto tempo il responsabile della revisione contabile della società. Non si è invece introdotta la regola della rotazione obbligatoria della società di revisione: sul punto il SOA ha commissionato uno studio allo United States General Accounting Office che, nel 2003, ha concluso nel senso che tal regola sarebbe inopportuna in quanto i pregi del c.d. fresh look da parte di una nuova società di revisione sarebbero minori rispetto agli elevati costi di avvio del rapporto di revisione e ai rischi di errori nel periodo iniziale dell'auditing.

Raffreddamento.

Per quanto attiene ai conflitti di interesse, al fine di evitare i pericoli derivanti dal passaggio dalla squadra dei revisori a quella dei revisionati, il SOA stabilisce il divieto di affidare l'incarico a una società di revisione se il "chief executive officer..or any person serving in an equivalent position for the issuer, was employed by that registrer independent public accounting firm and participated in any capacity in the audit of that issuer durino the 1-year period precedine the data of the initiation of the audit".

2.5. La corporate governance in Italia.

Nel momento in cui esplose il caso Enron, l'Italia era, dal punto di vista normativo, in fase di piena transizione, infatti, da poco era stato approvato il TUF, che peraltro non esauriva il tema dei controlli interni ed esterni nelle società quotate, in parte rimesso alla disciplina societaria comune ed erano appena comunicati i lavori per la riforma societaria, basati proprio su un approccio all'americana valorizzando così l'autonomia privata.

Infine, era stata appena pubblicata (1999) la prima versione del codice di autodisciplina per le società quotate che, sulla scia delle esperienze internazionali, introduceva anche in Italia la figura degli amministratori indipendenti e dei comitati del consiglio. D'altro canto

non possiamo non ricordare che il caso Enron venne inizialmente accolto con una punta di compiacimento nel vedere la cattiva prova del sistema di corporate governance che ormai si proponeva come modello universale: si diceva infatti che in Italia uno scandalo del genere non sarebbe mai potuto accadere perché si trattava di una degenerazione tipica del sistema delle public companies ove manca l'occhio vigile del socio di controllo sull'operato dei manager (la gran parte delle società italiane quotate sono, invece, caratterizzate, come noto, da una proprietà forte). Purtroppo, come poi i fatti hanno dimostrato, il rischio in Italia non era affatto assente, era solo diverso. All'epoca quindi l'assetto delle società quotate era basato sulla struttura tradizionale italiana che prevede che l'assemblea, l'organo amministrativo e il collegio sindacale. Dall'esterno si aggiungeva la società di revisione che, già prima del TUF, sia pur con una certa sovrapposizione rispetto al collegio sindacale, doveva provvedere al controllo contabile. Gli interventi del TUF sulla materia qui esaminata erano stati di taglio assai diverso: quasi nulli sull'organo amministrativo, robusti sul collegio sindacale, di "controriforma" sulle società di revisione.

a) gli interventi del TUF sugli organi interni ed esterni.

Gli organi interni.

Per l'organo amministrativo l'unica sostanziale innovazione in materia di amministratori fu la previsione della legittimazione della minoranza qualificata a esercitare controllo di loro l'azione sociale di responsabilità; nulla invece venne sancito in tema di composizione e di funzionamento dell'organo. In tema di collegio sindacale venne più chiaramente sancita la separazione tra controllo contabile (affidato in esclusiva alla società di revisione) e controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (affidato al collegio sindacale).

Gli organi esterni: i revisori.

Il TUF fu per certi profili un passo indietro rispetto alla disciplina contenuta nel DPR n. 136/75 vennero, infatti, meno una serie di controlli strutturali che il citato DPR assegnava alla CONSOB⁴⁵.

b) la riforma del 2003.

La riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6) invece non è priva di novità interessanti in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, cioè quella parte lasciata scoperta dal TUF. In sostanza si prende atto che il consiglio è formato da due componenti: esecutivi, a cui è rimesso il compito di gestire, e non esecutivi, a cui spetta di monitorare e valutare sulla base delle informazioni ricevute e di intervenire solo in caso di necessità per evitare conseguenze pregiudizievoli alla società. Nel contempo la riforma prevede la possibilità per l'autonomia statutaria di sostituire il sistema classico, c.d. latino, di amministrazione e controllo con sistemi alternativi: quello dualistico alla tedesca e quello monastico di stampo anglo-americano.

I tre sistemi sono dunque genericamente accomunati dalla presenza dell'assemblea, di un organo amministrativo e di uno di controllo; in estrema sintesi, da un punto di vista strutturale, la differenza consiste nella circostanza che, mentre nel sistema tradizionale l'assemblea nomina sia chi gestisce sia chi controlla la gestione, in quello dualistico l'assemblea nomina solo i controllori che nominano poi i gestori e in quello monastico, viceversa, solo i gestori che poi designano chi tra loro assumerà le funzioni di "guardiano". In questo quadro normativo scoppia alla fine del 2003 il caso Parmalat. Rispetto a Enron diverse, e meno sofisticate, sono le tecniche specifiche di occultamento del dissesto (la differenza sta tra la finanza creativa nella contabilizzazione delle special purpose entities SPE) e la falsificazione materiale degli estratti conto bancari, ma uguale però è la constatazione finale del mancato funzionamento dei controlli interni ed esterni; urge così un ulteriore cambiamento.

c) la legge n. 262/05.

⁴⁵ (a) l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza della nomina assembleare della società di revisione al fine di controllarne un concreto l'idoneità tecnica; (b) l'approvazione della giusta causa di revoca da parte dell'assemblea; (c) il potere di revocare l'ufficio la società di revisione; (d) la determinazione dei criteri generali in materia di compensi.

Caduta l'illusione che un caso Enron in Italia non avrebbe potuto verificarsi, la questione della tutela del risparmio diventa di massima attualità. Fioccano disegni e progetti di legge, ci si ricorda delle citate raccomandazioni europee, ma solo alla fine dell'estate 2005 quando, dopo una nuova ondata di scandali finanziari, la rapida approvazione della legge sembra l'unico strumento possibile per indurre alle dimissioni il Governatore della banca di Italia. E così, in gran fretta, si arriva all'approvazione di una legge (n. 262/2005, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) che contiene diverse disposizioni che andiamo ad analizzare.

Gli organi interni.

Si è visto che il TUF aveva dedicato poca attenzione al consiglio di amministrazione mentre la riforma del diritto societario aveva dettato una serie di penetranti regole in ordine alla divisione di compiti tra amministratori esecutivi e non esecutivi. Solo il codice di autodisciplina (nella prima versione del 1999 poi emendata nel 2002), peraltro, prevedeva la presenza di amministratori non esecutivi tali, per numero e autorevolezza, da garantire che il loro giudizio avesse un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. La legge sulla tutela del risparmio interviene decisamente in tale materia prevedendo l'eventualità della figura del c.d. amministratore di minoranza⁴⁶, nonché quella dell'amministratore indipendente⁴⁷.

Questa previsione discende dalla considerazione che le nostre società quotate sono tipicamente a capitale concentrato e i requisiti di indipendenza a cui si rinvia sono finalizzati soprattutto ad assicurare l'indipendenza dagli amministratori e dalla società, ma non dai suoi soci di controllo (salvo che non si tratti di società controllante). In tema di collegio sindacale, la legge 262/05 ha proseguito nell'opera di valorizzazione dell'organo già intrapresa con il TUF e proseguita con la riforma societaria, infatti, si è preso atto che, nonostante la previsione del TUF, molte società quotate erano prive del c.d. sindaco di

⁴⁶ Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

⁴⁷ Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 co. 3 TUF nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

minoranza, fenomeno dovuto prevalentemente alla circostanza che gran parte delle società avevano statutariamente previsto quorum elevati per la presentazione delle liste di candidati che ne scoraggiavano la formazione. Per colmare questa lacuna, allora il Codice di Autodisciplina assegna al collegio sindacale, tra gli altri, il compito di vigilare sull'indipendenza della società di revisione.

Gli organi esterni: i revisori.

Come negli Stati Uniti, la revisione contabile è stata oggetto di un robusto intervento che, in parte, rappresenta un ritorno al passato, in parte introduce regole del tutto nuove. Il dove e il come intervenire sono derivati da tre diverse motivazioni: in primo luogo, dalle specificità degli scandali nazionali; in secondo luogo, dall'adeguamento benché incompleto alle raccomandazioni della Commissione Europea, nel frattempo sfociate in una Direttiva; in terzo luogo, dall'influsso proveniente dal SOA americano.

Rinviando le modifiche riferite all'operato della CONSOB (che analizzeremo nel capitolo successivo) facciamo un parallelo con le nuove disposizioni statunitensi:

I non audit-services.

La legge sulla tutela del risparmio prende atto che il ministero della giustizia non è riuscito – dal 1998 ad oggi – a emanare il regolamento in materia di incompatibilità delle società di revisione e passa quindi l'incarico alla Consob che dovrà provvedere con proprio regolamento. La legge, tuttavia, prevede direttamente un nutrito elenco dei servizi (c.d. servizi non audit) che non possono essere svolti in favore della società che ha conferito l'incarico di revisione e delle società ad essa controllate, a essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Vengono enucleate otto ipotesi specifiche di attività interdette e, con clausola finale di chiusura, si dà facoltà alla CONSOB di vietare, in via regolamentare, altri servizi e attività, anche di consulenza⁴⁸.

⁴⁸ Le attività specificamente e direttamente vietate consistono nella: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale.

Si tratta sostanzialmente del medesimo elenco contenuto del SOA. D'altra parte non è ben chiaro quale sia lo spazio assegnato alla CONSOB: se essa abbia solo il potere di aggiungere nuovi servizi vietati oppure se la sua potestà si estenda anche alla possibilità di precisare i confini dei divieti legali sulla base del principio generale della proporzionalità dei vincoli con il loro fine ultimo: nel caso la salvaguardia dell'indipendenza. Al di là di questi profili, peraltro, è la stessa specificazione di una serie di attività vietate che potrebbe sembrare contraddittoria con la circostanza che il nostro ordinamento prevede l'oggetto sociale esclusivo come requisito per l'iscrizione di una società di revisione nell'albo speciale CONSOB. Il sospetto di incoerenza, tuttavia, scompare subito se si ricorda che nella realtà le società di revisione non si presentano come enti isolati, ma sono sempre parti di un complesso network di entità legali di vario tipo e natura (società e studi professionali associati) per accertare rilevanza ed estensione dei quali basta navigare sui siti internet delle società di revisione. In Italia, finora, al rigido requisito dell'esclusività dell'oggetto sociale è corrisposto un certo lassismo nel consentire lo svolgimento di attività ulteriori, anche nei confronti di clienti revisionati, da parte di soggetti in vario modo collegati alla società di revisione. Per la verità con una sua comunicazione del 1996, mai abrogata e anzi richiamata in successive comunicazioni, la CONSOB aveva stabilito che "al fine di salvaguardare il requisito dell'indipendenza le società conferenti [l'incarico di revisione] non dovranno avvalersi della consulenza o di altre prestazioni professionali fornite da società o da studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con la società di revisione incaricata della certificazione dei bilanci". Tuttavia questa direttiva della CONSOB aveva dubbio fondamento nella legge e, come tentativo di moral suasion, non ha avuto molto successo.

Adesso, sulla scia degli esempi stranieri, la legge 262/05 estende il divieto di prestazione dei servizi non-audit sopra indicati a: entità appartenenti alla rete della società di revisione; soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. La legge però non dà la nozione di "rete" ma affida alla CONSOB il compito di emanare in via regolamentare "i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima

denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali⁴⁹". Nello stesso regolamento la CONSOB deve inoltre determinare le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione e stabilire le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria; e può inoltre stabilire prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

La durata dell'incarico e la rotazione.

La durata dell'incarico di revisione viene portata da tre a sei esercizi "è rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente". La formulazione della norma è alquanto ambigua essendo dubbio se il cooling-off period scatti dopo il primo mandato oppure solo dopo il rinnovo. Quest'ultima è stata l'opzione seguita dalla CONSOB nella comunicazione del 23 marzo 2006; la soluzione è probabilmente corretta, allo stato della legge. Sconcertante ne è però la conseguenza perché in tal modo la durata massima dell'incarico viene allungata rispetto al passato: da nove anni (incarico triennale rinnovabile per due volte) si passa a dodici (incarico di sei anni rinnovabile una volta) in chiara controtendenza rispetto all'ispirazione complessiva della nuova legge. Viene, quindi, confermata la tradizionale regola italiana della rotazione obbligatoria della società di revisione, il che dovrebbe evitare un'eccessiva familiarità tra società di revisione e cliente e assicurare il vantaggio del c.d. fresh look. Del tutto nuova per l'Italia è, invece, la rotazione obbligatoria anche per la persona fisica responsabile della revisione: massimo sei esercizi cui devono seguire almeno tre anni di raffreddamento. Si tratta di una tecnica diffusa, talvolta come autodisciplina, nei Paesi che non prevedono la rotazione obbligatoria della società. A livello europeo l'unica rotazione

⁴⁹ "...e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da esse controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo" art. 160 TUF.

obbligatoria prevede che: il (o i) key audit partner (s) responsabile della revisione deve cambiare almeno ogni sette anni e non può riprendere l'incarico prima che ne siano passati due. La nostra legislazione è, quindi, sensibilmente più severa di quella minima europea ma tale rigore appare condivisibile. In effetti il problema dell'eccessiva intimità con la società revisionata e i suoi esponenti si pone sia a livello istituzionale per la società di revisione sia a livello di rapporti personali e di prospettive di carriera per il responsabile della revisione: non c'è bisogno di tornare col pensiero al caso Enron, basta osservare la situazione italiana dove, non raramente, accade che una singola società quotata pesi in misura eccessiva nel portafoglio clienti di un singolo partner di una società di revisione.

Raffreddamento.

Collegate al tema della rotazione per le persone fisiche sono le due nuove disposizioni in tema di periodi di raffreddamento necessari per passare dal team dei revisori a quello dei revisionati e viceversa. Entrambe le previsioni, che rafforzano energicamente i divieti già presenti nell'art. 3, DPR 136/75, sono senz'altro meritevoli di consenso. Per un verso, coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società nonché i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono: a) esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, b) né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Per altro verso, coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

Rapporto tra società di revisione e organo di controllo interno.

Nulla è previsto in tema di rapporti tra società di revisione e organo interno di controllo. Peraltro la materia è oggetto della direttiva nel cui art. 39 si legge che l'audit committee non solo dovrà raccomandare il revisore da proporre per la nomina assembleare, ma anche "a) monitor the financial reporting process; b) monitor the effectiveness of the company's internal control, internal audit where applicable and risk management systems; c) monitor the statutory audit of the annual and consolidated accounts; d) review and monitor the independence of the statutory auditor or audit firm and in particular the provision of additional services to the audited entity". Inoltre il revisore dovrà relazionare all'audit committee "on key matters arising from the statutory audit, in particular on material weakness in internal control in relation to the financial reporting process" e verificare insieme periodicamente la sua indipendenza e i rischi che la possono pregiudicare (art. 40).

AUTHORITY

Un'informativa contabile accurata e affidabile, sottoposta a revisione e certificazione da un soggetto terzo dotato di professionalità e indipendenza è un elemento centrale del funzionamento dei mercati di strumenti finanziari accessibili al pubblico degli investitori; una corretta informativa guida una corretta allocazione delle risorse, un'informativa scorretta la distorce. I revisori esterni hanno il compito di esaminare la correttezza e la qualità dell'informativa contabile delle società quotate e il processo interno delle società che lo producono. Passeremo in rassegna le principali novità che in materia sono seguite agli scandali, avvenuti sia negli Stati Uniti sia in Europa, connessi in vario grado a frodi contabili e a infedele rappresentazione della realtà societaria. Dapprima si esaminerà il caso statunitense, poi le recenti novità in campo UE⁵⁰.

2.6. Gli Stati Uniti: il ruolo della SEC e il ruolo del PCAOB.

Negli Stati Uniti, il sistema legislativo in tema di intermediazione mobiliare si basa sul concetto flessibile dell'informazione di eventi rilevanti per l'investitore. Per tale motivo, la

⁵⁰ Le novità introdotte in Italia dalla legge sul risparmio relative al settore della revisione e ai poteri della Consob su di esso sono già stata analizzate precedentemente.

SEC⁵¹, che è il primo organo di vigilanza che andremo a considerare, cerca di trovare l'aiuto degli investitori e degli intermediari finanziari per stabilire quali elementi informativi siano significativi per loro. Si può sostenere l'esistenza di una continua relazione tra la SEC e la comunità degli investitori, finalizzata a migliorare il sistema delle comunicazioni aziendali obbligatorie. Gli obblighi di informazione richiesti dalla SEC costituiscono un sistema di regole neutrali applicabili a tutti: assicura che la competizione sul mercato dei capitali sia corretta e si svolga in un contesto neutrale, con regole uniformi. Un elemento di cui beneficia un sistema obbligatorio è la fiducia degli investitori: la correttezza e l'onestà nello svolgimento delle transazioni di mercato sono essenziali per tale fiducia, ed è proprio l'informazione obbligatoria che ispira la fiducia degli investitori, assicurando uguale accesso alle informazioni aziendali da parte dei piccoli e grandi investitori. Nonostante la sua immensa rilevanza, mi sembra più opportuno, per coerenza al presente lavoro, analizzare i casi in cui la SEC interviene nel contesto della revisione contabile; è per questo che la considererò solo in questo caso come un supporto al PCAOB.

Il PCAOB nasce nel contesto in cui si sviluppa il Sarbanes-Oxley-Act del luglio 2002⁵²: il collasso della bolla speculativa collegata con il boom delle società tecnologie si era accompagnato con la scoperta che spesso le persone, che avevano gestito alcune delle società di apparente maggior successo, erano prive di scrupoli morali e avevano sistematicamente esagerato le prospettive favorevoli delle società da essi gestite, nascondendo i problemi. Ciò era stato reso possibile da pratiche contabili e sistemi di corporate governance che si erano rilevati completamente inefficaci. Quando non aggirate o direttamente violate, le regole contabili e di corporate governance erano state viste (e gestite) come adempimenti formali da rispettare con i minori costi possibili e non come strumenti per garantire la corretta informativa al pubblico degli investitori sulle caratteristiche dei loro investimenti e per garantire una corretta azione di vigilanza sull'operato dei decisori aziendali da parte delle autorità pubbliche.

Dopo l'esplosione della bolla tecnologica nella primavera del 2000 e la crisi dei mercati successiva agli eventi terroristici del settembre 2001, nel periodo fine 2001-inizio 2002, si

⁵¹ Security Exchange Commission: è l'autorità federale preposta alla regolamentazione e vigilanza del mercato azionario americano.

⁵² "La vigilanza sulla revisione contabile" tratto da www.assbb.it pag. 37.

ebbe lo scoppio dello scandalo Enron. Emerse che esso era dovuto, oltre che a un piccolo numero di soggetti che avevano tenuto una condotta criminale, alle condizioni di contesto rese possibili e in qualche caso favorite dalle società di servizi professionali (in particolare società di revisione) che avevano consentito alla società di produrre sistematicamente un quadro informativo che rappresentava situazioni inesistenti. Il maggior soggetto responsabile di tale circostanza era la società di revisione A. Andersen che, durante la crisi, fu anche responsabile della distruzione e alterazione di documenti e di alti atti di ostacolo alla giustizia. Lo scandalo fu tale che la conseguenza immediata fu il ritiro della licenza per A. Andersen costretta così in pochi mesi alla chiusura. Allo scandalo Enron seguirono i collassi contabili (nel senso dell'emersione del fatto che le vere condizioni della società erano molto diverse, in peggio, rispetto a quanto rappresentato nell'informativa contabile ufficiale) di Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco International, AOL Time Warner, Xeros, Qwest Communication Internazionale, etc.

Denominatore comune di tutti gli scandali era l'infedele rappresentazione delle condizioni delle società che non era stata ostacolata a sufficienza dalle norme e dalle prassi di redazione, revisione e certificazione dell'informative contabile. Il punto di non ritorno si ebbe con la crisi WorldCom del giugno 2002, quando emerse che il top management aveva per anni sistematicamente alterato la contabilità per diversi miliardi di dollari. Le società maggiormente coinvolte negli scandali (Enron, WorldCom, Global Crossing, Qwest) condividevano diverse caratteristiche: erano state ammesse alle quotazioni da relativamente poco tempo (da metà a fine anni '90); dimostravano un'incredibile serie di irregolarità contabili e una governance assolutamente debole; avevano come società di revisione A. Andersen. Benché tale ricostruzione sia chiaramente parziale⁵³, la reazione dell'opinione pubblica fu tale che il risultato politico fu la rapida (affrettata) produzione del Sarbanes-Oxley Act, quale prodotto "automatico" delle audizioni parlamentari seguite allo scandalo Enron ("a fiction trading nothing with itself to bank false revenues"). La varietà e l'estensione degli artifici e delle vere e proprie frodi contabili messi in atto da

⁵³ Infatti è possibile attribuire gli scandali ad altre ragioni: Enron era un classico schema piramidale; le cause economiche del collasso delle altre società – in particolare la bolla speculativa tecnologica – avrebbero agito ugualmente anche in assenza di irregolarità contabili e molte di tali cattive rappresentazioni – quali l'eccessiva attenzione al numero di clienti e l'insufficiente attenzione ai flussi di cassa generati dalle società – erano note e accettate.

Enron va oltre gli obiettivi del presente lavoro. Per i fini che qui rilevano, la chiave dello scandalo Enron risiede nella mancata trasparenza e corretto trattamento contabile di transazioni con parti correlate e di poste fuori bilancio di dubbio contenuto.

Altri scandali hanno portato alla luce ulteriori problemi che erano latenti da tempo nello stato dell'informativa contabile. Global Crossing, società di telecomunicazioni con un progetto industriale molto debole⁵⁴, era stata fondata nel 1977 e quotata nel 1998; si impegnò da subito in un vasto piano di acquisizioni che rese possibile, tra l'altro, la pubblicazione di ripetuti bilanci "proforma" e quindi mai basati su situazioni reali ma sempre su assunzioni, ipotesi di sviluppo, differimenti (mediante capitalizzazione) di costi non sempre realistici. Tuttavia i bilanci erano certificati (anche da A. Andersen). Il presidente della SEC, Levitt, aveva segnalato già dal settembre 1998 una serie di importanti e pervasivi abusi in tema di informativa societaria e aveva proposto una serie di rimedi, tra i quali il cambiamento delle regole contabili, invitando il Financial Accounting Standard Board (FASB) a collaborare allo sviluppo di nuove regole. Il tentativo di Levitt, pur se conseguì qualche successo, dimostrò che la resistenza della professione contabile al cambiamento era elevata e che la SEC non aveva poteri sufficienti per incidere significativamente. Il Sarbanes-Oxley Act, oltre ad avere introdotto nel sistema della legislazione dei mercati finanziari numerose novità in termini di responsabilità delle società emittenti, ha rivisitato profondamente il tema della trasparenza nell'informativa contabile e degli strumenti per contrastare le frodi societarie e contabili. Il più importante provvedimento in tale direzione è stato l'istituzione del "Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB" con il compito di vigilanza sull'attività delle società di revisione su società aventi titoli diffusi tra il pubblico, facendone in sostanza il revisore delle società di revisione (auditors' auditor). L'istituzione del PCAOB costituisce un cambiamento radicale al precedente sistema di autoregolamentazione delle professioni contabili e di revisione. La creazione del PCAOB, come tutta la legislazione SOA, è avvenuta in reazione immediata ai crack Enron e WorldCom. Obiettivo dei provvedimenti era quello di ricostituire la fiducia del pubblico nei mercati finanziari assicurando l'integrità delle società di revisione.

⁵⁴ Il progetto era l'installazione di cavi per telecomunicazioni sul fondo degli oceani Atlantico e Pacifico.

Dal punto di vista giuridico, il PCAOB è creato da una legge e ha natura di organo quasi-governativo. Il finanziamento dell'attività del PCAOB è effettuato raccogliendo contributi da parte delle società quotate e da parte delle società di revisione.

Il PCAOB è composto da cinque membri che vi lavorano a tempo pieno e che restano in carica per cinque anni, rinnovabili una sola volta; due membri devono essere (o essere stati) Certified Public Accountants (CPA). Il presidente inoltre non può avere esercitato attività di revisione per un anno prima della sua nomina. Il PCAOB e i suoi funzionari sono protetti dalla litigiosità altrì mediante privilegi e immunità tipicamente riconosciuti alle agenzie di regolamentazione (in particolare i funzionari sono esenti da responsabilità civili derivanti dalla loro attività di investigazione). Le norme circa composizione, finanziamento e limitazione alla responsabilità del PCAOB hanno la funzione di rafforzarne l'indipendenza nei confronti della professione contabile che è chiamato a vigilare. Nonostante il fatto che il PCAOB sia di origine governativa, abbia privilegi e poteri di natura governativa e i suoi membri siano nominati da soggetti aventi natura governativa, la legge ha definito chiaramente ed esplicitamente il PCAOB come soggetto privato non avente scopo di lucro. Il PCAOB è soggetto alla vigilanza da parte della SEC; infatti l'attività regolamentare del PCAOB è soggetta a sua approvazione e revisione. La SEC, inoltre, ha diverse altre responsabilità e poteri nei confronti del PCAOB: ne nomina il presidente e i quattro altri membri (che possono essere rimossi dalla SEC per giusta causa) e ne approva il budget annuale e le regole prima che vengano adottate. Le società di revisione, per prestare i loro servizi a società quotate, devono essere registrate presso il PCAOB infatti secondo il SOA è attività illegale la preparazione di una relazione di certificazione per una società con titoli diffusi tra il pubblico da parte di un soggetto che non faccia parte di una società di revisione registrata presso il PCAOB.

Funzioni ispettive.

La sezione 104 del SOA richiede che il PCAOB realizzi un continuo programma di ispezioni delle società di revisione. In tali ispezioni, il PCAOB valuta la conformità del comportamento delle società di revisione con il SOA, con la regolamentazione del PCAOB e delle SEC, nonché con gli standard professionali. Il SOA richiede che il PCAOB conduca tali ispezioni su base annuale per le società di revisione che producono audit reports per

più di 100 emittenti e almeno su base triennale per le imprese che producono audit reports per un numero di emittenti inferiore, inoltre il PCAOB deve produrre un rapporto scritto per ogni ispezione effettuata e tale rapporto è comunicato alla SEC⁵⁵. Oggetto delle ispezioni sono gli incarichi di revisione effettuati dai vari soggetti operanti presso le società di revisione; l'adeguatezza del sistema di controllo di qualità della società di revisione e delle modalità di tenuta della documentazione e tutti gli altri controlli ritenuti appropriati. Il rapporto provvisorio deve essere condiviso dal PCAOB con la società di revisione e questa può commentarlo mentre il rapporto finale deve essere trasmesso, insieme con la lettera di commenti della società di revisione, alla SEC.

Meccanismo sanzionatorio.

Il PCAOB ha il potere di irrogare sanzioni⁵⁶, le quali sono però oggetto di revisione da parte della SEC. Il PCAOB dispone anche di poteri investigativi e disciplinari: può investigare ogni atto od omissione da parte di una società registrata o di una persona a essa associata che possa aver violato qualsiasi disposizione SOA oppure regolamentare. In tale veste il PCAOB può richiedere la testimonianza o la produzione di documenti (inclusi i documenti di revisione) da parte di qualsiasi società di revisione registrata o di un suo associato e può assumere azioni disciplinari in caso di difetto di collaborazione con l'indagine. Il PCAOB può richiedere la testimonianza o la produzione di documenti da parte di qualsiasi altra persona (inclusi i clienti della società di revisione). In caso di difetto di produzione di tali informazioni, PCAOB può chiedere alla SEC l'emissione di un mandato di comparizione (sub-poena).

Definizione degli standard.

Il PCAOB è il soggetto incaricato di fissare gli standard per la revisione e certificazione contabile. Prima dell'istituzione del PCAOB, le professioni contabili operavano in un sistema di auto-regolamentazione, in base al quale fissavano i propri standard di

⁵⁵ Parti dei rapporti sono rese pubbliche, nel rispetto degli obblighi di riservatezza su talune informazioni.

⁵⁶ Le sanzioni sono, in ordine di gravità crescente: censura; obbligo di informazione addizionale; sospensioni temporanee; limitazione temporanea o permanente a svolgere date attività; cancellazioni, sanzioni pecuniarie di rilevante ammontare – fino a 100.000 USD per violazione per le persone fisiche e fino a 2 million USD per le società. Il ricavato delle sanzioni è destinato a finanziare programmi di merito per studenti nel campo contabile.

comportamento e regolamentavano la loro prassi ma questo sistema aveva dimostrato di essere largamente inefficiente ed era stato più volte oggetto di critica. Benché la SEC fosse titolata a regolare i metodi impiegati nella preparazione e nella certificazione dell'informativa contabile, essa aveva delegato la maggior parte della propria autorità di fissazione di standard al settore privato, in particolare all'American Institute of Accountants (AIA) poi divenuto American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), che si occupava della formulazione dei principi contabili generalmente accettati (GAAP). L'AICPA, a sua volta, sin dal 1972, aveva istituito il Financial Accounting Standards Board (FASB), avente il compito di determinare gli standard contabili. Lo sviluppo degli standard di revisione rimase in capo all'AICPA che controllava l'ASB (Auditing Standards Board, organismo simile al FASB), che aveva uno scarso potere di disciplina dal momento che i componenti dell'ASB erano volontari e spesso partner delle società di revisione stesse. Per arrivare a questo il PCAOB ha sostituito l'AICPA nel ruolo di fissazione di standard di revisione: nello specifico, è previsto che il PCAOB promulghi regolamenti che stabiliscono standard per la revisione e la certificazione e standard etici che devono essere impiegati per la preparazione e l'emissione di relazioni di certificazione. Le procedure che il PCAOB deve seguire per la redazione di regole sono disegnate in modo tale che vi sia un controllo prima che diventino definitive: esse sono prima esposte sul sito web del PCAOB che assegna un lasso di tempo disponibile per commenti pubblici e, tenuto conto dei commenti ricevuti, poi la SEC decide per la loro approvazione. Particolarmente penetrante è il potere del PCAOB di rendere, mediante regolamentazione, non permessa un'attività da parte delle società di revisione, nonché di concedere esenzioni per le attività definite non permesse dalla regolamentazione⁵⁷. Il PCAOB redige un rapporto annuale che sottopone alla SEC, che a sua volta lo trasmette alla Commissione bancaria del Senato e al Comitato dei Servizi Finanziari della Camera.

2.7. L'Italia: il ruolo della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Gli strumenti devono essere funzionali e coerenti con la scelta politica che viene preferita; com'è noto, infatti, l'intervento del legislatore può dirigersi verso una vigilanza

⁵⁷ Se tale esenzione è necessaria o appropriata nell'interesse del pubblico e coerente con la protezione degli investitori, essa è poi sottoposta a revisione da parte della SEC.

pubblica oppure verso una vigilanza diffusa del mercato, o verso entrambe, posto che l'intervento amministrativo può non essere in concorrenza con le azioni dei risparmiatori per la tutela degli interessi che formano il contenuto dei loro diritti. Ebbene, per quanto interessa l'istituto della revisione contabile, il nostro legislatore ha escluso sin dall'inizio la vigilanza di natura pubblicistica, quella cioè esercitata da ispettori del Ministero quali pubblici ufficiali in funzione della mediazione degli interessi privati del mercato e di quelli pubblici; ha invece scelto la vigilanza affidata da un'autorità amministrativa indipendente per la tutela esclusiva dell'interesse del mercato e del pubblico dei risparmiatori e pertanto ha preferito lo strumento privatistico rispetto a quello pubblicistico. Nel nostro ordinamento l'Authority che crea una regolamentazione relativa all'attività di revisione è la CONSOB⁵⁸, più in generale essa ha come compito principale il controllo del mercato italiano dei prodotti finanziari avente il fine di tutelare gli investitori e l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato, nonché l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza; osservandola nell'insieme, la CONSOB svolge una moltitudine di funzioni ma quelle che riguardano più da vicino il mondo della revisione sono sostanzialmente tre: regolamentazione, autorizzazione e controllo, meccanismo sanzionatorio.

Regolamentazione.

L'efficienza del mercato finanziario dipende anche dall'insieme delle regole che lo disciplinano. Caratteristiche essenziali di una regolamentazione moderna e sensibile alle spinte innovative del mercato e alle esigenze di chi in esso opera sono la flessibilità, la sua generale comprensione, la semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori, nel caso specifico la CONSOB cerca di realizzare questi obiettivi conferendo o revocando gli incarichi delle società di revisione iscritte all'Albo speciale (art. 155 co.3, art. 159 co.8 TUF) e la definiremo vigilanza regolamentare.

⁵⁸ Istituita con la L. 216/74, come amministrazione dello Stato a cui venivano trasferite le funzioni in materia di borse valori fino ad allora avolte dal Ministero del Tesoro e assegnati compiti di controllo sulle società quotate, la CONSOB è diventata un'autorità indipendente circa dieci anni dopo, con la L. 281/85, che le ha riconosciuto personalità giuridica di diritto pubblico ed un'ampia autonomia organizzativa e funzionale (art. 1 co. 2 DDL).

A seguito della “legge sul risparmio” torna l’approvazione della nomina delle audit firm da parte della CONSOB con un meccanismo di silenzio-assenso decorsi venti giorni dalla comunicazione. L’esame della CONSOB riguarda la verifica dell’assenza di cause di incompatibilità e della sussistenza dell’idoneità tecnica delle società di revisione. In relazione alla sua organizzazione e al numero degli incarichi già assunti, invero, sin dall’inizio è stato ben chiaro quale sia la migliore garanzia di indipendenza: l’esclusività dell’oggetto sociale. E infatti venne previsto che, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale delle società di revisione, l’oggetto sociale deve essere limitato all’organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività. Tuttavia il principio di esclusività dell’oggetto sociale delle società di revisione non è stato finora reso effettivo, poiché si è tollerato che i divieti e le incompatibilità stabiliti dalla legge venissero elusi permettendo che l’attività di consulenza fosse prestata, alla stessa società assoggettata a revisione, tramite consorelle società di consultino della società di revisione, o studi professionali a latere⁵⁹.

In tema di revoca tornano sia quella d’ufficio da parte della CONSOB sia la necessità che, in caso di revoca da parte dell’assemblea, la giusta causa sia soggetta all’approvazione della CONSOB: soluzioni entrambe apprezzabili anche perché la disciplina delle società con azioni quotate in mercati regolamentati era irragionevolmente divenuta meno garantista di quella prevista per le non quotate⁶⁰. Sulla scia della proposta di direttiva è stato opportunamente precisato che “non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione”. Torna, infine, anche la competenza della CONSOB a stabilire i criteri generali per la determinazione del corrispettivo che comunque deve essere deliberato dall’assemblea in sede di nomina, non deve essere influenzato dalla prestazione di servizi aggiuntivi né subordinato ad alcuna condizione. La questione è assai delicata in quanto coinvolge il tema della remuneratività del servizio. E’ ovvio che un eccessivo ribasso delle tariffe – come avvenuto in tutto il mondo negli ultimi anni pre-Enron – provoca un abbassamento della qualità della revisione riducendola a un mero controllo cartolare; tuttavia bisogna anche tenere

⁵⁹In ciò si deve ravvisare una carenza gestionale della Consob che non ha sanzionato i comportamenti scorretti.

⁶⁰ Per le quali la revoca per giusta causa deve essere giudizialmente approvata.

presente che, nell'ambito di un servizio ove non è realistico che la concorrenza si svolga sulla qualità del prodotto, giacché gli acquirenti vi hanno un interesse ridotto, togliere anche la leva del prezzo significherebbe escludere per principio ogni possibilità di competizione. Se si guarda al motivo della riduzione delle tariffe negli anni '90 ci si avvede che ciò è avvenuto soprattutto perché le società di revisione hanno utilizzato il servizio di audit come strumento per agganciare i clienti, come "portal of entry into a lucrative client". Se ne potrebbe allora dedurre che per i compensi la chiave del problema stia proprio qui: se alle società di revisione venisse vietato di prestare al cliente revisionato servizi non-audit e, nel contempo, venisse imposto uno standard adeguato di qualità, allora vi sarebbe uno stimolo di mercato a chiedere tariffe congrue e l'intervento pubblico sui prezzi sarebbe superfluo. Ciò, inoltre, potrebbe dare la possibilità a nuovi operatori, con strutture più agili di quelle delle big four, di proporre prezzi più allettanti ai potenziali clienti. C'è insomma il rischio che demandare alla CONSOB la determinazione dei criteri generali di tariffa di un settore altamente concentrato e propenso a comportamenti paralleli possa divenire un'ulteriore barriera anticoncorrenziale.

Autorizzazione e controllo.

La prestazione dei servizi di investimento e lo svolgimento delle funzioni di revisione contabile nelle società quotate nei mercati regolamentati sono svolti da operatori dotati, come già detto, di specifici requisiti, quali l'indipendenza e l'idoneità tecnica che incarnano le società di revisione iscritte nell'Albo speciale che svolgono le stesse funzioni anche presso altri soggetti che operano sul mercato finanziario (Sim, Sgr, ecc), sotto autorizzazione CONSOB. Una volta autorizzata l'attività di una società di revisione nel mercato, il compito della CONSOB non si esaurisce ma anzi diventa più arduo, infatti deve vigilare sull'operato di queste società di revisione e dovrà procedere a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e idoneità tecnica sia della società, sia i responsabili della revisione. Per rendere più efficace il suo controllo, inoltre, la CONSOB richiede, alle società di revisione iscritte nell'Albo, la comunicazione anche periodica di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini (art. 162 co.1 a, TUF). Il Tuf prevede inoltre una serie di obblighi informativi della società di revisione nei confronti dell'CONSOB, ad esempio, in relazione a ciascun incarico conferito alla società di revisione, è previsto che il nome del responsabile

della revisione venga comunicato alla CONSOB entro 10 giorni dalla designazione (art. 162 co. 3-bis) oppure che sia data comunicazione qualora si verifichi la presenza di fatti che ritiene censurabili (obbligo informativo nei confronti di CONSOB e collegio sindacale: art. 155 co.2 TUF), in caso di giudizio negativo sui bilanci o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (art. 156, co.4 TUF), la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la società di revisione contabile e dei direttori generali, il trasferimento delle quote e delle azioni, ogni altra modificazione alla compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incidano sui requisiti per l'iscrizione all'albo (e la definiremo vigilanza informativa); può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle società di revisione (art. 162 co.1 b TUF) e la definiremo vigilanza ispettiva; può raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile previo parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Meccanismo sanzionatorio.

La CONSOB infine dispone di poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione. Ove accerti gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, essa può intimare alla società di non avvalersi, per un periodo non superiore a due anni, del responsabile della revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità; può vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore ad un anno o addirittura disporre la cancellazione dall'albo (art. 163 TUF). Con la legge sul risparmio, tutte le sanzioni per la non diligente esecuzione del lavoro di audit vengono rafforzate e il potere della CONSOB di raccomandare l'adozione dei principi di revisione ritenuti adeguati viene sostituito con il dovere della CONSOB di determinarli.

Novità di tema di revisione: la direttiva 2006/43/EC.

Il 25 aprile 2006 il Consiglio UE ha adottato nuove regole per la revisione e certificazione dell'informativa contabile con il fine di migliorare l'affidabilità dell'informativa contabile e stabilire standard minimi per la certificazione dei bilanci annuali e con il fine ultimo di rafforzare la fiducia nei mercati dei capitali. Fattore scatenante gli scandali societari, la direttiva chiarisce gli obblighi della società di revisione, ne precisa doveri di indipendenza ed etici, introduce un requisito di certificazione di qualità esterna e assicura un controllo

pubblico sulla audit profession. I principali aspetti della direttiva sono i seguenti: essa richiede che le audit firm, che eseguono statutory audit di società che fanno appello al pubblico risparmio redigano un rapporto pubblico dettagliato che descriva la società di revisione e la rete di relazioni alla quale appartiene; il rapporto deve includere l'ultima revisione di certificazione di qualità, trattare le politiche sulla formazione permanente dei dipendente e evidenziare la ripartizione delle commissioni incassate per aree di attività. Le imprese devono dotarsi di un audit committee indipendente al fine di prevenire indebite influenze da parte del management del soggetto sottoposto a revisione. Gli stati membri devono assicurare che ogni società di revisione sia identificata in un registro elettronico pubblico e che le informazioni del registro siano mantenute aggiornate e nel registro devono essere riportare informazioni sul numero dei revisori impiegati o associati e su struttura proprietaria e management dell'audit firm, nonché sulla partecipazione a una rete di relazioni. La direttiva richiede, inoltre, che le società di revisione siano soggette a un sistema di controllo e certificazione della qualità e organizzate in modo che rimangano indipendenti e che siano soggette a supervisione pubblica. Per garantire maggiori controlli, gli stati membri devono organizzare sistemi efficaci di ispezioni e sanzioni (civili, amministrative o penali) che devono essere portate a conoscenza del pubblico.

Le procedure per la selezione e la dismissione delle società di revisione nonché per le relative comunicazione tendono a far sì che le società di revisione siano indipendenti da coloro che preparano l'informativa contabile presso la società oggetto di revisione. In tema di incarico, esso può essere revocato solo se vi è un motivo rilevante in base al quale l'auditor non può completare la revisione e questa ragione deve essere comunicata all'autorità di vigilanza competente. Gli stati membri devono designare autorità competenti per l'approvazione, registrazione, certificazione di qualità, ispezione e disciplina delle audit firm; le autorità dei diversi paesi devono cooperare tra loro ed essere organizzate in modo tale da prevenire i conflitti di interessi nonché essere tenute al segreto professionale. La direttiva richiede che le società oggetto di revisione e certificazione di bilancio comunichino le commissioni totali pagate alle società di revisione, ripartite tra compensi per audit services per altri servizi di verifica e certificazione, per servizi fiscali e altri estranei alla revisione.

E' previsto un principio di rotazione degli incarichi in base al quale gli stati membri potranno scegliere se richiedere che il partner principale che svolge l'audit presso una società sia avvicendato ogni cinque anni (internal rotation) oppure che la società di revisione stessa sia avvicendata ogni sette anni (external rotation). La direttiva non proibisce che una audit firm fornisca servizi aggiuntivi alla società auditata, ma rafforza la salvaguardia in situazione di conflitto di interessi: gli auditors non possono offrire alcun servizio aggiuntivo che potrebbe compromettere la loro indipendenza e che li renda coinvolti in qualsiasi modo con le decisioni del management. A differenza del caso USA non vi è una lista di servizi non-audit che non possono essere resi. L'approccio è quello di stabilire un principio (conflitto di interessi) affiancato da un elenco di casi di conflitto. L'audit firm deve, in ogni caso, rendere noto l'ammontare dei compensi per servizi audit e non-audit nei confronti di un dato soggetto. La supervisione pubblica sull'audit profession è rafforzata, dal momento che la soluzione dell'auto-regolamentazione è percepita come troppo lassista e prona a conflitti di interesse. A questo proposito la direttiva richiede agli stati membri di organizzare un sistema pubblico di vigilanza.

2.8. L'Authority e l'audit quality.

L'esistenza di un meccanismo di authority più o meno efficiente ha una influenza seppure indiretta ma rilevante sul livello di audit quality che viene offerta dal revisore. Infatti il revisore risulterà più incentivato a realizzare un lavoro di qualità elevato se è conscio dell'esistenza di organismi che, da una parte regolano l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione, verificando i requisiti richiesti, e dall'altra ne controllano l'operato imponendo degli obblighi informativi stringenti; per contro, se un auditor sa che i controlli non sono penetranti e che facilmente si possono eludere, allora il suo operato sarà approssimato, quel tanto che basta per fare in modo che sembri tutto regolare. Oltre alla fattispecie del controllo in sé, risulta essere molto rilevante anche il potere attribuito agli organi di vigilanza circa l'applicazione di sanzioni: è vero infatti che un sistema di controllo funziona se e solo se sono effettivamente implementati meccanismi sanzionatori derivanti dal non rispetto delle regole, se così non fosse nessuno sarebbe incentivato a predisporre accurate informazioni contabili per il mercato e nessun auditor sarebbe spinto a verificare, con la diligenza professionale richiesta, il bilancio oggetto di revisione.

RESPONSABILITA'

Sono diversi i cambiamenti nel regime di responsabilità dei revisori che sono stati implementati durante il 2006 e di in particolare parleremo della responsabilità proporzionale. Questi cambiamenti potrebbero intaccare sia l'audit qualità, sia il prezzo e profittabilità dei servizi di revisione, sia l'organizzazione dei mercati di servizi di revisione come pure i suoi meccanismi di regolazione. Quali sono le conseguenze? I revisori ne beneficeranno? Gli investitori ne beneficeranno⁶¹?

2.9. Il contesto Statunitense e Britannico, similitudini e differenze.

Gli anni recenti hanno portato a cambiamenti nel regime legale che governa le società di revisione britanniche e americane, infatti queste hanno la facoltà diventare partner a responsabilità limitata. Il Regno Unito, in particolare, ha continuato a premere per ottenere l'abbandono della responsabilità joint and several in favore di un regime di responsabilità proporzionale⁶², infatti, sin dal collasso della A. Andersen LLP, le società di revisione nel Regno Unito hanno cercato di rafforzare la loro causa con due nuove argomentazioni; la prima riferita al fatto che il rischio di responsabilità è una barriera per le piccole società che intendono entrare nel mercato della revisione e, dunque, se non vi si apportano modifiche questo può falsare il meccanismo concorrenziale; la seconda, riferita alla possibilità di un collasso di un'altra delle Big. In quel caso infatti il mercato dei servizi di revisione per i clienti più grandi potrebbe diventare inaccettabilmente concentrato. Nell'ambito di questi tentativi per limitare la responsabilità del revisore c'è la presa di coscienza dell'esistenza di due tipi distinti di responsabilità che nella legge appaiono mancati: la responsabilità di terzi (il cosiddetto modello della decisione vantaggiosa) per la quale si considerano i danni, anche verificatisi ex post, legali alla non corretta valutazione di un investimento da parte di terzi; la responsabilità legata alla perdita contrattuale sofferta dall'entità stessa che viene auditata (il modello della gestione di beni appartenenti ad altri – *stewardship model*⁶³). Analizzeremo se e come l'introduzione di standard globali e

⁶¹ Bush, Fearnely, Sunder "Auditor Liability Reforms in UK and US: who benefits?".

⁶² Questo era raggiunto negli Stati Uniti nei casi di azioni collettive che ricorrevano al PSRLA del 1995.

⁶³ Secondo il Websters New World Dictionary (1980) steward è la persona incaricata dell'andamento di una casa signorile o di una proprietà terriera, a cui è affidata la supervisione delle cucine e del personale di servizio. Da steward, riferito alla persona, si è passato a stewardship (riferito all'azione) che è una parola

limiti nella responsabilità ridurranno il livello qualitativo della revisione: inizialmente, la riduzione potrebbe apparire come riguardante solo gli investitori, che pagheranno per il fatto che le audit sono peggiori di prima, ma successivamente questo influenzerà il prezzo dei servizi di revisione offerti. Dovrebbe i prezzi e il valore percepito dei servizi di audit crollare come una conseguenza delle riforme per cui spingono i revisori? E le grandi società potrebbero finire per intaccare i loro stessi interessi?

Background storico.

La revisione ha tre funzioni principali: monitorare, ridurre il rischio di informazione e garantire un certo grado di sicurezza. Il ruolo di garanzia è stato percepito dalle banche, dagli investitori bancari e dai funzionari del cambio come una alternativa privata alla regolamentazione di agenzia pubbliche. Mettendo a confronto la legislazione USA e quella britannica osserviamo le differenze e come l'introduzione della responsabilità limitata abbia influenzato il nuovo assetto normativo:

- nel Regno Unito la legge richiede che la revisione debba fornire agli stakeholders informazioni circa lo stato, l'entità degli affari, la loro performance al fine di assistere loro nell'apprezzamento della responsabilità della gestione di beni altrui esercitata dai dirigenti (..) e cioè verificare la funzione di stewardship. Questo modello assume che il revisore debba, durante il suo operato, concentrarsi non solo sulle disponibilità liquide e sul controllo delle attività (assets) per cercare di avere un'opinione sulla presentazione dello stato finanziario della società al momento ma anche sulla sottostante sostanza ed integrità degli affari per realizzare ancora più benefici. Nel Regno Unito, dove i doveri dei revisori sono definiti dalle società e dalle norme legali e non sono oggetto di una legislazione di garanzia, la revisione diventava obbligatoria solo nel 1900 e il Companies Act del 1929 proibiva ai revisori di limitare la loro responsabilità;
- negli Stati Uniti, il Securities Act del 1933 rendeva il revisore una figura obbligatoria per le società quotate nei mercati regolamentati⁶⁴ e introduceva un

relativamente nuova. Il concetto, cioè la gestione di beni che appartengono ad altri, esiste però da secoli ed era quindi naturale che la stewardship entrasse nel linguaggio istituzionale.

⁶⁴ Anche se gran parte delle società avevano scelto di essere auditate anche prima del 1933.

pesante regime di responsabilità ponendo l'onere della prova a carico del difensore. La professione non solo accolse positivamente questa revisione obbligatoria ma influenzò positivamente il congresso che accordò ai membri dell'American Institute of Accountants l'esclusività di condurre queste attività. La revisione così veniva vista prevalentemente come un mezzo per distruggere e prevenire frodi o errori nel bilancio, distinta però dai piccoli problemi insiti negli affari che possono creare danni maggiori o che si verificano solo più tardi.

La crescita della LLPs.

In entrambi i paesi di cui abbiamo appena discusso, le società di revisione oggi possono optare per l'adozione del regime della LLPs (Limited Liability Partnerships) per proteggere i propri beni da eventuali rivendicazioni dei partner. Questa facoltà è però risultato di un lungo trascorso, infatti, tradizionalmente, le società di revisione operavano in un regime di responsabilità limitata in cui tutti gli assets della società, come del resto quelli personali del partner, erano soggetti allo stesso rischio qualora la società si trovasse ad essere processata. Questa responsabilità prendeva il nome di joint-and-several, ossia collettiva e individuale, tipicamente esponendo tutte le persone coinvolte al peso dell'adempimento delle obbligazioni che derivano dalle norme di responsabilità, che implicava che quanto maggiori sono le società, tanto maggiore è il rischio di assets e potenzialmente rende le audit firm più attrattive agli occhi di chi vuole ottenere risarcimenti.

La crisi di responsabilità negli Stati Uniti negli anni '90 – la joint and several responsibility.

Negli anni novanta, il sistema legale di responsabilità degli Stati Uniti era fuori controllo⁶⁵. Non era più un sistema bilanciato che garantiva un ragionevole risarcimento alle vittime per la responsabilità delle parti, ormai funzionava uno schema di trasferimento del rischio nel quale imputati marginalmente colpevoli, o anche innocenti, troppo spesso dovevano acconsentire a situazioni obbligate per evitare la minaccia di responsabilità anche maggiori, oppure venivano sottoposti a giudizi non proporzionati ai loro gradi di colpa ed

⁶⁵ Cook M. "The liability crisis in the US" in Journal of Accounting, 1992.

incurrevano in spese legali effettive per difendersi contro ingiuste accuse. I difetti nel sistema di responsabilità ponevano un dazio severo sulla professione contabile, infatti se questi difetti non fossero stati colmati e il sistema avesse continuato ad essere iniquo, le conseguenze sarebbero potute essere fatali per le audit firm di qualsiasi dimensione. In realtà la mancanza di un sistema serio di responsabilità, la scarsa chiarezza ed un equilibrio instabile non ha portato solo alla crisi della professione contabile ma anche ad una crisi del business, una crisi nazionale. La situazione del sistema di responsabilità appena esposta produsse un'epidemia di cause legali che intaccavano la professione e la business community, infatti è minacciando l'indipendenza della funzione di revisione che si riduce la forza dei mercati dei capitali, nonché la competitività dell'economia. La causa principale di tutto ciò era da ricondursi a numerose ingiuste liti e situazioni forzate, in questo modo i querelanti potevano cercare di recuperare le perdite di un cattivo investimento facendo causa al più conveniente "deep pocket", il revisore.

La dottrina della responsabilità joint-and-several rendeva ogni imputato completamente responsabile per tutti i danni del caso, a prescindere dal grado di colpevolezza; in termini pratici questo significa che, anche se non ci sono le prove della colpevolezza, i revisori di una società indipendente sono quasi certamente coinvolti in qualsiasi azione intentata contro la società, in particolare i querelanti asserivano l'esistenza di frodi giustificate solo dal fatto che i revisori percepivano congrui compensi o perché erano solo gli unici potenziali imputati ancora solventi. Un abuso particolarmente frequente perché incoraggiato dalla responsabilità joint-and-several era la pratica comune di avvocati dei querelanti che citano in giudizio malfattori, senza difesa e soldi, costituendo così come indennizzo una frazione di quello che il querelante avrebbe dovuto ancora saldare.

Le liti che sorgevano abusivamente, non andavano però solamente ad intaccare la professione, ma anche l'economia in sé del paese: un piccolo gruppo di avvocati ha incassato milioni di dollari solo intentando cause di presunte frodi contro società il cui unico crimine era la fluttuazione nel prezzo delle loro azioni! Ed il tutto usando la minaccia di enormi costi legali, processi lesivi dell'immagine e della reputazione, in modo che la società anche non essendo colpevole, ammetteva in parte la propria responsabilità pur di arrivare ad un accordo conclusivo.

Gli effetti.

Un effetto ovvio è quello che i media hanno chiamato la “tort-tax” che si identifica nell’incremento del costo dei beni e servizi, causato dalla moltitudine di controversie in atto, infatti, R. Breeden osserva che le società di revisione che pagano costi rilevanti e crescenti per le cause legali in corso, finiscono per scaricarli sul prezzo dei servizi da loro offerti. Di conseguenza, se le società sono obbligate a sostenere costi più elevati per assicurarsi i servizi di revisione, sarà più costoso per loro approvvigionarsi di capitali, le opportunità per gli investitori si ridurranno e l’economia frena la sua crescita.

Inoltre, non è da trascurare il fatto che il peso della responsabilità spesso non si misura in dollari o centesimi, infatti ci sono effetti che sono meno facili da individuare ma che non per questo sono meno costosi. I revisori hanno come obiettivo quelli di ridurre il rischio e per fare ciò escludono quelli che sono considerati clienti ad alta probabilità che questo si verifichi, però questo non sempre è possibile infatti frequentemente le categorie considerate ad alto rischio (per lo più istituzioni finanziaria, compagnie di assicurazione e società di investimento) sono società che necessitano di servizi professionali di alta qualità e che sono fonti chiave di innovazione e lavoro, giocando un ruolo chiave nella competitività del paese. Infine è da considerare l’impatto che l’alto grado di litigiosità ha sul reclutamento del personale, nonché sul morale di chi svolge la professione di revisore. Infatti, si è osservato come calava sensibilmente il numero di giovani che, appena laureati, orientavano i loro interessi verso al revisione, alla luce del fatto che risultava un campo abbastanza rischioso; la visione mutava da una sicura e rispettosa carriera ad una in cui si rischiava di rovinare le finanze personali.

La riforma.

Per porre fine alla responsabilità collettiva ed individuale ed a tutto ciò che essa implicava, la professione ha proposto di sostituirla con quella che viene chiamata “responsabilità proporzionale” che valuta i danni contro ogni imputato basandosi sul suo effettivo grado di colpevolezza. La responsabilità, così rivista, dovrebbe aiutare a ristabilire l’equilibrio e l’equità del sistema, scoraggiando le cause non realmente prive di fondamento e permettendo a chi è innocente di provarlo anziché arrivare ad un accordo, come accadeva prima. In più, per arrivare alla pratica per cui la maggior parte degli indennizzi finiva

nelle tasche degli avvocati difensori, si è stabilito di richiedere che i ricorrenti paghino l'onorario nel caso in cui, e proporzionalmente, la corte decida che quella difesa è stata meritevole.

Il PSRLA del 1995.

Nel 1995 quelli che fino a quel momento erano propositi, prendevano forma e si concretizzavano nell'emanazione del Private Securities Litigation Reform Act. Un suo importante obiettivo era quello di ridurre il numero delle cause frivole intentate nei confronti degli auditor e altri soggetti considerati "deep pockets" infatti spesso i soggetti venivano coinvolti e processati più per la loro disponibilità economica che per la loro effettiva colpevolezza; in questo modo si intaccava l'offerta di servizi di revisione e questo aveva effetti negativi nel mercato dei capitali. Vero è però che riducendo la probabilità di essere chiamati in causa, i revisori possono decidere anche di svolgere il loro lavoro più superficialmente, implicando una scarsa fiducia degli investitori nel mercato dei capitali. Se il PSRLA porta ad un decremento della qualità dell'audit, allora dovremmo aspettarci un incremento dei discretionary accruals⁶⁶ e visto che il primo impatto si avrà su chi detiene maggiori risorse, osserveremo direttamente le grandi audit firm. Così per riscontrare gli effetti del PSRLA, Lee and Mandle⁶⁷ esaminano i discretionary accruals, prima e dopo dell'atto attraverso il modello modificato di Jones, concludendo che dopo il PSRLA c'è maggiore flessibilità accordata dai revisori al management.

Le scelte discrezionali del management sono, dunque, influenzate da quanto il revisore è conservatore ed un importante elemento che incide sul suo operato è il litigation risk, infatti in un ambiente che penalizza i revisori che permettono scelte discrezionali, essi saranno molto più attenti a limitare questa flessibilità⁶⁸. E' ovvio pensare che al cambiare dell'ambiente legale in cui si opera, varierà il grado di flessibilità del revisore, così l'unico caso in cui il revisore può caricarsi di una maggiore responsabilità è quando gli riesce perfettamente a monitorare il cliente.

⁶⁶ Intesi come scelte discrezionali da parte del management dell'impresa auditata che gonfiano le poste desiderate.

⁶⁷ Lee & Mandle 2002, "The effect of private securities litigation".

⁶⁸ Hirst De Fond Subramanyam 1998, "Auditor changes and discretionary accruals" in Journal of Accounting and Economics, 25.

Il PSRLA contiene tre importanti provvedimenti:

- 1) la creazione di una responsabilità proporzionale,
- 2) lo spiegamento di limiti nel calcolo dei danni,
- 3) l'individuazione e la comunicazione dell'esistenza di frodi da parte dei revisori.

Il primo obiettivo sostituisce la responsabilità joint and several con una di tipo proporzionale "fair share" (letteralmente "parte equa"), secondo la quale il danno e dunque il risarcimento viene attribuito in base al grado di concorso. In questo modo i ricorrenti non hanno interesse a coinvolgere il revisore che è interamente responsabile solo se, consapevolmente, ha violato le norme legali di sicurezza. Il secondo proposito prescrive delle limitazioni nel calcolo dei risarcimenti, il più importante aspetto di tale disposizione si riferisce alla limitazione del danno alla differenza tra il prezzo di acquisto o vendita e la media dei prezzi di mercato durante gli ultimi 90 giorni, conteggiati da quando la violazione si è verificata. Il passaggio dal PSRLA, però, potrebbe creare un costo non previsto per i revisori, infatti, il terzo proposito specifica la responsabilità dei revisori nella scoperta e rilevazione errori "material" e frodi manageriali, scoperta e rilevazione di atti illegali. In questo modo cambia il rapporto che intercorre tra il revisore ed il management, infatti, l'atto vede il primo responsabile non solo per le rilevazioni fraudolente, così l'auditor non deve solo identificare gli illeciti ma anche quantificare le implicazioni monetarie, relazionando le sue conclusioni alla SEC.

L'impatto sulle Big.

Diversi studi, citati finora, confermano il fatto che le Big⁶⁹, rispetto alle Non Big, offrono livelli di qualità maggiori nei servizi di revisione, accordando dei livelli di discretionary accruals veramente bassi; alcuni sostengono che la ragione di questa alta qualità è semplicemente dovuta al fatto che queste hanno maggiori somme nei loro portafogli da perdere, quindi maggiori incentivi a mantenere una alta qualità. Allo stesso modo, se l'entità della possibile perdita è decisiva nella determinazione del livello di qualità allora

⁶⁹ Le chiamerò generalmente "Big" visto che nel tempo il loro numero è variato. In ogni studio, infatti, si trova un numero differente a seconda del periodo in cui è stato realizzato.

se la probabilità di incorrere in una lite è minore, questo porterà ad avere minori incentivi nel loro operato e così un più basso livello di qualità offerto e maggiori discretionary accruals permessi. Mentre il rischio di controversie potrebbe ridursi dopo il PSLRA, ci potrebbero essere costi maggiori in termini di reputazione persa dovuta al comportamento opportunistico dei revisori.

Se negli USA sin dal 1991, la professione del revisore americana ha avuto successo nel persuadere un numero crescente di stati a passare ad una legislazione uniforme, con il risultato che oggi tutte le grandi società adottano il regime LLPs, nel Regno Unito questa modifica non è stata così semplice. Il provvedimento, introdotto nel Companies Act del 1989 per permettere alle società di revisione di incorporarlo, significava una imposta monetaria addizionale, in accordo con i provvedimenti legislativi delle imprese e la pubblicazione del bilancio. Dal 1995, solo la Kpmg ha incorporato una parte di queste pratiche, le altre società erano preparate a continuare senza la riforma della responsabilità giustificando tale scelta considerando il danno potenziale ai partner. Solo nel 2000, dopo che Price e EY si trovarono alle prese con un grosso debito in un paradiso fiscale dello stato del Jersey che seguiva una normativa che non prevedeva la necessaria pubblicazione del bilancio, il governo britannico adottò l'LLP Act.

2.10. Dalla joint and several alla proporzionate responsibility: l'impatto sulla audit quality.

I revisori hanno riconosciuto il regime della joint and several responsibility come finanziariamente non corretto, essi sostengono che questo regime influenzerebbe il modo in cui fare revisione, rendendoli più difensivi e questo potenzialmente limita la loro abilità nel reclutare e ottenere uno staff di buona qualità. Essi preferiscono un regime di responsabilità proporzionale o una tutela predeterminata sulla loro responsabilità e gli sforzi in tal senso sono stati ricompensati con un certo grado di successo sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito.

La qualità dei servizi.

La responsabilità dei revisori ha come obiettivo quello di indurre loro ad essere diligenti nel fornire i servizi ai loro clienti. Qualsiasi tendenza, nella fornitura di un servizio, al

risparmio di denaro o alla riduzione della qualità, è controbilanciata dalla possibilità di un'esposizione ad azioni di responsabilità. Fino a quando la qualità dei servizi in generale e quella dei servizi di revisione in particolare, sarà difficile da osservare per i propri clienti, questo delicato equilibrio tra servizio offerto e qualità gioca un ruolo importante nel funzionamento del mercato del servizio stesso. L'introduzione di esenzioni di responsabilità, riducendo l'esposizione a situazioni rischiose, dovrebbe indurre il revisore ad abbassare la qualità del servizio fornito, comparato alla qualità offerta in assenza di esenzioni. Ogni unità addizionale di diligenza costa sforzi o denaro da una parte e riduce la responsabilità dell'altra, infatti, in assenza di esenzioni il revisore sceglierà un livello di sforzo così che l'unità addizionale di costo marginale sia uguale alla riduzione attesa della responsabilità. Con l'introduzione di esenzioni, eliminando la responsabilità al di sopra di uno specifico livello, la responsabilità attesa per un dato livello di sforzo è più bassa e a causa di questa riduzione, la condizione di equilibrio tra il costo marginale e la riduzione attesa di responsabilità si assesta ad un livello di sforzo minore, così, l'introduzione di queste esenzioni spingerebbero verso il basso la qualità dei servizi resi.

Il prezzo dei servizi.

Questa riduzione nella qualità, da sola, non dovrebbe essere un argomento di riflessioni per gli auditor finché consideriamo il problema dal punto di vista di quelli che acquistano i loro servizi. Dal punto di vista delle companies e degli investitori che pagano i revisori, una riduzione nella qualità non è un evento desiderabile, infatti essi sarebbero inclini a pagare di meno per quei servizi, per due ragioni: innanzitutto le esenzioni di responsabilità inducono i revisori ad abbassare la qualità dei servizi da loro offerti, così esponendo gli investitori ad una maggiore probabilità di errori o frodi nel bilancio; inoltre, le esenzioni riducono l'ammontare che gli investitori si aspettano di ottenere dall'auditor nel caso in cui questo sia colto in un comportamento negligente. Impaurite da queste doppie motivazioni, le companies vorranno pagare meno per i servizi di un revisore in un mercato aperto, in altre parole, il prezzo di mercato che i clienti di quei servizi di revisione sono disposti a pagare per un dato incarico sotto un regime di responsabilità con esenzioni sarà più bassa rispetto ad un regime di totale responsabilità.

Profittabilità dei servizi di revisione.

Mentre è chiaro che il prezzo e la qualità dei servizi di revisione si ridurranno in un regime di responsabilità con esenzioni, le conseguenze per la profittabilità delle società non sono chiare. Le esenzioni potrebbero creare dei costi per i revisori concernenti le difese legali da cause a loro intentate ma non è chiaro se in un mercato aperto gli auditor si fanno carico da soli di questi costi o li trasferiscono ai clienti sotto forma di prezzi più bassi, rendendo più appetibili i loro servizi che però non sono esenti da rischi e conseguenze relative.

Le esenzioni di responsabilità e le Big.

Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in molti altri paesi del mondo, gran parte dei servizi di audit sono forniti, attualmente, da quattro società di revisione. Questo è un quasi inaccettabile livello di concentrazione industriale, alcuni hanno sostenuto che la concentrazione è maggiore di quella che il numero quattro suggerirebbe, a causa del fatto che queste non sono facilmente sostituibili con altre. Per i servizi di audit, in certi casi e luoghi del mondo, quando un revisore non può auditare una propria banca, il numero effettivo di società di revisione tra cui una grande banca può scegliere è già ridotto a tre. Se una di queste società fallisce, questa lascerà il mercato con sole tre alternative, incrementando la concentrazione e riducendo la competizione fra esse. Quale potrebbe essere l'effetto dell'introduzione di esenzioni in questa concentrazione industriale? In un mondo senza esenzioni di responsabilità, se due o più società di revisione sono consolidate o le grandi imprese espandono i loro clienti a spese di quelle minori, esse dovrebbero considerare, tra le altre cose, la possibilità che se una consolidata o una delle maggiori società è colta in un comportamento negligente, gli assets totali correranno un rischio; questa considerazione di una maggiore esposizione al rischio potrebbe scoraggiare il consolidamento o la crescente concentrazione di industrie. L'introduzione di esenzioni di responsabilità eliminerebbe questo rischio addizionale associato al consolidamento e lo incoraggerà, nell'evento di un collasso di un'ulteriore società di revisione.

La regolazione globale.

L'industria della revisione, soprattutto per le grandi società, è essenzialmente concentrata nelle mani delle quattro grandi multinazionali. E' facilmente comprensibile come queste ritengano che il loro lavoro potrà essere più semplice, forse più efficiente e meno rischioso,

se ci fossero standard internazionali scritti e comunemente accettati, infatti esse ritengono che la revisione, specialmente quella riferita ai grandi clienti, se collocata in un contesto di molteplici standard e vari regimi di responsabilità può portare a notevoli difficoltà nell'individuare linee guida chiare e nel capire come la qualità del loro lavoro potrebbe essere percepita dagli altri. Dunque uniformando gli standard di possono creare procedure di revisione più semplici. La validità di questo argomento è oggetto di domanda, infatti, nel report finanziario l'uniformità e la comparabilità dipende non solo dagli standard contabili ma anche dall'ambiente economico in cui opera l'impresa; l'applicazione degli stessi standard a imprese che operano in differenti paesi e ad imprese che variano per dimensioni e funzionari non dà risultati comparabili tra loro. Nella revisione il problema della comparabilità è anche più difficile, visto che entra in gioco un'altra variabile: la responsabilità e l'autorità dei revisori dipende non solo dall'ambiente economico in cui operano ma anche da quello legale. Così anche in due contesti che possono sembrare molto simili, come US e UK, bisogna considerare differenze inevitabili che rendono più difficile la uniformità dei risultati:

- l'effetto della limitazione di responsabilità in entrambi i paesi è differente; basti pensare che negli US le società hanno una posizione chiara secondo la quale esse non sono responsabili sotto il securities act a meno che non abbiano avuto un comportamento criminale o collusivo qualora la SEC lo rinvenga;
- visto che gli auditor si interfacciano con gli shareholders nel Regno Unito, le società qui operanti necessitano della loro approvazione delle esenzioni e alcuni investitori già minacciano di votare contro, esse infatti possono ancora essere accusate di negligenza e multate per questo;
- gli eventi che hanno ridotto da sei a quattro le società venivano fuori dagli Stati Uniti, così che la limitazione della responsabilità in altri paesi non modificava in alcun senso la posizione globale della B4;
- la stewardship model nel Regno Unito crea un regime di responsabilità differente rispetto al modello delle decisioni di utilità presente negli Stati Uniti. Riferendosi al primo modello, la perdita che può essere rivendicata nel Regno Unito è una perdita

nella company, in questo modo gli shareholder non possono ottenere risarcimenti per le perdite o per la caduta dei prezzi.

Standard globali, che le Big potrebbero influenzare attraverso lo IASB e l'IFAC, potenziarono il loro ruolo e creano barriere più grandi alle piccole imprese, infatti, se tutte le regole si creassero a livello domestico le società sarebbero più difficili da controllare. In altre parole, i tentativi di creare un mercato globale potenzia le società di revisione più grandi ma questo potrebbe non essere per loro un vantaggio, infatti, un eccessivo potere potrebbe portare a una riduzione nella fiducia dei regolatori e ridurre così la percezione del valore dei servizi che esse offrono.

2.11. Le novità introdotte dal SOA in tema di responsabilità.

Con l'emanazione del Sarbanes-Oxley Act (SOA) nel 2002 si sono diverse novità in tema di responsabilità dei manager aziendali, in particolare del Chief Executive Officer (CEO) e del Chief Financial Officer (CFO). La sua applicazione ha generato un vivace dibattito sui costi che esso comporta per le imprese americane, che vanno attentamente valutati insieme ai vantaggi introdotti. Negli USA, infatti, la reazione agli scandali societari non è avvenuta solo sul piano regolamentare ma vi è stato anche un ripensamento degli schemi di incentivazione dei manager, ritenendo che producessero effetti indesiderati. Sul primo aspetto esposto, il SOA ha introdotto la responsabilità personale dei top manager, relativamente alle informazioni contabili ed ai controlli interni sull'elaborazione della contabilità accompagnata da un inasprimento delle sanzioni; a ciò si aggiunge la richiesta ai revisori di certificare quanto dichiarato dai manager in relazione all'efficacia dei controlli interni. Questo provvedimento però è stato ritenuto persino eccessivo da alcuni: in particolare, le imprese lamentano un notevole aggravio dei costi relativi alla quotazione azionaria. Un indicatore indiretto di questi costi è rappresentato dalla volontà di alcune imprese americane di rinunciare alla quotazione o di farlo su un mercato estero: occorre quindi porre attenzione sul pericolo che una regolamentazione troppo restrittiva generi un effetto indesiderato, quello di ridurre il numero di imprese quotate. Anche la reazione spontanea della corporate America è stata decisa, portando ad una drastica riduzione nell'utilizzo di azioni e stock options nella remunerazione dei manager. Se in Europa l'utilizzo degli incentivi è tuttora in fase di espansione, con un aumento della quota

variabile della retribuzione e con la diffusione di azioni e opzioni nel portafoglio dei manager, in Italia, come approfondiremo dopo, la legge sul risparmio ha introdotto la figura del “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, responsabile delle procedure relative alla redazione del bilancio; egli, insieme al direttore generale e/o all’amministratore delegato, attesta la corrispondenza al vero delle informazioni e dei dati contabili diffusi al mercato. Si è quindi voluto importare il modello americano, imponendo al top management di assumersi direttamente la responsabilità di eventuali manipolazioni contabili. Tuttavia, questa previsione non è assistita da una severa disciplina del reato di falso in bilancio, al contrario di quanto avviene negli USA perciò nel caso italiano l’assunzione di responsabilità dei manager potrebbe avere un effetto meno significativo rispetto al caso americano.

Le regole introdotte dal SOA.

Il SOA affronta diversi problemi, in relazione al comportamento ed alle responsabilità del manager delle società quotate: la correttezza delle informazioni contabili, l’efficacia dei controlli interni, i rapporti con le società di revisione, i meccanismi di retribuzione dei dirigenti e le possibilità di arricchimento indebito (compreso l’insider dealing).

Correttezza informativa.

Una delle principali finalità del SOA è quella di responsabilizzare i top manager delle imprese relativamente alla correttezza e completezza delle informazioni contenute nei bilanci e, più in generale, nelle comunicazioni fornite al mercato ed alle autorità di controllo. Si richiede perciò al CEO ed al CFO di non limitarsi ad un controllo puramente formale, “firmando” il bilancio predisposto dalle strutture aziendali bensì di impegnarsi affinché le persone che concorrono a predisporre le informazioni contabili agiscano correttamente: la correttezza degli uffici preposti e delle procedure seguite nella redazione dei documenti contabili diventa una delle responsabilità dirette dei top manager dell’impresa⁷⁰.

⁷⁰ In particolare la sezione 302 del SOA prevede che il CEO e il CFO certifichino, in ogni bilancio annuale e trimestrale, che: 1) essi hanno esaminato il bilancio e che esso non contiene informazioni false o rilevanti omissioni; 2) il bilancio rappresenta fedelmente la situazione finanziaria e l’andamento economico dell’impresa; 3) essi sono responsabili dei controlli interni; 4) essi hanno informato i revisori e l’audit

Controlli interni.

La sezione 404 richiede che il rapporto annuale, presentato alla SEC, contenga una dichiarazione sui controlli interni, nella quale si attesta la responsabilità del management sui controlli relativi alla contabilità nonché una valutazione sull'efficacia delle strutture preposte ai controlli e delle procedure impiegate ed il revisore deve certificare quanto dichiarato a questo riguardo dal management della società. Questa sezione del SOA è una delle più controverse: da un lato essa ha l'evidente vantaggio di incentivare il management ad organizzare i controlli interni, relativi all'elaborazione delle informazioni contabili, in modo efficace; dall'altro impone notevoli costi di compliance. Queste disposizioni sono rafforzate dall'inasprimento delle sanzioni, relative alla manipolazione e alla falsificazione della contabilità aziendale: il CEO ed il CFO devono includere in tutti i rapporti periodicamente presentati alla SEC una dichiarazione in cui si attesta la veridicità delle informazioni contabili in essi contenute. Per contro, chiunque rilasci volontariamente una dichiarazione falsa è punibile con la reclusione fino a vent'anni e con una multa fino a cinque milioni di dollari (sez. 906). La severità delle pene ha l'evidente intento di rendere sostanziale l'impegno dei top manager affinché le informazioni contabili siano corrette, nonché di disincentivare comportamenti fraudolenti. Altre misure hanno l'intento di prevenire l'emergere di comportamenti scorretti a tutti i livelli, nelle strutture che concorrono alla redazione della contabilità ed abbiano eventualmente rapporti con i revisori contabili. La sezione 802 introduce, infatti, due nuovi reati:

- coloro che distruggono, alterano o falsificano documenti nel corso di procedure concorsuali sono punibili con la reclusione fino a dieci anni;
- coloro che distruggono documenti relativi alla revisione contabile sono punibili con la reclusione fino a vent'anni.

Nel primo caso è evidente la finalità di proteggere gli interessi dei creditori, evitando che durante una procedura fallimentare essi vengano danneggiati dalla alterazione della contabilità finalizzata, ad es., ad occultare la sottrazione di fondi all'azienda. La seconda disposizione entra nel delicato rapporto tra impresa e società di revisione ed è volta ad

committee di eventuali debolezze e frodi presenti nei controlli interni. Questi requisiti di certificazione sono più estesi di quelli richiesti prima dell'entrata in vigore del SOA dai regolamenti della SEC.

evitare che il flusso di informazioni dall'impresa al revisore e dal revisore ai soggetti esterni (mercato e authority) sia distorto da comportamenti fraudolenti.

Il rapporto con le società di revisione.

Il rapporto tra impresa e revisore è uno dei punti più delicati nella trasmissione delle informazioni al mercato. Per questo la disposizione (sezione 303) rafforza un divieto di legge già in essere: è illegale, per un dirigente d'impresa, cercare di forzare i revisori, eventualmente corromperli, per ottenere la possibilità di emettere bilanci non veritieri. Questa regola affronta direttamente il problema della possibile collusione tra una società ed il revisore: il dirigente di una società potrebbe essere tentato ad esercitare pressioni sulla audit firm affinché essa non rilevi irregolarità nelle informazioni contabili. Queste pressioni possono assumere diverse forme: dalla minaccia di non rinnovare il mandato all'affidamento di incarichi estranei alla funzione di revisione dei conti ad esempio, consulenze; nei casi estremi, è possibile che si verifichino vere e proprie forme di corruzione diretta. Oltre alla manipolazione della contabilità, un problema di rilievo emerso dagli scandali societari che hanno condotto al SOA è quello relativo alla scarsa correttezza dei rapporti tra alcune società quotate e i loro dirigenti che hanno consentito a questi ultimi di arricchirsi a danno degli investitori. Tipico è il caso in cui un dirigente ottenga prestiti di largo ammontare e a condizioni di favore dalla società in cui lavora, sottraendo in questo modo risorse alla società stessa. A questo proposito, la sezione 402 vieta alle imprese la concessione di prestiti ai propri dirigenti con alcune eccezioni.

Sfruttamento di informazioni privilegiate (insider dealing).

Un altro caso è lo sfruttamento di informazioni privilegiate per effettuare transazioni sui titoli emessi dalla società per cui un dirigente lavora (insider dealing): in questo caso un manager sfrutta l'informazione riservata, che egli ottiene grazie alla sua posizione nell'azienda, per ottenere profitti dallo scambio su titoli della società stessa, a danno di altri soggetti che partecipano allo scambio sul mercato e che si trovano in una posizione svantaggiata, non disponendo di tali informazioni. Un modo per assicurare una maggiore parità di informazione tra soggetti interni ed esterni ad un'impresa è quello di imporre stretti requisiti di trasparenza sulle transazioni dei soggetti che possono accedere ad informazioni riservate in modo che il mercato possa osservare tempestivamente il

comportamento di trading di questi soggetti e da esso trarre indicazioni utili per valutare i titoli scambiati. La sezione 403 prevede che i dirigenti informino il mercato, entro due giorni, di ogni operazione relativa alla compravendita di titoli delle società per cui lavorano⁷¹.

Le retribuzioni dei manager.

Infine, un problema di grande rilevanza è quello relativo alle retribuzioni dei manager non tanto in relazione al livello, quanto alle modalità con cui esse vengono determinate. Infatti, una delle questioni più controverse attiene all'utilizzo di strumenti di incentivazione, che legano il compenso dei manager alla performance aziendale in termini di profitti o di valore di mercato della stessa. Questi strumenti prestano il fianco ad un utilizzo distorto, dando ai dirigenti un incentivo a manipolare le informazioni contabili al fine di accrescere il valore dei propri compensi. Una misura contenuta nel SOA, volta a contenere queste distorsioni, è la seguente (sezione 304): se un'impresa deve emettere una seconda versione del bilancio a seguito di violazioni di norme sulla redazione dei bilanci, il CEO e il CFO devono restituire all'impresa stessa qualunque compenso abbiano recentemente ricevuto sotto forma di bonus, azioni, stock options. Questa norma riduce l'incentivo a manipolare il bilancio al fine, ad es., di accrescere il valore di una stock option: se l'esercizio dell'opzione ha dato un utile che si è poi rivelato ingiustificato, essendo la conseguenza di una sopravvalutazione delle azioni della società che, a sua volta, trae origine da distorsioni contabili, il manager deve restituire l'utile incassato.

2.12. La responsabilità nella legislazione italiana.

Nello svolgimento dell'incarico di revisione è richiesto un adeguato grado di diligenza e questo aspetto rileva soprattutto se si tiene conto che l'operare con diligenza è un aspetto funzionale del regime di responsabilità che grava in capo alla figura del revisore. L'analisi della responsabilità del revisore deve condursi, contestualmente, sia nei confronti della società il cui bilancio è oggetto di revisione sia nei confronti di altri soggetti ma comunque portatori di interesse verso quel bilancio. Errori e/o inadempienze del revisore, che compromettono la validità del giudizio emesso sul bilancio, possono allo stesso momento

⁷¹ Prima dell'entrata in vigore del SOA il termine era di dieci giorni dopo la fine del mese in cui l'operazione era stata effettuata.

arrecare danno sia alla società sottoposta a revisione (danno di immagine), sia ai soggetti terzi che fondano sul bilancio le proprie valutazioni. Le inadempienze e gli errori dell'attività di revisione dovrebbero essere considerati tali se il revisore non avesse applicato, affatto o erroneamente, i principi di revisione o, in generale, se avesse operato senza un sufficiente grado di diligenza ed etica. Per questo è esclusa la responsabilità del revisore nel caso in cui questo non ravvisi errori o imprecisione nel bilancio, malgrado la corretta applicazione dei principi di revisione e il suo agire in modo diligente. Il tema della responsabilità del revisore, in Italia, è stata oggetto di rilevanti cambiamenti a seguito della riforma del diritto societario, nella quale è stato previsto un regime di responsabilità civile in capo al revisore contabile che rimanda alle disposizioni dell'art. 2407 c.c. concernente la responsabilità dei sindaci. La scelta operata dal legislatore è stata quindi quella di uniformare, in tema di responsabilità, le regole applicabili al collegio sindacale e quelle applicabili al revisore incaricato del controllo contabile. In funzione di quanto previsto dal codice civile, il revisore è tenuto ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, venendo così abbandonato il precedente richiamo alla diligenza del mandatario. Verso la società, i soci e i terzi, il revisore e la società di revisione, e con essa solidalmente anche coloro che hanno per suo conto effettuato il controllo contabile, rispondono dei danni derivanti dall'inadempimento ai doveri previsti dalla legge. E' da ravvisarsi però una distinzione poiché, nei confronti della società il cui bilancio è sottoposto a revisione emerge una responsabilità di tipo contrattuale mentre, nei confronti di terzi fruitori del bilancio, emerge una responsabilità extracontrattuale infatti oltre alle ipotesi di responsabilità contrattuale ampiamente dibattute e frequenti, se ne riscontrano talune peculiari legate all'affidamento di mansioni differenti dal controllo contabile, rientranti comunque nell'oggetto sociale della società di revisione. Gli azionisti della società auditata ricercano nel fondamentale output del revisore, la relazione da questi emessa, la teorica garanzia di poter fare affidamento o meno, sulle informazioni contenute nel bilancio, aspetto ancora più delicato se si pensa alla posizione degli azionisti di minoranza che, per definizione, sono coloro che subiscono le asimmetrie informative che vengono a generarsi nell'attività aziendale e per i quali le uniche informazioni accessibili sono quelle fornite in bilancio. Anche gli stakeholders, pur non investendo propri capitali nell'azienda, nutrono estremo interesse per la salute della stessa e hanno necessità di fidare su tutte le informazioni fornite in bilancio. Dunque

verso tutti i soggetti che hanno un qualsiasi legame con la società auditata, il revisore è responsabile dei danni causati da negligenza, colpa o dolo nell'esercizio delle sue funzioni.

Se spostiamo la nostra attenzione ai profili di corporate governance, riscontriamo una responsabilità del revisore nei confronti di soggetti che partecipano attivamente alla vita dell'impresa, sia come organi gestori sia come organi di controllo: esiste, infatti, una responsabilità di natura informativa, sia sotto l'aspetto della completezza sia sotto quello della correttezza, verso tutti quegli organi che svolgono funzioni di controllo nell'azienda. La catena di controlli che il legislatore ha inizialmente previsto nel Testo Unico della Finanza e poi ripresa anche nella riforma del diritto societario, presuppone un flusso informativo tra le diverse funzioni preposte ad esercitare il controllo così da renderlo più efficace; il revisore è parte di questa catena ed è responsabile nei confronti di tutti gli altri anelli deputati alle funzioni di controllo (e viceversa) in caso di assoluta mancanza o incompletezza delle informazioni ad esso fornite, nei confronti degli organi gestori per una mancata collaborazione ed infine è responsabile per la divulgazione di dati e notizie di natura riservata di cui è venuto in possesso, tranne ovviamente che questi non siano espressamente richiesti dalle Autorità di vigilanza o da specifiche disposizioni di legge.

La legge sul risparmio.

Con la legge sul risparmio sono state introdotte nell'ordinamento italiano alcune novità, in tema di responsabilità dei manager relative alle informazioni contabili: le società quotate devono prevedere nel loro statuto la presenza di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, egli deve predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio. Inoltre, insieme al direttore generale e/o all'amministratore delegato, attesta l'adeguatezza e l'effettiva applicazione di tali procedure, nonché la corrispondenza al vero delle informazioni e dei dati contabili diffusi al mercato. Queste norme mirano chiaramente ad importare in Italia le novità introdotte negli USA dal SOA, in relazione alla assunzione di responsabilità dei top manager per ciò che attiene alle informazioni contabili ed alle procedure che concorrono a produrre tali informazioni, introducendo una figura simile al CFO anglosassone.

Tuttavia vi sono due importanti differenze rispetto al caso americano:

- la legge italiana non prevede una certificazione dell'auditor esterno, relativa alla dichiarazione del management sull'efficacia dei controlli interni;
- non si prevede un inasprimento delle pene per false dichiarazioni e informazioni contabili, mentre nel caso americano la richiesta di un'assunzione diretta di responsabilità del top management è assistita da sanzioni molto severe, che ne rendono assai più credibile l'enforcement.

Il secondo punto merita qualche precisazione. La legge sul risparmio conferma la disciplina preesistente relativa al reato di false comunicazioni sociali, in particolare il reato è punibile con l'arresto fino a due anni. La pena massima si allunga a tre anni nel caso di danno patrimoniale arrecato alla società, ai soci o ai creditori ma sale a sei anni quanto il fatto causa un grave nocumento ai risparmiatori. Sebbene la nozione di "grave nocumento ai risparmiatori" abbia destato perplessità nei commentatori per le difficoltà di interpretazione e di applicazione, essa delimita l'applicazione di pene più severe ai casi che abbiano un impatto aggregato maggiore in relazione alla dimensione delle azienda coinvolte. In questo modo però non si tiene conto del fatto che il comportamento fraudolento del management di una società, anche piccola, può causare danni indiretti di rilievo che si aggiungono a quelli diretti subiti dai risparmiatori coinvolti, dove i danni indiretti risiedono nella perdita di fiducia degli investitori nelle informazioni che essi ricevono dalle società emittenti: la frode che si verifica in una impresa implica delle esternalità negative, rendendo più costoso il ricorso al mercato dei capitali.

Sotto lo stesso profilo è criticabile la disciplina delle esenzioni: il reato non è punibile se "le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (..) se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% (..) se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura superiore al 10% da quella corretta". In questo modo una deliberata manipolazione dei dati contabili è tollerabile, entro certi limiti e così il messaggio che il mercato finanziario può trarre da questa previsione legislativa è che l'affidabilità delle informazioni ricevute dagli emittenti deve essere di conseguenza ridotta. La legge sul risparmio, inoltre, interviene nei rapporti

tra il management delle società quotate e i revisori contabili – analogamente al SOA. In particolare, prevede che i direttori generali – così come gli amministratori e i sindaci – che concorrano con i revisori alla falsificazione delle relazioni e delle informazioni diffuse dalla società di revisione, siano punibili al pari dei revisori stessi con la reclusione fino a cinque anni. Infine si affronta il problema dei piani di incentivazione dei manager, che prevedono eventualmente l’assegnazione di azioni o di strumenti finanziari derivati; alla luce del fatto che lo strumento di tutela del mercato viene individuato nella trasparenza, tali piani, oltre a richiedere l’approvazione dell’assemblea dei soci, devono essere resi pubblici, fornendo alla CONSOB e al mercato informazioni relative anche alle modalità di attuazione del piano⁷². Questa tutela della trasparenza va vista con favore: è bene che gli investitori siano posti nelle condizioni di valutare gli incentivi dei manager, derivanti dagli schermi di remunerazione; ciò contribuisce ad una corretta valutazione del valore delle società emittenti. Peraltro, si può notare come il SOA contenga una previsione più incisiva che impone ai manager la restituzione dei guadagni eventualmente ottenuti grazie agli incentivi, qualora la società abbia dovuto correggere il bilancio per violazione delle norme contabili: questa regola interviene direttamente sulla tentazione del management di “gonfiare” artificialmente il valore degli strumenti finanziari ricevuti.

La responsabilità dei gruppi osservati alla luce della legge n. 262/2005.

Particolarmente importanti sono le modificazioni apportate in tema di revisione contabile dei gruppi di società. L’argomento che, come evidenziato dal caso Parmalat, rappresenta il punto di maggiore tensione e che è sempre stato il lato oscuro del nostro mondo finanziario, viene affrontato sotto due aspetti: in linea generale il nuovo art. 165 cp.1 TUF prevede che “la società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo”. La norma evoca il contenuto dell’art. 23 lett. a) della direttiva secondo cui gli stati membri devono assicurare che “il revisore del gruppo sia pienamente responsabile per la relazione di revisione per quanto riguarda i conti consolidati”. In entrambi i testi gli avverbi riferiti alla responsabilità (interamente e pienamente) sono inediti e sembrano voler alludere a

⁷² Le condizioni a cui è subordinata l’attuazione sono, ad esempio, i risultati aziendali, i criteri di determinazione del prezzo di acquisto delle azioni, i vincoli di disponibilità gravanti su azioni e opzioni assegnate.

una responsabilità oggettiva della società di revisione della capogruppo quotata per l'operato degli (eventualmente diversi) auditor delle altre società del gruppo. Tuttavia, la disposizione italiana prosegue prevedendo che "a questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile dalle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo delle società capogruppo e della società interessata"; lasciando quindi il dubbio che si tratti di un'ordinaria responsabilità per colpa.

CAPITOLO TERZO

Le definizioni di audit quality.

3.1 I presupposti.

Nel linguaggio comune il termine “qualità” viene utilizzato nelle situazioni più disparate: se pensiamo ad un bene la qualità rispecchia l’utilità che per noi è connessa al suo uso, quanto più questo bene è duraturo tanto più noi possiamo utilizzarlo e ricavarne un vantaggio. Se pensiamo ad un servizio, invece, qualità è sinonimo di efficacia, efficienza ma anche di affidabilità, infatti spesso considerare un bene come dotato di qualità elevata significa che ritengo che, con un certo grado di sicurezza e garanzia, soddisferà il bisogno che mi ha spinto al suo acquisto. Diversamente, discorrere del concetto di qualità dell’attività di revisione non è così immediato perché sono diversi gli autori che si sono soffermati a cercare di rendere una propria definizione di audit quality e ognuno di loro ha fondato le proprie analisi empiriche su un solo aspetto della qualità della revisione, dando vita così a molteplici contributi gli uni diversi dagli altri.

3.2 Le definizioni di audit quality.

Diversamente dagli esigui contributi italiani, il panorama letterario anglosassone e americano raccoglie molteplici definizioni di audit quality ognuna delle quali ne mette in risalto un aspetto, per questo motivo è indispensabile analizzarle una ad una per creare un quadro generale dell’oggetto di studio.

3.2.1. DeAngelo.

Contrastando la posizione di alcuni, secondo i quali la dimensione di una società di revisione non influenzerebbe la qualità dei servizi offerti, la De Angelo ritiene invece che la dimensione sia in grado di alterare quelli che sono gli incentivi dei revisori tanto che le grandi società diventano sinonimo di grande qualità del lavoro di revisione. Infatti, maggiore è il numero di clienti riconducibili ad un auditor, minore è il suo incentivo ad assumere comportamenti opportunistici; avere più clienti, infatti, implica la necessità di mantenere una buona reputazione e non commettere errori ma significa anche che il revisore non è eccessivamente dipendente, sotto il profilo economico, dal singolo cliente e questo può permettergli di essere più obiettivo nelle scelte e valutazioni. In questa

condizione l'operato del revisore andrebbe ad incidere positivamente sulle due dimensioni della qualità - reale e percepita - che non coincidono necessariamente⁷³.

Per dimostrare come la dimensione sia determinante, l'Autrice analizza la relazione che intercorre tra audit size e audit quality ipotizzando un monopolio bilaterale in cui entrambe le parti (auditor e client) hanno incentivi a continuare la relazione che li lega a causa dell'assenza di perfetti sostituti delle figure in questione. L'ulteriore semplificazione introdotta dall'Autrice è relativa ai costi di agenzia - uguali per tutti - e alla omogeneità delle competenze di tutti gli auditor. La De Angelo⁷⁴ afferma che, a causa della presenza di elevati costi start-up e di transazione a carico delle imprese che si avvalgono della funzione di revisione, gli auditor in carica hanno un vantaggio rispetto ai potenziali concorrenti perché riescono a stabilire onorari più alti grazie al fatto che il turnover del revisore risulta più oneroso per il cliente rispetto alla continuazione del rapporto già in essere; in questo modo si crea una relazione inversa tra quelli che sono i costi start-up/transazione ed il turnover dei revisori. Ovviamente, all'aumentare del numero dei rapporti con i clienti, il revisore deve stare più attento alla sua reputazione e per questo è incentivato a svolgere l'incarico nel modo più corretto possibile. Inoltre, all'aumentare del numero dei clienti si riduce anche la proporzione attribuita al singolo cliente rispetto al totale degli incarichi; ne deriva che tanto maggiore saranno l'indipendenza⁷⁵ e la qualità del lavoro del revisore. Si ritiene opportuno evidenziare come l'ipotesi iniziale della De Angelo relativa ai costi di transazione/start-up definiti elevati non è sempre riscontrata nella realtà; esistono, infatti, le pratiche di low balling per cui un auditor per il suo ingaggio iniziale ritiene opportuno stabilire un onorario più basso della media. Tuttavia, pur non volendo condividere le ipotesi sottostanti la teoria della DeAngelo, le conclusioni a cui essa giunge risultano importanti considerando che viene focalizza l'attenzione sui concetti di reputazione e indipendenza del revisore. Tali concetti sono contenuti nella definizione di audit quality resa dall'Autrice

⁷³ E' possibile che ci sia una qualità reale molto scarsa ma non percepita come tale dal mercato.

⁷⁴ Journal of Accounting and Economics, "Auditor size and quality" De Angelo L.E. p. 183-199.

⁷⁵ In questo caso parliamo di indipendenza economica: è chiaro infatti che nel momento in cui il revisore non ha incarichi che si distinguono dagli altri per rilevanza (e dai quali dunque dipende maggiormente economicamente) non sarà incentivato a privilegiare nessuno, visto che per lui i clienti saranno tutti sullo stesso piano. Questo aspetto può incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività del revisore e quindi sulla qualità complessiva che ne deriva.

*la probabilità congiunta, valutata dal mercato, che il revisore sappia rilevare errori ed irregolarità nelle evidenze contabili dell'impresa e che li comunichi al mercato in modo che gli stakeholders non siano tratti in inganno da una distorta rappresentazione delle situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società*⁷⁶.

Analizzando la definizione appena esposta possiamo evidenziarne i punti chiave:

- la probabilità che un revisore sappia scoprire errori ed irregolarità dipende dalle sue capacità, dalle procedure adottate, l'estensione del campionamento (**competenza di fatto**);
- la probabilità che il revisore *comunichi* queste sue rilevazioni⁷⁷ è misurata dalla sua situazione di indipendenza da un dato cliente (**indipendenza di fatto**);
- la probabilità è definita *congiunta, valutata dal mercato*, così introducendo il concetto della percezione del mercato delle due determinanti prima individuate (competenza e indipendenza).

Appurato che i caratteri fondamentali del nostro studio sono le dimensioni di competenza ed indipendenza non solo nella loro effettività ma anche nella misura in cui queste vengono percepite, osserviamo che la qualità percepita di un audit potrebbe corrispondere - ma anche non corrispondere - alla sua qualità effettiva. Risulta indispensabile, dunque, individuare due elementi chiave che individuano l'aspetto effettivo e l'aspetto percettivo della qualità: rispettivamente, la forza di monitoraggio e la reputazione⁷⁸.

La forza del monitoraggio sarà l'abilità del revisore a fornire un'informazione che minimizzi la differenza tra le circostanze economiche tradotte in bilancio e quelle realmente verificatesi (*true*). Quanto più forte sarà il monitoraggio tanto più il bilancio rifletterà i veri fatti accaduti e tanto più alta sarà la qualità dell'informazione.

⁷⁶ Dal testo originale "the market assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system and (b) report the breach".

⁷⁷ Nella definizione dell'Autrice troviamo l'espressione "report them" da lei utilizzata per riferirsi al fatto che il revisore debba comunicare le rilevazioni che fa. In realtà la tipologia di giudizio che viene emesso a conclusione del lavoro non riguarda solamente quello che è il singolo errore che il revisore ha rilevato nelle contabilizzazioni e valutazioni fatte dagli amministratori ma è il risultato di una visione globale, complessiva del bilancio oggetto di revisione.

⁷⁸ Journal Accounting Literature 2004 "audit quality: a syntethis of theory and empirical evidence" A.L. Watkins.

Naturalmente l'effettività della forza del monitoraggio dell'auditor è influenzata dalla sua competenza e obiettività (cioè dalla sua indipendenza di fatto).

La reputazione incide su come gli stakeholders percepiscono l'informazione, cioè su quanto essa è ritenuta affidabile, ed è correlata alla percezione del mercato della competenza e dell'obiettività del revisore (cioè della sua indipendenza percepita). La reputazione, tuttavia, è direttamente proporzionale al numero e all'entità degli incarichi assunti e, per questo motivo, si concentra maggiormente nelle grandi società di revisione ma è opportuno ricordare che, come nel caso della Arthur Andersen, una buona reputazione potrebbe non essere correlata alla forza di monitoraggio; infatti, almeno nel breve periodo, il mercato potrebbe non accorgersi della scarsa qualità dell'operato del revisore, continuando magari a ritenere credibile quella informazione di bilancio.

La DeAngelo con la sua analisi ha condotto una ricerca empirica per verificare le sue ipotesi ma, una volta analizzati i risultati, non ha tentato di trovare la motivazione sottostante che, si ritiene, vada ricondotta al concetto di **Capitale Reputazionale**⁷⁹. Con tale espressione si intende il valore che il mercato attribuisce al "nome" di un soggetto che in esso opera; tale valore è più importante quando ci si trova in un mercato efficiente e competitivo in cui gli utenti hanno la possibilità di scegliere la loro controparte, estromettendo chi non persegue un comportamento corretto. Inoltre, è chiaro come la reputazione di un soggetto⁸⁰ assuma particolare rilievo nei mercati autoregolamentati in cui, non essendo presenti apparati di vigilanza, le uniche forme di tutela per le controparti sono costituite da codici di comportamento e l'unica garanzia offerta è la propria reputazione.

Ma, a voler essere obiettivi, i meccanismi di selezione reputazionale non possono funzionare in modo efficiente sia perché ci sono difficoltà per gli investitori nel valutare esattamente le caratteristiche dei prodotti offerti e sia perché esiste una certa riluttanza del mercato a sperimentare nel tempo intermediari diversi a causa dei rilevanti costi di ricerca prima e di trasferimento poi che si renderebbero necessari. Per questi motivi la minaccia di

⁷⁹ http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/LA_TUTELA_DELL_AFFIDAMENTO.htm

⁸⁰ intermediario o emittente

perdita della reputazione non sembra più rappresentare un efficace strumento teso ad assicurare, in via esclusiva, la sicurezza dei risparmiatori.

Nella sua definizione la DeAngelo parla della capacità del revisore di individuare gli “rilievi” e di comunicarli, trascurando l’aspetto importante della Materiality⁸¹. Considerato che le registrazioni contabili o le valutazioni discrezionali delle poste di bilancio possono presentare “rilievi” il revisore è deputato ad analizzarli sulla base di tre concetti fondamentali:

- **accounting materiality**, concetto rilevante per chi redige il bilancio. L’inclusione di una voce o la sua quantificazione risulterà più o meno significativa se è in grado di influenzare il comportamento dell’utilizzatore del bilancio. Il revisore opererà una selezione che non sarà esclusivamente di tipo quantitativo ma riguarderà anche il profilo qualitativo; è possibile, infatti, che anche se l’importo relativo a una voce o la sua inerenza all’attività della impresa auditata siano esigui, essi siano qualitativamente significativi (un semplice esempio può essere un “errore contabile” dovuto ad una frode che, per quanto modesto nell’ammontare, è un dato molto rilevante per gli utilizzatori del bilancio);
- **auditing materiality**, all’interno delle voci selezionate il revisore andrà ad osservare quanto l’errore contenuto al suo interno possa essere significativo per l’informazione di bilancio, infatti solo in alcuni casi un errore è tollerabile. Se invece esso è rilevante l’auditor presterà attenzione a quella voce di bilancio, destinandole risorse che saranno modulate sulla base dell’efficienza del sistema di controllo interno. Infatti, posto che l’area in cui si è individuato il rilievo sia significativa (material) e quindi il revisore ritenga opportuno destinarvi risorse, la misura di queste sarà inversamente proporzionale alla validità del sistema di controllo interno⁸²;
- **tollerabilità dell’errore**, il revisore definirà una soglia di tollerabilità, al di sotto della quale il verificarsi di un errore non è rilevante ai fini della distorsione informativa.

⁸¹ In Rivista di Ragioneria ed Economia Aziendale – novembre/dicembre 2004 p. 738-745.

⁸² Che a sua volta incide direttamente sulla probabilità di errore.

Si intuisce con rapidità come la materiality influenzi direttamente il risultato finale del lavoro del revisore, cioè la sua qualità.

3.2.2. Krishnan and Schauer.

Considerato che la percezione di un'associazione positiva tra audit size e audit quality è stata oggetto di interesse per molti, gli Autori hanno analizzato la relazione esistente tra le due variabili nel settore no-profit.

Mentre le autorità hanno sempre affermato che l'audit quality è indipendente dalla dimensione delle società di revisione, gli approfondimenti accademici ed empirici (tra cui spicca il contributo della DeAngelo) ritengono che le grandi società di revisione siano in grado di attestare il loro lavoro ad un livello di qualità maggiore. Il settore del no-profit è interessante perché permette di osservare l'audit quality sotto un altro aspetto: visto che il FASB⁸³ ha considerato il bilancio delle organizzazioni operanti in questo settore come non comparabile a causa della inconsistenza della rendicontazione resa, dell'assenza di standard contabili e delle grosse differenze tra la natura e gli scopi dei bilanci del settore no profit rispetto a quello for profit, gli auditor si sono trovati a giocare un ruolo fondamentale nel garantire l'aderenza ai GAAP⁸⁴. Per tutti questi motivi

l'unica determinante dell'audit quality nel settore no-profit è la conformità agli standards di revisione⁸⁵.

Ne discende che la probabilità di scoprire e comunicare le violazioni è funzione dell'operato dei revisori, degli errori fatti da questi ultimi, della conformità ai GAAP. In particolare, da quando questi principi sono seguiti per identificare le violazioni nel sistema di contabilità di un cliente, la conformità ad essi è correlata direttamente alla probabilità di scoprire e riportare errori, cioè l'audit quality. Secondo Copley⁸⁶, infatti, l'esistenza di una relazione positiva tra il livello di assurance di un audit e la propensione ad essere conforme agli standard professionali implica che le società di revisione che offrono servizi

⁸³ Financial Accounting Standards Board, la cui missione è stabilire e incrementare gli standard riguardanti la contabilità e creare guide per gli utenti del bilancio ma anche per gli auditor.

⁸⁴ Generally Accepted Auditing Principles sono gli standard generalmente accettati.

⁸⁵ Krishnan and Schauer, 2000 in Auditing Vol. 19 n. 2 p.9-25

⁸⁶ Copley 1994 "A simultaneous equations analysis of qualità control review outcomes and engagement.."

di bassa qualità esibiranno con alta frequenza le non conformità agli standard professionali rispetto alle società che offrono servizi di qualità maggiore.

L'analisi empirica di Krishnan and Schauer dà come risultato un coefficiente di correlazione tra l'audit quality e l'audit size, maggiore di zero, dunque positivo. A completare l'analisi, che altrimenti potrebbe sembrare riduttiva, è l'evidenza di altre variabili, oltre la audit size, che impattano sulla qualità dell'attività di revisione tra cui la dimensione delle imprese clienti e la loro salute finanziaria. La complessità del cliente e del suo sistema contabile, infatti, potrebbe indurre alla ricerca di un auditor più competente ma anche al potenziamento delle procedure che sono alla base della preparazione del bilancio.

3.2.3 Bauer.

L'Autore ritiene che il revisore sia nella condizione di poter esprimere un giudizio professionale indipendente⁸⁷ - e quindi qualitativamente elevato - se il suo operato è conforme ai principi tecnici, alle norme emesse dalle autorità regolamentari e dalle stesse società di revisione.

In linea generale quanto più si è conformi agli standard di revisione⁸⁸ tanto maggiore sarà la qualità del prodotto dell'audit.

L'approccio di Bauer incarna così il profilo tecnico della attività di revisione che è dettagliato nei molteplici fattori che completano la definizione della qualità di revisione riepilogati nell'ISA n. 220 sul controllo di qualità, secondo il quale si definiscono le procedure per procedere a verifiche dell'operato del singolo revisore o della audit firm, ma anche nell'ISQC n. 1⁸⁹ che nasce dall'esigenza di definire i punti fermi che rendano maggiormente attendibile l'operato di un revisore; tale standard rappresenta una vera e propria svolta nella pianificazione dell'attività delle audit firm che dovranno attenersi a standard di revisione riguardanti i requisiti personali dell'auditor ma anche le procedure da porre in essere nello svolgimento dell'attività.

⁸⁷ Rivista Revisione aziendale 2003 "I controlli di qualità delle società di revisione" di R. Bauer p. 63-73.

⁸⁸ che dettano come si deve svolgere il lavoro da un punto di vista più tecnico ed operativo

⁸⁹ pubblicato successivamente alle esposizioni dell'Autore, nel febbraio 2004.

3.2.4 Lee, Liu, Wang.

L'analisi degli Autori ha come obiettivo quello di osservare gli effetti sulla qualità dell'audit di una norma che prevede almeno 150 crediti di ore di formazione universitaria per l'accesso alla professione contabile. Considerando la formazione del revisore come una delle determinanti dell'audit qualità, gli Autori dimostrano che all'interno di un mercato in cui sono presenti i post-rule CPA è giusto che vengano corrisposti onorari proporzionati alla competenze da questi offerte, quindi compensi maggiori; tale circostanza, tuttavia, può essere un grosso incentivo all'entrata nel mercato anche dei pre-rule CPA che richiedono onorari più bassi ma potrebbero non offrire un servizio dotato di alta qualità. In questo modo la creazione di una norma che obblighi alla formazione universitaria per l'accesso alla professione contabile potrebbe non implicare necessariamente che la qualità media dei servizi offerti sia più alta.

Il contesto considerato dagli Autori per definire l'audit quality è quello in cui gli organi di governance di un'impresa, al fine di scegliere se investire in un progetto collegato alle performance aziendali, ingaggiano un revisore. In questo modo l'audit quality è vista come

la probabilità che un revisore sia in grado di trovare eccezioni al progetto che esamina laddove questo sia effettivamente non profittevole⁹⁰.

Gli autori ricavano questa definizione dal concetto di indipendenza intesa come caratteristica fondamentale del revisore anche considerando che la prima forza che incrementa la domanda di audit è proprio l'esistenza di un conflitto di interessi tra chi redige del bilancio e i suoi utilizzatori. L'indipendenza è la condizione necessaria perché un revisore emetta un giudizio clean per bilanci che non contengono errori 'material'; il fallimento di un'attività di audit sarà quello di emettere un giudizio senza rilievi per quella che nella realtà è una pessima azienda. Secondo queste affermazioni si può affermare che la qualità di revisione è

la probabilità di evitare il fallimento dell'obiettivo stesso.

⁹⁰ Journal of Accounting & Economics 27, 1999 "the 150-hour rule" Lee, Liu, Wang p. 203-228.

3.2.5 Titman e Trueman.

Gli Autori definisce la qualità dell'audit come

*accuratezza dell'informazione resa dai revisori agli investitori*⁹¹.

Quando un imprenditore decide di quotare nel mercato del capitale di rischio la sua azienda necessita di un auditor, che esprima un giudizio sul bilancio, e di un investitore istituzionale, al fine di collocare i tuoi titoli fra i risparmiatori. E' opinione comune che queste scelte avranno un impatto sul prezzo al quale le azioni dell'impresa verranno vendute. Infatti, la scelta di un revisore prestigioso in luogo di uno che non gode di buona reputazione potrebbe influenzare il prezzo che i risparmiatori sono disposti a pagare per ottenere quote di partecipazione; questa visione è acuita quando è la prima volta che l'azienda si presenta sul mercato perché in quel caso il grado delle informazioni che gli investitori acquisiranno dipenderà esclusivamente dall'operato del revisore. Gli Autori dimostrano che esiste una relazione positiva tra il valore di mercato dell'impresa e la qualità del revisore che viene da questa scelta. Riprendendo la definizione da loro resa, l'informazione fornita da un "bravo" revisore permette agli investitori di fare una più precisa stima del valore dell'azienda. Tuttavia, è necessario chiarire che il revisore agisce sulla base delle informazioni che gli sono messe a disposizione dall'azienda e, in particolare, dagli organi di governance; di conseguenza l'imprenditore sceglierà un servizio di revisione dotato di un certo livello di qualità in base al fatto che alcune informazioni private – che possono essere "scoperte" dal revisore - incideranno sulla determinazione del valore dell'impresa. Infatti, un proprietario che sa che il bilancio della propria azienda rispecchia la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale sarà incentivato a pagare anche un prezzo maggiore per avere una revisione più accurata che renda le informazioni detenute dall'imprenditore trasparenti agli investitori. Maggiore è la qualità connessa all'operato del revisore, più gli investitori percepiranno che le informazioni detenute dal proprietario sono realmente favorevoli, facilitando così la collocazione di nuovi titoli dell'azienda ad un prezzo maggiore. Ragionando in un'ottica economica, tuttavia, se da un lato è vero che l'imprenditore che

⁹¹ Journal of Accounting & Economics 8, 1986 "information quality and the valuation of the new issues" Titman e Trueman.

colloca i propri titoli sul mercato attraverso una buona audit può ottenere risultati positivi, è vero anche che la revisione ha un costo tanto più alto quanto maggiore è la qualità offerta ed è vero pure che utilizzare in larga scala il mercato del capitale di rischio incrementa il rischio di portafoglio. Dunque è necessario che l'imprenditore trovi un equilibrio tra il costo della revisione, che è necessario per presentarsi nel mercato del capitale di rischio e ottenere buoni risultati, ed il rischio derivante dall'interazione con il mercato.

3.2.6. Wallace.

Il contesto in cui interviene il contributo dell'Autore è caratterizzato dall'esistenza di asimmetria informativa tra i redattori del bilancio, che hanno a disposizione tutte le informazioni per fare un'esatta valutazione - e nonostante questo spesso non riescono o non vogliono riuscirci - e gli utilizzatori di bilancio che ottengono un'informazione che è condizionata dal volere dei primi. Nel contributo dell'Autore il ruolo economico dell'attività di revisione allarga la visione all'audit che viene intesa come

misura dell'abilità del revisore di ridurre gli errori ed irregolarità per migliorare la purezza delle rilevazioni contabili⁹².

Questa definizione, che sottolinea la centralità della figura del revisore, dà enfasi all'operato dell'auditor che, attraverso le sue competenze e le sue capacità di pianificare l'attività, può rendere un'informazione "pulita" da ogni influenza dei redattori del bilancio. L'obiettivo generale dell'attività di auditing risulta la riduzione del "gap" tra le conoscenze di chi è interno all'impresa e redige il bilancio e chi, basandosi solo su questo documento, deve effettuare scelte di investimento. In tale visione la qualità della revisione viene associata al grado di realizzazione dell'obiettivo, come sopra esposto.

3.2.7. Tizzano.

Il lavoro di Tizzano tratta la tematica dell'audit quality nel contesto di imprese organizzate in gruppi⁹³; secondo l'Autore la qualità della revisione influenza direttamente la qualità

⁹² Touche Ross & Co, Aid to Education Program "the economic role of the audit in free and regulated" Fallace 1980.

⁹³ Tizzano "Audit risk and audit qualità in the audit of group statement" 2006.

dell'informazione finanziaria e, di conseguenza, anche l'efficienza ed efficacia dei mercati di capitali. In questa visione l'audit quality sarebbe uno strumento per pre-selezionare le informazioni, assicurare gli investitori e migliorare la stessa informazione di bilancio.

Considerato *il grado di assurance* come la probabilità che il giudizio del revisore sia appropriato alle informazioni auditate e deducibile dagli standard di revisione, l'audit quality è la relazione che intercorre tra il grado di assurance effettivamente trasmesso dal revisore al mercato ed il grado di assurance che è realmente associato al lavoro di audit svolto⁹⁴.

Poiché la probabilità che il giudizio di un revisore sia appropriato è il complemento a uno della probabilità che il giudizio di revisione sia inappropriato (cioè dell'audit risk), si deduce che

l'audit quality è quella relazione che intercorre tra l'audit risk accettata dall'auditor e l'audit risk determinata dagli standard. Ne discende che l'audit quality e il rischio di revisione sono inversamente correlati.

Gli standard di revisione non offrono un'indicazione quantitativa sul rischio di revisione che l'auditor può accettare né circa il livello di assurance che deve essere associato ad un giudizio; questi standard stabiliscono solo le regole che l'auditor dovrebbe seguire nel realizzare il suo lavoro mentre il grado di rischio che il revisore può accettare - o il livello di assurance che ne deriva - viene determinato solo su basi intuitive. In questo modo l'audit risk - che più o meno inconsciamente un revisore accetta nella conduzione del suo lavoro - dipende sia dall'applicazione effettiva degli standard da parte del revisore e sia dal suo *modus operandi*. In questo modo, considerando come assunto il rispetto delle regole (standard), la qualità di un audit dipenderà "solo" da tutte quelle variabili che, influenzando le procedure messe in pratica dal revisore, modificano l'audit risk che egli accetta.

⁹⁴ Testualmente "the relationship between the level, or the degree, of assurance that is effectively conveyed by the auditor's report and the level or the degree of assurance that is associated with it, where the degree of assurance is the probabilità that the auditor's report is appropriate to the audited information and deducible from the auditing standards".

Il rischio di revisione è determinato dal rischio inerente, dal rischio di controllo e dal detection risk; dal punto di vista del revisore i primi due elementi costituiscono variabili esogene all'audit mentre il terzo ha una particolare rilevanza visto che il detection risk rispecchia il modo in cui il revisore conduce le attività che sono descritte negli standard.

In questo modo la definizione dell'Autore differisce da quella di DeAngelo innanzitutto perché si assume che l'auditor possa modificare il giudizio qualora rinvenga successivamente degli errori significativi, così sottolineando la buona fede del revisore che opera. Inoltre la definizione dell'Autore sottolinea lo stretto legame tra l'audit quality e audit risk, quest'ultimo inteso principalmente la risultanza del modus operandi del revisore sulla base degli standard.

3.3.Considerazioni.

Sono molteplici, nella letteratura economica-aziendale, i tentativi di dare una definizione di audit quality e quelli appena citati ne rappresentano solo una parte che, a mio avviso, coglievano gli aspetti maggiormente rilevanti. Lo sforzo di comprendere tutte le determinanti della qualità della revisione individuate in un'unica definizione risulta arduo e inconsistente, piuttosto sembra sensato parlare di **livelli di qualità associati all'attività di revisione**. *In questa ottica un alto livello di qualità offerta sarebbe funzione della capacità del revisore, basandosi anche sulla conformità agli standard professionali e attraverso l'utilizzo delle sue caratteristiche personali (tra cui spiccano competenza, obiettività, indipendenza) e la sua capacità di pianificare la propria attività attraverso la determinazione dell'audit risk, di individuare gli errori significativi (material) contenuti nel bilancio ed elaborare un giudizio complessivo che valuti l'informazione aziendale per fare in modo che questa rispecchi, nella maniera più limpida possibile, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e così permettere ai risparmiatori di operare le proprie scelte correttamente.*

CAPITOLO QUARTO

L'impatto hanno sul mercato diversi livelli di audit quality

4.1 L'informazione al mercato.

Ad una concezione, prevalente fino alla fine del secolo scorso, essenzialmente basata sulla constatazione che il bilancio e le scritture contabili fossero lo specchio della “vera e totale situazione” dell’impresa, gli aziendalisti sostituirono il principio secondo cui “il fine, in vista del quale un bilancio viene redatto, è quello che attribuisce un significato alle valutazioni che ne costituiscono la struttura”. Tale presa di posizione portò all’affermazione della necessità di bilanci diversi a seconda che si volessero conoscere il valore di liquidazione del patrimonio aziendale ovvero quello da attribuire all’azienda in funzionamento e il reddito prodotto nell’esercizio. Ma non solo, anche nella stesura del bilancio di esercizio, gli aziendalisti accolsero l’opinione secondo cui questo potesse mostrare valori diversi in connessione ai fini propri dei compilatori; occorreva perciò trovare il punto di equilibrio tra i fini e gli interessi coinvolti: questa era il compito “politico” del redattore del bilancio. L’utilizzo di politiche di bilancio non trovava ostacoli da parte della giurisprudenza dell’epoca che considerava non impugnabile la delibera di approvazione del bilancio contenente sopravvalutazioni oppure sottovalutazioni; ciò motivato dalla opinione di quella dottrina per cui “salva l’osservanza delle regole speciali che fossero iscritte nello statuto e salvo il caso di frode, la deliberazione dell’assemblea è sovrana”. A questa tendenza, che aveva finito per legittimare una prassi nella redazione dei bilanci sottratta a qualsiasi limite legale, si reagì per l’ipotesi di frode, vale a dire per la redazione di bilanci pregiudizievoli dei diritti di alcuni soggetti. Negli anni successivi⁹⁵, la dottrina osservò che la legge aveva attribuito al bilancio la funzione di imparziale informazione di tutti gli interessati (soci, creditori, partecipanti agli utili, potenziali creditori, risparmiatori in quando eventuali acquirenti delle azioni) sulla composizione qualitativa e quantitativa e sul valore del patrimonio sociale, sull’entità degli utili ovvero delle perdite prodottesi nel corso dell’esercizio, sull’integrità del capitale e così via; questo

⁹⁵ Bianchi, in Rirea mag-giu 2004, “Qualche riflessione sulla revisione dei bilanci in Italia tra il 1974 e il 2004”.

significava porre al centro della discussione la disciplina oggettiva del bilancio e attribuire alle norme in essa contenute natura imperativa, perché poste non solo nell'interesse esclusivo dei soci, i soli legittimati a consentire la deroga alle norme di legge, ma anche nell'interesse di un numero indefinito di soggetti non facenti parte della società. Il fondamento della tesi dell'imperativa attribuzione al bilancio d'esercizio della funzione di informazione si trovava nella legislazione precedente al 1991, nel dettato della norma⁹⁶, nel fatto che il bilancio è l'unico strumento che svolge la funzione di rendiconto della gestione effettuata nell'arco dell'esercizio e dei suoi risultati (e tale funzione è incompatibile con l'attribuzione ai redattori della facoltà di compiere sottovalutazioni e sopravvalutazioni per politiche di bilancio) nella sottoposizione del bilancio alla certificazione da parte di una società di revisione. La riforma del 1991 ha ulteriormente confermato la funzione di obiettiva informazione del bilancio e la natura imperativa delle norme che ne regolano la redazione. Quando alla prima, segnali di questa accentuata funzione informativa del bilancio si ritrovano nell'art. 2423 co.2 dove si asserisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico della società; nell'art. 2423bis nel quale sono stati codificati alcuni principi di redazione del bilancio, quali la prudenza, l'obbligo di indicare soltanto gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, l'obbligo di tenere conto dei rischi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se conosciuti successivamente alla sua chiusura; nella riformulazione dei criteri di valutazione nell'art. 2426. Tutto questo conduce ad affermare con sicurezza che "la tesi dell'utilizzabilità del bilancio per politiche di gestione è ormai formalmente condannata dalla legge e che la finalità di oggettiva informazione è ormai espressa con la più pregnante e stringente tra le formulazioni ipotizzabili".

4.2 Qualità della revisione e qualità dell'informazione.

L'informazione, così definita, è inevitabilmente correlata all'attività di revisione; tuttavia, è importante non confondere la qualità del lavoro svolto dal revisore (audit quality) e la qualità dell'informazioni contenute nel bilancio. Svolgere un lavoro che può essere valutato come qualitativamente soddisfacente significa che il revisore deve innanzitutto

⁹⁶“dal bilancio devono risultare la situazione patrimoniale e l'utile o la perdita” vecchio testo art. 2423 c.c.

possedere alcuni requisiti personali e, se facente parte di una audit firm, deve operare in un contesto in cui sono implementate le procedure necessarie per realizzare in maniera soddisfacente gli obiettivi (vedi ISQC n. 1). Una volta che il revisore ha svolto il suo lavoro il bilancio che viene pubblicato, congiuntamente alla sua opinion, e viene trasmessa un'informazione al mercato la cui qualità dipende in parte da chi ha redatto il bilancio e in parte dall'operato del revisore che cerca di depurare l'informazione per renderla quanto più corrispondente alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Troppo spesso negli ultimi anni si sono verificati scandali societari che hanno coinvolto una moltitudine di investitori che, facendo affidamento su informazioni apparentemente limpide, si trovavano a dover fronteggiare situazioni difficili. Infatti, uno dei tratti dominanti e comuni a questi episodi è stata la sistematica disinformazione attuata dai vertici aziendali, a danno dei mercati finanziari. La vera situazione aziendale è stata spesso occultata per lungo tempo, fornendo al mercato una rappresentazione fuorviante dell'andamento economico e delle condizioni finanziarie delle aziende. Nei casi più gravi ciò ha condotto al dissesto delle società coinvolte in maniera repentina e cogliendo di sorpresa la generalità dei risparmiatori, che avevano investito in quelle società a vario titolo. Questi episodi hanno inflitto pesanti perdite ai risparmiatori, i quali si sono improvvisamente ritrovati a detenere azioni e obbligazioni pressoché prive di valore e con scarse possibilità di recuperare il capitale investito. In altri casi, meno gravi, si è attuata una manipolazione degli utili aziendali rendendo necessaria una revisione di quelli precedentemente dichiarati e ovviamente anche in questi casi i risparmiatori sono stati danneggiati, avendo basato le loro decisioni di investimento su informazioni che si sono in seguito rivelate imprecise, portando ad una correzione del valore dei loro investimenti.

Le ragioni che hanno indotto i manager delle società a manipolare la contabilità aziendale sono di vario tipo. Un primo esempio è l'accesso al mercato dei capitali: l'emergere di risultati economici negativi e/o di tensioni finanziarie rende difficile il rinnovo dei prestiti e l'emissione di nuovi strumenti di raccolta, di qui l'incentivo ad occultare situazioni di difficoltà. Una seconda finalità è quella di influire in modo favorevole sul valore di mercato dell'impresa, per diversi motivi: per soddisfare gli azionisti di controllo evitando una loro interferenza nella gestione; per non deludere le aspettative del mercato

(analisti/intermediari). I soggetti coinvolti nella trasmissione di informazioni al mercato finanziario sono diversi. In primo luogo vi sono i manager responsabili della gestione aziendale: l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore finanziario, i soggetti incaricati di elaborare la contabilità e il bilancio. In secondo luogo vi sono i controllori (gate-keepers), interni ed esterni; i primi sono costituiti dagli organismi di controllo interno all'impresa (consiglieri di amministrazione non esecutivi, collegio sindacale, comitato interno di auditing) mentre i secondi sono soggetti esterni chiamati a verificar ed elaborare l'informazione trasmessa al mercato (revisori contabili, analisti finanziari). Infine, vi sono le autorità di supervisione: CONSOB in Italia, SEC negli USA.

4.3 L'efficienza del mercato.

Quando parliamo di revisione abbiamo due mercati a cui fare riferimento: quello che chiameremo "interno" cioè quello che sostanzia nell'incontro tra gli operatori che richiedono i servizi di revisione (domanda) e gli operatori che li offrono (offerta) e quello che chiameremo "esterno", cioè il mercato finanziario, che fa nascere l'esigenza della funzione di revisione ed è destinatario del suo prodotto finale sul quale si baseranno le scelte degli utenti.

Mercato interno.

Cercheremo di capire fino a che punto esso è efficiente e se, in che misura, questa efficienza si riflette sulla qualità dei servizi offerti. Le regole economiche essenziali ci insegnano che le dinamiche di un mercato trovano fondamento nelle funzioni di domanda e offerta. Il primo aspetto è dunque quello della **domanda** di servizi di revisione che, in base ai numerosi studi letterari⁹⁷, è possibile scindere in due fonti: una è la domanda di servizi di assurance, cioè la funzione di un revisore è di agire come un controllore dei manager e di fornire una rassicurazione agli investitori e agli altri utenti del bilancio che le misrepresentation dei fatti di gestioni vengano scoperte e rese note. I bilanci auditati aiutano, come già detto in precedenza, a ridurre i costi di agenzia che esistono nelle società; il valore di questi bilanci dipende dalla qualità dell'audit. Gli utenti del bilancio però non possono cogliere il grado di competenza, l'integrità o gli sforzi di un revisore,

⁹⁷ Menon, Williams 1994 "The insurance hypothesis and market price" in Accounting Review.

così essi non possono osservare direttamente la qualità dell'audit e, a maggior ragione, gli utenti non possono apprezzare il valore dell'informazione contenuta nel bilancio a meno che l'audit quality possa essere determinata. Se questo non accade, quindi, se i revisori non forniscono alcun segnale di qualità del proprio lavoro agli utenti del bilancio, la domanda legata ai servizi di revisione tenderà a collassare e il valore delle audit tenderà a zero. Un'audit firm segnala qualità agli utenti di bilancio investendo in termini di immagine, infatti un nome conosciuto che incarna una buona reputazione agisce come un'obbligazione garantita per la performance del revisore, grazie alla quale si acquisiscono clienti per il solo fatto di avere un certo nome. Se dovesse accadere che la società di revisione porti avanti una performance caratterizzata da una bassa qualità, e questa venga scoperta, allora il valore associato al nome di quella società andrà riducendosi come dal resto anche il numero di quei clienti suddetti; in questo modo i revisori hanno una motivazione per prevenire le loro perdite di ricchezza proteggendo e mantenendo la loro reputazione associata ad un certo livello di qualità.

L'attenzione che i revisori devono mostrare nel loro operato aumenta se si pensa che, visto che gli utenti del bilancio sono in grado di rendersi conto solo se un errore material è rilevato, se un audit fallisce, gli utenti non distingueranno se il fallimento è dato da un comportamento opportunistico, debolezze umane o sfortuna. Come un risultato, ogni dichiarazione di fallimento contribuirà ad intaccare quella reputazione, anche se nessun singolo incidente potrà mai distruggerla del tutto. L'altra fonte è la domanda per l'assicurazione di revisione⁹⁸, cioè il revisore agisce come un garante parziale del valore degli investimenti nei titoli sociali. Le perdite del valore che risultano dalle misrepresentation del management potrebbero essere coperte grazie investitori considerano le società di revisione come la maggiore (forse unica) fonte di recupero per perdite da investimenti che risultano da errori o omissioni nel bilancio. La ratio del concetto di assicurazione sta nel fatto che il valore della revisione dipende dalla capacità della società di revisione di coprire perdite future da investimenti, dove questa copertura avviene attraverso le cause legali che gli investitori si aspettano di poter intentare nei confronti della società di revisione. Quindi l'aspetto importante dell'argomento

⁹⁸ Franz, Crawford, Johnson "The impact of litigation against an audit firm on the market value of nonlitigating clients" in Auditing & Finance 1997.

“assicurazione” è il legame esistente fra la forza delle risorse finanziarie di una audit firm e la qualità percepita dei giudizi emessi. Come Baber et al. (1995) affermano, la società di revisione fornisce un livello di qualità che equilibra i costi della scoperta di misrepresentation nel bilancio e i costi associati con futuri fallimenti, che sono più alti per le società in bonis che per quelle in una situazione di difficoltà economica. Come risultato, se una società di revisione è in una situazione di incertezza economica essa potrebbe avere un incentivo a realizzare audit sotto il normale livello di qualità, così gli investitori daranno meno credito alle opinioni di questa audit firm. In conclusione, le ipotesi di assicurazione implicano che le quotazioni di mercato reagiscono alla forza delle risorse finanziarie di un audit firm, così un potenziale declino nella sua posizione finanziaria significa un impatto inverso sul valore percepito dei servizi offerti. L’offerta dei servizi di revisione si articola in base alla composizione delle audit firm ma soprattutto è influenzata dal fatto che questo mercato è altamente concentrato nelle mani delle Big e questo aspetto è importante sotto due profili: il primo fa riferimento a quella che è la familiarità che viene a crearsi tra le società soggette a revisione e le audit firm stesse, infatti, dato il numero esiguo, gli incarichi prestigiosi verranno affidati spesso alle stesse società di revisione rendendo precario il concetto di obiettività ed indipendenza; il secondo aspetto invece si riferisce al fatto che il mercato, in una situazione oligopolistica come adesso descritta, può portare a distorsioni nella concorrenza, nella misura in cui la teoria economica vede proprio nella concorrenza perfetta l’unica condizione che possa realizzare la simmetria informativa, nonché dare libero accesso al mercato a tutte le imprese non essendovi barriere, in uno scenario del genere non è conseguibile quella che definiamo efficienza economica, sarebbero necessari interventi di ristrutturazione per garantire lo svolgimento di meccanismi di mercato che possano garantire una più ampia scelta di audit firm, implicando una riduzione dei prezzi dei servizi offerti.

Mercato esterno.


Il mercato finanziario è quello che riceve il prodotto finale dell’attività di revisione, in base al quali gli investitori, operanti in questo mercato, fanno le loro scelte di investimento. Il prodotto finale di cui parliamo, la opinion dell’auditor per intenderci, non è omogeneo in termini qualitativi, infatti, come esposto nei capitoli precedenti questo livello è funzione di molteplici elementi. Le audit, dotate di un basso livello qualitativo, saranno identificate da

un prezzo minore che gli investitori saranno disposti a pagare per ottenerle, visto che esse hanno una maggiore responsabilità di contenere errori e/o inesattezze che falserebbero la riuscita degli investimenti nella società auditata. Per contro, un audit dotata di un livello qualitativo rivela che il revisore ha implementato tutte le procedure necessarie per operare nel migliore dei modi; avrà, così, una risposta del mercato finanziario che si traduce in prezzi maggiori che gli investitori sono disposti a pagare, per loro infatti la revisione è sinonimo di garanzia. Il problema di fondo è però che il mercato non percepisce esattamente queste differenze e quindi come fa un investitore, che nulla sa delle procedure di revisione a capire se quella opinion che si trova di fronte rispecchia effettivamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda soggetta ad audit? Deve affidarsi semplicemente alla reputazione della audit firm che ha operato; alcuni investitori, però, oltre a considerare questo aspetto scelgono le società di revisione con maggiori assets su cui rivendicare i propri diritti di risparmiatori lesi. Infatti spesso è accaduto che le stesse società che ormai avevano una reputazione solida, incorressero in errori, disattenzioni che portavano gli investitori a gravi perdite e conseguentemente a ricredersi circa l'affidabilità di quella audit firm. Dunque, l'aspetto qualitativo trova sempre e comunque riscontro nella meccanica dei mercati finanziari che, quasi sempre, non nel breve ma nel lungo periodo, verificano quale sia l'effettivo livello di qualità associato a quel servizio di revisione. Proprio per ovviare a questa tempistica eccessiva, i numerosi organismi che si occupano di revisione si sono sforzati di creare degli standard procedurali, organizzativi ed etici che devono stare alla base dell'attività di revisione per dare una minima garanzia a tutti i risparmiatori.

CONCLUSIONI

Dal presente lavoro emerge che l'audit quality è una tematica non solo rilevante ma soprattutto centrale rispetto alla configurazione dell'attività di revisione. Analizzando, nel capitolo terzo, le conclusioni a cui sono giunti diversi autori, già si evidenzia la difficoltà di arrivare ad una definizione unica di audit quality dal momento che ognuno di essi pone l'accento su un aspetto diverso. Considerato che i contributi teorici sono stati apportati da studiosi provenienti da zone geografiche più disparate, si è tentato di rendere un quadro quanto più omogeneo possibile in modo da impostare un discorso a caratteri "globali". A complicare tale iniziativa, le diversità profonde presenti nei sistemi di vigilanza e responsabilità da paese a paese, mentre a supporto di questa ritroviamo i principi di revisione e i framework realizzati che, in quanto standard generalmente accettati, si rivolgono ad un pubblico molto vasto. Per questi motivi si è ritenuto opportuno cercare e riunire tutte le determinanti dell'audit quality e classificarle in due categorie. Nella prima categoria, che racchiude le determinanti che chiamo endogene, risaltano l'architettura interna di una audit firm, le sue procedure organizzative, i requisiti personali dei revisori che per essa operano; questi elementi influenzano direttamente l'aspetto qualitativo dell'operato del revisore e per garantire un livello minimo sono stati introdotti degli standard di revisione e di qualità da rispettare. Della seconda categoria di determinanti fanno parte i provvedimenti normativi, l'operato degli organi di vigilanza, nonché il sistema di responsabilità vigente; questi elementi che sono invece quelli che influenzano il livello di qualità della revisione dall'esterno (endogene) e quindi indirettamente esse variano indipendentemente dal volere del revisore.

Determinanti endogene ed esogene



Ma perché un revisore dovrebbe preoccuparsi di pianificare lo svolgimento del suo lavoro in modo da avere un prodotto finale dotato di un elevato livello di qualità? Innanzitutto perché il revisore, offrendo un servizio di buona qualità, migliora la sua reputazione e questo può significare maggiori incarichi che gli potrebbero essere affidati in futuro, un maggiore numero di clienti dai quali potrà esigere compensi più alti o comunque adeguati al livello di qualità del servizio offerto. Oltre a questa motivazione puramente privatistica, il revisore deve prendere coscienza dell'esistenza di un'altra ragione per cui è necessario il rispetto degli standard di revisione e gli standard sul controllo della qualità che nel tempo sono stati istituiti; tale ragione è di natura pubblicista e rileva anche sotto il profilo etico: i diversi livelli di qualità legata ai servizi di revisione offerti, infatti, hanno una massiccia incidenza economica sul mercato, sia in termini di decisioni prese dagli investitori sia in termini di meccanismi operanti sul mercato stesso e per quantificare l'entità di questa influenza sarebbe opportuno cercare di raffrontare, attraverso un'analisi empirica, il livello qualitativo che deriva dal rispetto delle procedure dettate, ad es. dall'ISQC n. 1, con l'impatto che questo ha sulle dinamiche di mercato. Se, infatti, il revisore dovesse operare in maniera difforme da quegli standard previsti è più probabile che il servizio offerto sia di scarsa qualità, cosa che, a lungo andare, può dare vita al verificarsi di scandali societari

come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi tempi favoriti anche dalle lacune presenti nel sistema. A conferma di questo, il quadro generale esposto nel presente lavoro ben si presta a possibilità di miglioramento: per quanto concerne il profilo procedurale sarebbe opportuno rafforzare quelli che sono i controlli sul rispetto delle procedure organizzative, di controllo e informative nello svolgimento dell'attività; anche il profilo normativo risulta essere incompleto infatti spesso non sono previste sanzioni adeguate per i reati previsti dalla normativa oppure non ci sono chiarimenti e specifiche che possono eliminare qualsiasi possibilità di elusione; il profilo di vigilanza, infine, rivela l'inadeguatezza di alcune procedure degli organi preposti facendo così nascere l'esigenza di una più organica ripartizione dei compiti per un migliore monitoraggio. Dall'analisi svolta finora prende forma l'idea che, in termini generali, **l'ambiente esterno in cui si opera incide maggiormente** sulla qualità del servizio di revisione offerto rispetto a quanto possano fare le determinanti endogene. Infatti, l'ambiente esterno non può essere velocemente migliorato, sia per problemi di tempo legati alle procedure burocratiche e organizzative figlie di un substrato istituzionale complesso e sia perché il cambiamento viene recepito da una moltitudine di soggetti sempre con tempi relativamente lunghi. Per contro, le condizioni personali di un revisore (es. la competenza) o le articolazioni del sistema di controllo interno ad una audit firm si prevede che abbiano meno peso specifico perché più velocemente verificabili e migliorabili. L'idea è basata sul fatto c'è maggiore incisività delle determinanti esogene rispetto a quelle endogene ma è importante considerare che, per comprendere al meglio il loro peso effettivo, occorrerebbe analizzarle in momenti diversi, cioè valutare la qualità in un primo stadio riferito maggiormente alle caratteristiche personali del revisore e della audit firm (che può essere ad esempio la pianificazione dell'attività o il concreto espletamento delle procedure, in tale fase, infatti, caratteristiche quali la competenza sono fondamentali) e analizzare la qualità in una seconda fase dell'attività relativa alla rendicontazione, in cui c'è maggiore preponderanza delle determinanti esogene (es. quanto pesa la responsabilità in termini legali per una opinion "scorretta"). Alla luce di quanto detto, nell'attesa che siano implementati nuovi provvedimenti per potenziare i livelli qualitativi del servizio offerto, è necessario fare affidamento al buon senso ed all'etica del revisore ma ancor di più alla sua forma mentis che dovrebbe essere fondata sul concetto della continua evoluzione; è un errore, infatti, soffermarsi sulle procedure esistenti ritenendole soddisfacenti mentre risulta

indispensabile sempre cercare di migliorarle e adeguarle ad i cambiamenti a cui va incontro l'attività di revisione ed il mondo tutto.

Bibliografia

Bauer R, 2003 "I controlli di qualità delle società di revisione", in *Revisione aziendale*;

Bauer R, 2004 "Il controllo nelle società e negli enti – la documentazione di lavoro", in *Controllo legale dei conti*;

Bauer R, 2003 "ISA n. 220, controllo della qualità" in *Controllo legale dei conti*;

Bianchi, 2004 "qualche riflessione sulla revisione dei bilanci in Italia tra il 1974 e il 2004", in *RIREA* maggio-giugno;

Bresciani e Oliveria, 2003 "I meccanismi di controllo societario. La necessità di un'efficace regolamentazione della corporate governance", in *Revisione contabile*;

Bruni G, 1996 "Revisione aziendale";

Bush, Fearnley e Sunder "Auditor liability reforms in UK and US: who benefits?";

Carlin, Finch, Khairi, 2007, "Singaporean Audit Quality and The Complexity Of Frs 36 Disclosures Requirements";

Chan, Wong, 2002, "Scope of Auditors' Liability, Audit Quality and Capital Investment";

Copley, 1994, "A simultaneous equations analysis of quality control review outcomes and engagement...";

Cook M. 1992, "The liability crisis in the US.." in *Journal accounting*;

DeAngelo, 1981, "Auditor size and quality" in *Journal of accounting and economics*;

Deis, Giroux, 2003, "Determinants of Audit Quality in the Public Sector";

Eilifsen, Knivsflå, 2008, "Non-Audit Services and Audit Quality: Investors' Concerns Post-Enron";

Franz, Crawford e Johnson, 1997 "The impact of litigation against an audit firm on the market value of nonlitigation clients" in Auditing & Finance;

Graham, Bedard and Lackson "Information system risk and audit planning" in International journal of auditing n. 9;

Grossi, 2003 "Enron : quali lezioni?" In Auditing n. 28;

Gul, Lynn, Tsui, 2006, "Audit quality, management ownership and the informativeness of accounting earnings";

Hirst, De Fond, Subramanyam, 1998 "Auditor changes and discretionary accruals" in Journal of accounting and economics n. 25;

Hogan, 1997, "Costs and Benefits of Audit Quality in the IPO Market: A Self-Selection Analysis";

Ianniello, 2002 "Come si formano e si eludono le regole contabili: il caso Enron";

Jackson, Moldrich, Roebuck, 2008 "Mandatory audit firm rotation and audit quality";

Kidder "How good people make tough choices; resolving the dilemmas of ethical living, da Institute of Global Ethics;

Krishnan and Schauer, 2000 in Auditing 19;

Lee, Liu and Wang, 1999, "the 150-hour rule" in Journal of accounting and economics 27;

Lee and Mandle, 2002 "The effect of private securities litigation";

López, 2006, "Audit Quality Differences in Audits of Federal Programs";

Mansouri, Pirayesh, Salehi, 2009, "Audit Competence and Audit Quality: Case in Emerging Economy" in International Journal of Business and Management;

Menon and Williams, 1994 "The insurance hypothesis and market price" in Accounting Review 69 n. 2

Peduzzi, 2002 "Il dilemma etico dell'auditor" in Auditing;

Regolosi, 2003 "Indipendenza ed obiettività nelle funzioni di revisione interna ed esterna" in Revisione contabile;

Titman, Trueman, 1986, "Information quality and the valuation of the new issues";

Tizzano, 2006 "Audit risk and audit quality in the audit of group statements";

Valobra, 2004 "I principi di comportamento nell'attività di revisione" in Rirea luglio-agosto;

Wallace, 1980, "The economic role of the audit in free and regulated..";

Watkins, 2004 "Audit quality: a synthesis of theory and empirical evidence" in Journal accounting literature;

Woodland, Reynolds, 2003, "Restatements and audit quality".

Standards:

- Quality Control for Audit Engagements - ISA n. 220,
- Control for Audit, Assurance and Related Services Practices - ISQC n. 1.

Framework e linee guida:

- Audit quality framework, Financial Reporting Council (2008),
- Guidelines, Contact Committee of the Heads of the SAIs of the European Union (2004),

Codici:

- Code of conduct, AICPA,
- Code of Ethic, IFAC.

Testi normativi:

- Codice civile 1942,
- Legge 216/74 ,
- D. Lgs. 6/03,
- Legge n. 262/05,
- DPR n. 136/75,
- T.U.F.,
- Security Act, 1933
- Sarbanese Oxley Act, 2002,
- PSLRA, 1995,
- Final Rule 33-7919, 2000

Siti web:

www.aicpa.org

www.assbb.it

www.cahiers.org

www.camera.it

www.consob.it

www.europa.eu.it

www.giustizia.it

www.italianoscritto.com

www.law.uc.edu

www.paab.co.za

www.reatisocietari.it

www.sec.gov